

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
ADAMOLI: Limitazione dell'assistenza «Inam» per i lavoratori del mare. (11391)	5243	BUSETTO: Applicazione tassa sui passi carrabili. (12204) . . . . .	5252
AICARDI: Passaggi di azienda per le assunzioni alla I. L. V. A. di Savona. (11133)	5244	BUSETTO: Esenzione imposta sui cani che custodiscono edifici rurali. (12205). . .	5253
ALBA: Erogazioni assegni familiari ai circoli «Acli» da parte dell'I. N. P. S. di Bari. (10216) . . . . .	5245	CALABRÒ: Sui flammiferi solforati. (12288). .	5253
ALPINO: Oneri fiscali sui gas di petrolio liquefatti per autotrazioni. (11893) . .	5245	CALASSO: Sugli alloggi I. N. A.-Casa del rione Santa Rosa di Lecce. (9791) . . .	5254
AMENDOLA PIETRO: Sull'amministrazione in San Gregorio Magno (Salerno). (12203)	5246	CALVARESI: Denegata diffusione di un manifesto A. N. P. I. in Ascoli Piceno. (12081).	5254
ARENELLA: Approvvigionamento elettrico delle imprese edili di Marano (Napoli). (9174) . . . . .	5246	CALVARESI: Sulla nomina di un commissario prefettizio nell'ospedale civile di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (12173) . . . . .	5255
AUDISIO: Pensione alla coltivatrice diretta Angela Oggero. (10454) . . . . .	5246	CAMANGI: Sviluppi di carriera ai sergenti in servizio presso lo stabilimento militare di pena di Gaeta (Latina). (11643). . .	5256
AUDISIO: Risarcimento danni alluvionali a Bagnis Pietro. (11386) . . . . .	5247	CAPRARA: Recupero salme dell'equipaggio del <i>Santa Lucia</i> affondato nelle acque di Ventotene (Latina). (2436, già orale). . .	5256
AUDISIO: Avanzamento di grado al maggiore Giuseppe Mascelli. (11809) . . . . .	5247	CARRASSI: Ventilato trasferimento da Rieti della scuola allievi sottufficiali. (11720) .	5256
AUDISIO: Inchiesta a carico del comune di Oncino (Cuneo). (12087) . . . . .	5247	CARRASSI: Irregolarità amministrative nel comune di Leonessa (Rieti). (11868). .	5256
AUDISIO: Danni di guerra a Manassero Luca. (12180) . . . . .	5248	CASTAGNO: Ambulatorio «Enpas» in Pinerolo (Torino). (11522) . . . . .	5259
BARONTINI: Sulla liquidazione dell'indennità speciale ai dipendente della difesa sfollati volontariamente. (9812) . . .	5248	COLASANTO: Ridimensionamento delle Manifatture cotoniere meridionali. (3932) . .	5259
BARTOLE: Sul servizio ferroviario Parma-Bologna-Roma. (12397) . . . . .	5248	COLITTO: Sulla elezione del presidente della mutua coltivatori diretti in Santa Croce di Magliano (Campobasso). (10837) . . .	5260
BERLINGUER: Sul servizio marittimo Portotorres-Genova. (12158) . . . . .	5249	COLITTO: Sistemazione idraulica di alcuni terreni in Rocchetta al Volturmo (Campobasso). (11601) . . . . .	5260
BIGI: Sulla pretura di Langhirano (Parma). (10766). . . . .	5249	COLITTO: Danni di guerra a Falcione Ruggiero. (11806) . . . . .	5260
BIGNARDI: Revisione estimi catastali dei castagneti da frutto nell'Emilia-Romagna. (12219) . . . . .	5250	COLITTO: Sull'assunzione di un cantoniere stradale in Scapoli (Campobasso). (11939).	5261
BOLOGNA: Consegna di bovini ad assegnatari di Fossolon del Grado (Gorizia). (8662). .	5250	COLITTO: Mutuo della Cassa depositi e prestiti al comune di Zoagli (Genova). (12136) . . . . .	5261
BOLOGNA: Sul sussidio giornaliero ai profughi dei centri di raccolta di Trieste. (12065) .	5251	COLITTO: Mutuo a San Polomatese (Campobasso) per estinzione passività (12189).	5261
BUFFONE: Asili infantili costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. (11908) . . .	5452	COLITTO: Indennità di riserva al maresciallo di finanza di Ciaccia Luigi. (12304) . .	5262

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

	PAG.		PAG.
COVELLI: Sull'ex casa littoria di Santo Stefano d'Aveto (Genova). (10208) . . . . .	5262	MAZZONI: Ulteriori finanziamenti a cooperative edilizie. (11315) . . . . .	5275
CRUCIANI: Assistenza « Inam » a Mariani Alceo. (11755) . . . . .	5263	MICELI: Condizioni di vita degli assegnatari dell'Opera Sila in Crucoli (Catanzaro). (11613) . . . . .	5275
CRUCIANI: Sistemazione attrezzature sportive in Foligno (Perugia). (11764) . . . . .	5263	MICELI: Ripristino assistenza « Inam » in Vibo Valentia (Catanzaro) per gli assistiti di Soriano e Sorianello. (11887) . . . . .	5276
DANTE: Assegni familiari a Sgrò Giuseppe. (11135) . . . . .	5264	MICELI: Per un miglior funzionamento della sezione « Inam » di Vibo Valentia (Catanzaro). (11888.) . . . . .	5277
DE GRADA: Sull'ex casa littoria di Voghera (Pavia). (11506) . . . . .	5264	MISEFARI: Costruzione acquedotto Sidero-Agnana-Canolo (Reggio Calabria). (11866) . . . . .	5278
DEL GIUDICE: Sulla gradazione alcoolica di vini del trapanese. (12230) . . . . .	5265	MISEFARI: Sgombero di alloggi I. N. A.-Casa in Gizzeria (Catanzaro). (12275) . . . . .	5278
DE MARTINO CARMINE: Irregolarità amministrative in Sanza (Salerno). (12121) . . . . .	5265	MUSTO: Vertenza tra il comune di Trani (Bari) e la ditta appaltatrice delle imposte di consumo. (8431) . . . . .	5278
DE MARZI: Riduzione fiscali sui gas di petrolio liquefatti. (12429) . . . . .	5266	MUSTO: Sulla interpretazione dei provvedimenti di proroga della legge Tupini sulle costruzioni edilizie. (8432) . . . . .	5280
DE MICHELI VITTURI: Visita di mutilati e invalidi di guerra friulani in Jugoslavia. (11206) . . . . .	5266	NICOLETTI: Sussidio a Cramer Romolo decorato al valor civile. (12066) . . . . .	5281
DE MICHELI VITTURI: Organico uffici giudiziari del circondario di Gorizia. (11837) . . . . .	5267	NICOLETTI: Disservizio sulla linea ferroviaria e automobilistica Brescia-Valle Camonica. (12070) . . . . .	5282
DE MICHELI VITTURI: Riliquidazioni pensioni agli ex dipendenti da enti locali. (12169) . . . . .	5268	ORLANDI: Definizione ricorso di Tisano Felice alla G. P. A. di Reggio Calabria. (12148) . . . . .	5282
DE PASQUALE: Pensione all'ex militare Cusumano Cono. (11771) . . . . .	5268	PEZZINO: Sull'intervento della polizia in uno sciopero di lavoratori agrumari in Scordia (Catania). (2298, <i>già orale</i> ) . . . . .	5283
DI BENEDETTO: Rapporti « Inam »-medici ospedalieri. (11468) . . . . .	5268	PEZZINO: Completamento aeroporto di Catania. (2539, <i>già orale</i> ) . . . . .	5284
FODERARO: Norme sulla classificazione dei comuni montani. (5981) . . . . .	5269	PEZZINO: Sul comportamento della polizia di Scordia (Catania). (2592, <i>già orale</i> ) . . . . .	5284
GIORGI: Provvidenze nell'aquilano per maltempo. (11041) . . . . .	5269	PINNA: Sull'amministrazione comunale di Gadoni (Nuoro). (11940) . . . . .	5285
GUIDI: Provvedimenti per grandine in provincia di Terni. (11816) . . . . .	5270	POLANO: Sulla ripartizione della quota I. G. E. al comune di Tempio Pausania (Sassari). (11841) . . . . .	5285
INVERNIZZI: Irregolarità amministrative in Anzano del Parco (Como). (11890) . . . . .	5271	PRETI: Sulle convenzioni mutualistiche dell'E. N. P. D. E. D. P. (11662) . . . . .	5285
JACOMETTI: Denegata qualifica di combattente a Balbarani Giovanni. (12014) . . . . .	5271	RAVAGNAN: Competenze al personale della difesa cessato dal servizio per esodo volontario. (11894) . . . . .	5287
KUNTZE: Organico degli uffici giudiziari del circondario di Gorizia. (12227) . . . . .	5272	RICCIO: Istituzione pretura in Caiazzo (Casserta). (11892) . . . . .	5287
LANDI: Sui diritti erariali di film nazionali e di coproduzione. (11353) . . . . .	5272	ROMITA: Provvidenze in Agliana e Quarrata (Pistoia) per alluvione. (11638) . . . . .	5287
LUCCHESI: Ufficio dell'Automobil Club d'Italia in Portoferrario (Livorno). (2294), <i>già orale</i> . . . . .	5273	ROMUALDI: Costruzione di una diramazione all'acquedotto del Fiore (Grosseto). (2333, <i>già orale</i> ) . . . . .	5288
LUCIFREDI: Imposta di registro sui fabbricati. (5817) . . . . .	5274	ROMUALDI: Traslazione salme dei caduti della repubblica sociale italiana nel cimitero di Vercelli. (12102) . . . . .	5288
MAGLIETTA: Sulla cessione a privati di un'ex casa del fascio in Napoli. (9882) . . . . .	5274	SCALIA: Aumento assegni familiari I.N.P.S. agli agricoltori. (11932) . . . . .	5289
MAGLIETTA: Assegno integratore al personale della difesa sfollato volontariamente. (10014) . . . . .	5274		
MAGLIETTA: Sulla correttezza di una ditta La Marca a Somma Vesuviana (Napoli). (10438) . . . . .	5275		
MAGLIETTA: Completamento organico delle guide agli scavi di Pompei (Napoli). (11800) . . . . .	5275		

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

	PAG.
SCHIANO: Su alcuni funzionari della dogana di Napoli. (10246) . . . . .	5289
SERVELLO: Prezzo-acquisto e prezzo-vendita del grano. (2249, già orale) . . . . .	5290
SERVELLO: Ricorso avverso l'approvazione del bilancio 1960 per il comune di Verbania (Novara). (12117) . . . . .	5291
SERVELLO: Sull'«indennità di vigilanza» ai vigili urbani bolognesi. (12118) . . . . .	5291
SOLIANO: Sull'intervento della polizia in uno sciopero in un calzaturificio di Vigevano. (Pavia). (12361) . . . . .	5292
SPADAZZI: Rivalutazione assegno personale ad alcuni dipendenti statali di Potenza. (11372) . . . . .	5292
SPADAZZI: Situazione giuridico-economica dei vigili urbani di Lavello (Potenza). (12149) . . . . .	5293
SPADAZZI: Per dirimere il fenomeno delle guide turistiche abusive. (12150). . . . .	5293
TANTALO: Elezioni amministrative in Matera (12125). . . . .	5294
TREBBI: Sulle tariffe elettriche in alcune provincie emiliane. (7631) . . . . .	5294
TRIPODI: Sulla manutenzione della tomba di Garibaldi. (2271, già orale) . . . . .	5295
TRIPODI: Sull'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza). (2312, già orale) . . . . .	5296
VIDALI: Concessione di uno specchio d'acqua per allevamento mitili in Santa Croce (Trieste). (11960) . . . . .	5296
ZANIBELLI: Consegna alloggi I. N. A.-Casa in Cremona. (11252) . . . . .	5296

ADAMOLI, RAVAGNAN, VIDALI E CAPRARÀ. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano assumere le opportune iniziative affinché venga revocata la circolare emessa il 1° febbraio 1960 dai presidenti delle tre casse marittime (Tirrenia, Meridionale e Adriatica), con la quale si è creata una grave limitazione all'assistenza sanitaria e farmaceutica dei lavoratori del mare.

La sopra ricordata circolare, infatti, impone ai sanitari, che si trovano nella necessità di prescrivere una specialità non compresa nel prontuario terapeutico « Inam » o compresa fra quelle parzialmente a carico degli assistiti, l'obbligo di dichiarare a tergo della ricetta e sotto la propria responsabilità che « la prescrizione fatta è indispensabile e insostituibile ».

Si tratta di una vera e propria violenza morale nei confronti dei sanitari stessi, ai quali si richiede una dichiarazione che va oltre ogni obbligo professionale e che spesso, proprio per rispetto all'alta professione medica, essi non possono rilasciare, limitando così, non certo per loro colpa, l'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse marittime.

Mentre l'orientamento di ogni forza politica rappresentata in Parlamento persegue il miglioramento delle prestazioni mediche e farmaceutiche, la decisione dei presidenti delle casse marittime ha causata una inaccettabile restrizione, per cui la revoca della citata circolare risponde ad un alto elemento di giustizia e di sensibilità sociale. (11391).

RISPOSTA. — Premesso che le istruzioni impartite dalle casse marittime ai propri medici fiduciari con la circolare in data 1° febbraio 1960, sono per gli assicurati senz'altro più favorevoli delle norme contrattuali vigenti (articolo 3 lettera b) del contratto collettivo 7 giugno 1940 per l'assistenza ai familiari; e articoli 14 e 26 del regolamento 1° aprile 1947 per l'assistenza al personale amministrativo), si fa rilevare che con tali istruzioni le casse stesse non hanno inteso costituire limitazione alcuna all'assistenza farmaceutica.

Le istruzioni in questione sottolineano, infatti, in modo ben chiaro e preciso, che il medico resta libero di prescrivere qualsiasi specialità ed affermano i criteri di assoluta libertà di prescrizione di specialità medicinali ai quali le casse marittime si sono sempre attenute nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

La sola nuova condizione posta dalle casse ha carattere meramente procedurale e riguarda le specialità non comprese nel prontuario « Inam », nonché le 3357 specialità per le quali nel prontuario stesso è previsto un contributo a carico degli assistiti, per le quali specialità i sanitari interessati dovranno, d'ora in poi, a tergo della ricetta, dichiarare sotto la propria responsabilità che la prescrizione è indispensabile e insostituibile.

Risulta, comunque, che il problema sarà discusso in prossime riunioni fra le tre casse e le organizzazioni sindacali di categoria allo scopo di un completo chiarimento.

*Il Ministro della marina mercantile:*  
JERVOLINO.

AICARDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intendano intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, presso la società I.L.V.A. di Savona, per ottenere il rispetto della legge 29 aprile 1949, n. 264, per impedire l'abuso dei passaggi d'azienda da settori diversi (edilizia, commercio, ecc.) praticati nelle recenti assunzioni all'I.L.V.A.; per l'abrogazione di speciali disposizioni della società che limitano l'assunzione agli operai tra i 23 e i 35 anni (questi ultimi, anche se in possesso dei requisiti richiesti) e per ottenere inoltre titoli di precedenza nelle assunzioni ai lavoratori ex I.L.V.A. che hanno frequentato corsi di riqualificazione gestiti dalla società stessa e ai dipendenti dell'impresa Salatti che sono impiegati direttamente in produzione al reparto fonderia dell'I.L.V.A. di Savona.

La società I.L.V.A. ha recentemente assunto circa 20 lavoratori, di cui 17 tramite il sistema dei passaggi d'azienda. Alcune aziende di provenienza del lavoratore non esercitano nemmeno a Savona, ma addirittura fuori provincia, e non appartengono, per la maggioranza dei casi, al settore metallurgico quando, come in un caso, non appartengono ad un settore diverso da quello dell'industria.

Questa prassi, oltre a costituire una violazione di legge, danneggia ed offende i lavoratori licenziati dalla società stessa che hanno seguito vari corsi di riqualificazione, gestiti dalla società stessa, per riqualificarsi in mestieri utili all'attività dell'azienda. Molti di questi lavoratori sono alle dipendenze dell'impresa Salatti che li impiega direttamente nel ciclo produttivo dell'I.L.V.A., con macchinari e attrezzature della ditta in questione, per lavorazioni (sbavatura, distreffaggio, ecc.) che vengono svolte a fianco o in sostituzione dei lavoratori dell'I.L.V.A.

L'ispettorato del lavoro, che era stato interessato dall'organizzazione sindacale per il rispetto delle disposizioni del Ministero del lavoro rese note con circolare del 10 gennaio 1956, n. 6.21-VIII, ha ritenuto, in contrasto a tali disposizioni, legittima la posizione dell'impresa che impiega manodopera nella produzione propria dell'I.L.V.A.

I lavoratori recentemente assunti sono stati sottoposti, dal capo ufficio personale, ad una serie di domande tra cui: « quali giornali leggete? »; « cosa ne pensa del viaggio di Gronchi in Russia? »; « cosa ne pensa dell'Algeria? »; che denotano la volontà di accertare le idee politiche dei nuovi assunti per

chiari motivi discriminatori e di pressione politica. (11133).

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Savona della società I.L.V.A. ha trasformato la propria originaria attività siderurgica in quella della carpenteria e della fonderia, integrate successivamente con una officina meccanica di produzione.

Conseguentemente il personale operaio e impiegatizio dalle 990 unità circa, in forza alla data della risoluzione della vertenza per ridimensionamento connesso alla citata trasformazione della produzione, è salito ad un totale di 1.070 unità.

Le ultime assunzioni di lavoratori presso la società I.L.V.A. di Savona ammontano a 46 unità, di cui 28 risultano assunte per passaggio diretto ed immediato da altre aziende o da altri stabilimenti della stessa ditta, mentre le restanti unità sono in possesso di nulla osta.

Inoltre, fra i detti 46 lavoratori, assunti di recente, sono compresi 7 orfani di guerra e un profugo giuliano.

Trattasi di assunzioni conformi a disposizioni di legge, anche in ordine ai passaggi diretti ed immediati che sono esplicitamente ammessi dall'articolo 11, sesto comma della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Non risultano effettuati passaggi da aziende operanti fuori provincia.

Non esistono presso la società I.L.V.A. regolamenti o ordini che vietino l'assunzione mediante richiesta nominativa di lavoratori che abbiano superato il 35° anno di età; tuttavia, l'azienda si orienta, secondo le esigenze, verso lavoratori giovani per abbassare l'età media che si aggira sui 46-47 anni.

Ciò nonostante nelle recenti assunzioni sono stati ammessi al lavoro 4 dipendenti che hanno raggiunto o superato il 35° anno di età.

Il personale licenziato che ha frequentato i corsi di riqualificazione nell'anno 1955, di cui molti non attinenti alle specifiche lavorazioni dell'I.L.V.A. ( falegnami, disegnatori edili, idraulici, muratori, cementisti, ferraioli, tessitrici), non ha più titolo di preferenza nelle nuove assunzioni né in rapporto alla legge 29 aprile 1949, n. 264, né agli accordi intervenuti, essendo trascorsi alcuni anni dal loro licenziamento.

Per quanto concerne l'impresa Salatti Armando, è risultato che questa esegue per conto della società I.L.V.A. il carico e lo scarico della terra esausta di fonderia, la cerita dei colaticci di fonderia che vengono ri-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

venduti, la sbavatura e il distreffaggio delle lingotterie con attrezzature di proprietà della Salatti (autocarri, compressori di aria per martelli pneumatici, gru semoventi, utensili vari, ecc.).

In particolare, i lavori di sbavatura vengono eseguiti su un terreno di proprietà dell'I.L.V.A. sul quale l'impresa Salatti ha costruito un apposito capannone.

Per quanto concerne il penultimo punto dell'interrogazione, nessun intervento può essere disposto presso l'ufficio di collocamento per limitare la selezione dei lavoratori da parte delle aziende nel caso di assunzioni che possono essere effettuate con scelta nominativa. Infatti in attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli avviamenti da parte degli uffici di collocamento sono a richiesta numerica, se si tratta di lavoratori generici, e a richiesta nominativa se si tratta di lavoratori specializzati e qualificati, secondo quanto prevede l'articolo 14 della legge stessa.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: MANNIRONI.*

ALBA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se le remore burocratiche, fraposte dalla sede di Bari dell'I.N.P.S., siano consone alla procedura della trattazione e della evasione delle pratiche di assegni familiari presentati da circa un anno per l'aggregazione dei circoli « Acli » alla cassa unica assegni familiari giusto decreto ministeriale del 15 gennaio 1958 (*Gazzetta ufficiale* del 18 febbraio 1958, n. 42).

Inoltre, l'interrogante chiede di conoscere se non sia un arbitrio della detta sede di Bari di sospendere, per ulteriori accertamenti, l'erogazione degli assegni familiari, già concessi agli aventi diritto, qualora le esigenze del circolo « Acli » impongano a questo l'aumento del proprio organico.

Detta procedura dell'I.N.P.S. è in contrasto con lo spirito della legge istitutiva della cassa unica assegni familiari del 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni, legge — questa — che intende assicurare il sostentamento dei nuclei familiari. (10216).

RISPOSTA. — L'esame e la valutazione obiettiva delle posizioni dei circoli « Acli » da parte della competente sede dell'I.N.P.S. di Bari richiedono necessariamente specifiche indagini, la cui effettuazione viene espletata dai reparti di vigilanza, i cui compiti per altro, per motivi di varia natura, non possono,

talvolta, essere svolti con la desiderata immediatezza.

Tuttavia, la definizione delle singole richieste di ammissione dei circoli suddetti alle operazioni di conguaglio presso la sede di Bari è stata di massima effettuata entro il lasso di tempo necessario per l'espletamento di una normale istruttoria e su 17 domande intese ad ottenere l'ammissione alla cassa unica assegni familiari, 9 sono state accolte e 8 sono state respinte.

Avverso il provvedimento di reiezione risultano fino ad oggi prodotti solo 3 ricorsi, 2 dei quali respinti dal comitato speciale, mentre il terzo è ancora in fase istruttoria.

Per quanto attiene ai provvedimenti di sospensione dei rimborsi degli assegni, si informa che tale sospensione fu temporaneamente disposta per i circoli « Acli » di Altamura e di Carbonara (Bari), allo scopo di accertare, in via cautelare, la regolarità delle operazioni in conguaglio intrattenute.

In proposito si fa presente che l'esperimento di determinate procedure in sede di applicazione delle norme sugli assegni familiari, risponde alle finalità della legge ed è determinato dall'esigenza di accertare l'esistenza delle condizioni poste dalla norma in vigore.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

ALPINO E BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga sproporzionato l'onere gravante sul gas di petrolio liquefatto per autotrazione, a seguito dell'applicazione del dispositivo fiscale da apporre sui serbatoi mobili ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1959, n. 405, dispositivo il cui prezzo è stato fissato in lire 315 a bombola con l'articolo 8 del decreto ministeriale 14 agosto 1959. Ciò tenendo conto del fatto che tali dispositivi saranno utilizzati solo fino al 31 dicembre 1960, quando i serbatoi mobili dovranno essere sostituiti da quelli fissi sulle autovetture.

Sarebbe quanto mai opportuno modificare il decreto citato per eliminare, o almeno ridurre sensibilmente, l'onere dei citati dispositivi fiscali, che si aggiunge a quelli già assai gravosi da sopportare a seguito della eliminazione dei serbatoi mobili e della conseguente costruzione di impianti di distribuzione stradale. (11893).

RISPOSTA. — Il pagamento del prezzo del dispositivo, stabilito in lire 315, viene effettuato — *una tantum* — da parte dell'esercente

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

la stazione di imbidonamento, all'atto della prima applicazione del dispositivo stesso alle bombole contenenti gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Tenuto presente che una bombola da 10 chilogrammi di gas per auto può, nell'anno, essere mediamente riempita circa 40 volte, ne consegue che l'onere per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto risulta determinato come segue:

lire 315 (prezzo dispositivo); 40 (riempimenti) in 12 mesi per 8 (mesi) per 10 chilogrammi (gas di petrolio liquefatti) pari a lire 1,18 al chilogrammo di gas di petrolio liquefatti.

Ciò premesso, e considerato che l'onere per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti risulta contenuto in una cifra del tutto irrilevante, non riesce possibile aderire alla richiesta degli interroganti.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni la prefettura di Salerno non ha ancora adottato alcun provvedimento nei confronti del sindaco di San Gregorio Magno, revocato per ben due volte dalla carica con deliberati approvati dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

L'interrogante fa presente che è ormai già un anno che sia la giunta comunale, sia il consiglio comunale, nei quali il sindaco è in netta minoranza, non funzionano più; e che pertanto si impone la normalizzazione della situazione, così come concordemente richiesta dai seguenti partiti politici ed associazioni: P.C.I., P.S.I., P.L.I., P.D.I., M.S.I., associazione uomini cattolici, comitato civico. (12203).

RISPOSTA. — Nel richiamare la risposta fornita a precedente interrogazione sull'argomento, si fa presente che né la prima, né la seconda proposta di revoca presentata nei confronti del sindaco di San Gregorio Magno sono riuscite ad ottenere in tutto e tre le successive sedute consiliari, il *quorum* di voti della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, per cui non si è concretato — come già significato — il presupposto giuridico essenziale per legittimare l'esercizio, da parte del Governo, della facoltà prevista dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Comunque, la situazione del comune anzidetto, in effetti anormale per la scarsa funzionalità degli organi elettivi, forma oggetto

di attento esame da parte del prefetto di Salerno, per quegli interventi che si rendessero necessari, a norma di legge.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

ARENELLA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire, con energiche misure, presso la società S.E.D.A.C., perché questa proceda immediatamente ad attaccare l'energia elettrica presso tutte le imprese di costruzione che eseguono lavori nel comune di Marano (Napoli).

L'interrogante fa presente che decine di lavoratori sono da mesi sospesi dall'attività, e ciò per il fatto che le imprese del posto sono impossibilitate dalla mancanza di energia elettrica. (9174).

RISPOSTA. — Nel comune di Marano sorse una vertenza tra la società elettrica della Campania (S.E.D.A.C.) e la impresa edile Somace che, a suo tempo, ottenne l'appalto dal consorzio campano tra cooperative di produzione lavoro, per la costruzione delle palazzine I.N.A.-Casa nella località Arbusto di detto comune. La vertenza ebbe origine dalla mancata erogazione di forza motrice al cantiere di lavoro, dovuta all'insufficienza degli impianti della S.E.D.A.C. nella zona.

A seguito dell'intervento dell'amministrazione comunale, che ebbe lo scopo di evitare il minacciato licenziamento degli operai da parte dell'impresa edile, la predetta società elettrica riuscì a reperire i necessari chilowatt richiesti dalla ditta Somace, la quale, per altro, in attesa della costruzione del nuovo elettrodotto, provvide a sue spese a costruire un allacciamento provvisorio che consentì la continuazione a pieno ritmo dei lavori di costruzione delle palazzine con l'impiego di 61 operai.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
SCALFARO.

AUDISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno finora impedito di liquidare la pensione alla coltivatrice diretta Oggero Angela di anni 66, residente a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), regolarmente iscritta alla mutua coltivatori diretti con posizione n. 145; e se intenda intervenire per far rimuovere gli eventuali intralci burocratici, tenendo presente che l'interessata ha presentato fin dal 6 luglio 1959 regolare domanda di pensione alla previdenza sociale di Cuneo. (10454).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

RISPOSTA. — La sede dell'I.N.P.S. di Cuneo ha respinto la domanda di pensione presentata dalla signora Oggero Angela ai sensi della legge 26 ottobre 1959, n. 1047, in quanto la medesima non poteva far valere il requisito minimo di contribuzione previsto, per le domande presentate nell'anno 1959, dall'articolo 22 della citata legge n. 1047.

La reiezione della domanda di pensione è stata già notificata dall'I.N.P.S. all'interessata.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

AUDISIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano intervenire presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo, affinché provveda a far effettuare il collaudo dei lavori di ripristino effettuati dal signor Bagnis Pietro fu Giovanni Battista, residente in frazione Pianche di Vinadio (Cuneo).

Nel giugno 1957 il Bagnis subiva gravi danni in conseguenza di un'alluvione; in osservanza delle norme vigenti egli provvedeva per le opere di ripristino con una spesa di 620 mila lire, documentata al predetto ufficio con la istanza che ne chiedeva il rimborso, il quale però non può essere effettuato senza il previsto collaudo.

Stando così le cose il Bagnis, che è in pessime condizioni economiche, non può far fronte alle richieste dei suoi creditori. (11386).

RISPOSTA. — A favore dell'agricoltore indicato è stato già emesso dal dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo, competente per territorio, il decreto di liquidazione dei contributi concessigli a norma delle disposizioni del titolo I della legge 25 luglio 1957, n. 595.

Il provvedimento stesso trovasi attualmente all'esame dei competenti organi di controllo.

*Il Ministro dell'agricoltura e foreste:*  
RUMOR.

AUDISIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda far riesaminare la posizione del maresciallo maggiore a riposo Giuseppe Mascello, residente a Cuneo, viale Angeli, 24.

Fino all'8 settembre 1943 il predetto faceva parte dell'esercito italiano col grado di maresciallo ordinario presso il 33° reggimento fanteria con sede in Cuneo. Da quel giorno lasciò l'esercito per non piegarsi agli invasori tedeschi. Fu arrestato e rinchiuso nelle carceri di Cuneo prima e di Torino poi, dove rimase alcuni mesi. Ne uscì facendo domanda

di essere aggregato alla *Ghestapo*. Appena rimesso in libertà raggiunse le formazioni partigiane e con queste combatté la guerra di Liberazione. Finita la guerra, venne proposto per l'avanzamento al grado di aiutante di battaglia e nel 1949 il Ministero chiese informazioni al comando del distretto militare di Cuneo, il quale le fornì secondo quanto dichiararono militari che erano reduci dal campo di concentramento di Coltano.

La proposta di avanzamento venne così annullata; il parere si basò esclusivamente su motivi d'ordine pubblico ed è solo per questi che il maresciallo Mascello fu collocato a riposo d'autorità.

Da rilevare che, nello stesso periodo, il predetto ottenne la promozione a maresciallo capo e, successivamente, a maresciallo maggiore.

Inoltre, il maresciallo Mascello è stato recentemente decorato di medaglia di bronzo al valor militare. L'interessato non riesce a spiegarsi quali siano stati, allora, i veri motivi per non conferirgli la promozione ad aiutante di battaglia, promozione che egli ben meritava per il dovere compiuto e per aver mantenuto fede al giuramento prestato, come risulta dalla sua cartella personale giacente presso il distretto militare di Lecce.

L'interrogante ritiene conforme a giustizia un sollecito interessamento in merito. (11809).

RISPOSTA. — La proposta di promozione straordinaria per merito di guerra ad aiutante di battaglia per attività partigiana formulata nei riguardi del maresciallo maggiore Mascello Giuseppe venne decisa negativamente, nel 1950, in conformità del parere espresso dalla competente commissione ministeriale di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519.

Allo stato delle cose manca, comunque, la possibilità di riprendere in esame la proposta in questione sia perché la decisione adottata in proposito è definitiva, sia perché ai sensi della legge 22 dicembre 1952, n. 4415, la facoltà per l'amministrazione di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45 è venuta a cessare fino dal febbraio del 1954.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

AUDISIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati della inchiesta prefettizia nel comune di Oncino (Cuneo), disposta in seguito a denuncia presentata da un gruppo

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

di cittadini della località, nel mese di febbraio, per irregolarità amministrative.

Conosciute le delibere prese dal consiglio comunale di Oncino, quei cittadini esposero al prefetto di Cuneo le irregolarità di due deliberazioni consiliari, riguardanti pagamenti in favore di due assessori e di due consiglieri in carica per provviste di diversa natura da essi effettuate al comune.

Non tanto per la entità e gravità dei fatti denunciati, quanto perché la legge comunale dispone che i consiglieri in carica debbono astenersi dal prestare, a titolo oneroso, servizi a favore della comunità, l'interrogante ritiene che debba sempre essere salvaguardata la questione di principio, per un retto funzionamento degli istituti democratici.

Pertanto non si spiega il contegno del prefetto di Cuneo, il quale non ha ancora ritenuto di dover comunicare i risultati della disposta inchiesta ai firmatari degli esposti sulle citate irregolarità amministrative.

L'interrogante chiede di poter conoscere tali risultati e, nel contempo, desidera sapere se al prefetto di Cuneo si è fatto rilevare il suo non corretto comportamento. (12087).

RISPOSTA. — L'inchiesta in ordine a quanto segnalato da alcuni cittadini di Oncino, con esposto diretto alla prefettura di Cuneo, nei riguardi di quell'amministrazione comunale, è tuttora in corso.

Al termine degli accertamenti, non si mancherà di perseguire, nelle competenti sedi, le eventuali responsabilità che dovessero risultarne.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che non hanno finora permesso di liquidare la pratica di risarcimento danni di guerra in favore del signor Manassero Luca fu Antonio residente a Chiusa Pesio (Cuneo). Nel 1944 i nazi-fascisti provocarono, come al solito, gravi danni ai beni del Manassero e questi, nel giugno 1945, presentò domanda di risarcimento all'intendenza di finanza di Cuneo; la pratica assunse il n. 33673. Da allora non ebbe più notizie.

Il Manassero Luca è deceduto alcuni mesi or sono, e, pertanto, la liquidazione dei diritti spettanti dovrà essere effettuata agli eredi. (12180).

RISPOSTA. — Il signor Manassero Luca presentò in data 12 aprile 1954, e non nel giugno 1945, domanda di risarcimento per danni di guerra subiti al fabbricato rurale ed al bosco ceduo.

La pratica, completa delle informazioni fornite dal competente organo investigativo, trovasi in corso d'istruttoria e viene tenuta in evidenza per essere definita con la sollecitudine possibile.

*Il Sottosegretario di Stato: TESAURO.*

BARONTINI E ROMEO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza che al personale non di ruolo (operai ed impiegati) sfollati dall'amministrazione della difesa fino al 30 giugno 1956, in base alle norme contenute nella legge del febbraio 1955, n. 53, non fu concesso, all'atto della liquidazione della speciale indennità di licenziamento, l'assegno integratore di lire 5 mila mensili; per sapere, inoltre, se siano informati che gli interessati hanno prodotto regolare ricorso al Consiglio di Stato, il quale, nel luglio 1959, ha emesso giudizio a loro favorevole e deciso che l'amministrazione della difesa debba liquidare l'assegno integratore con i relativi arretrati; se siano a conoscenza, infine, del profondo malcontento esistente fra gli interessati, per il fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso, non sia stato ancora provveduto a definire la posizione amministrativa dei ricorrenti e di tutti coloro che si trovano in analoga posizione, causa le diverse valutazioni fra il tesoro e la difesa, in merito a chi deve mettere a disposizione i fondi necessari per effettuare il pagamento.

Gli interroganti chiedono pertanto un diretto e tempestivo interessamento dei ministri interrogati, perché vengano liquidati con sollecitudine gli interessati, come deciso dal Consiglio di Stato e, comunque, prima delle prossime feste di fine d'anno. (9812).

RISPOSTA. — È stato disposto che si provveda a riliquidare in favore dei dipendenti non di ruolo, cessati volontariamente dal servizio nel periodo 24 marzo 1955-30 giugno 1956, l'indennità di esodo tenendo conto dell'assegno integrativo mensile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

*Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.*

BARTOLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il motivo della soppressione dell'elettrotreno 531 in partenza da Parma alle 4,46 che, essendo in coincidenza a Bologna col direttissimo 529, consentiva ai viaggiatori dell'Emilia occidentale di poter raggiungere Roma in mattinata ed effettuare così il rientro in sede nella stessa giornata. (12397).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

**RISPOSTA.** — Con l'attivazione del nuovo orario, avvenuta il 29 maggio, il treno elettromotrice ET 531 non è stato soppresso, ma trasformato in treno con vettura rendendo originario da Parma, con partenza alle ore 4,41, il treno 529 Bologna-Roma.

Con la soluzione adottata non solo si è mantenuta la relazione Parma-Roma, data prima dall'ET 531, ma si è ripristinato il servizio diretto fra le due città, evitando il trasbordo a Bologna, con indubbio miglioramento nelle comunicazioni da Parma per oltre Bologna, verso Roma.

*Il Ministro:* FERRARI AGRADI.

**BERLINGUER, PINNA, PERTINI E FARALLI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali decisioni abbia preso o intenda prendere sul problema prospettato dalla camera di commercio di Sassari e da precedenti interrogazioni parlamentari, rispetto alla assunzione del piroscafo *Pace* dell'impresa marittima Ignazio Messina & C. al servizio della linea Porto Torres-Genova tenendo presente che, a quanto si dice, tale piroscafo sarebbe pronto per le prove di velocità e già sarebbero in corso trattative da parte di acquirenti stranieri. Per sapere se si proponga di risolvere, anche in altro modo ma con la necessaria urgenza, il problema del servizio marittimo quotidiano fra i sudetti porti. (12158).

**RISPOSTA.** — L'offerta di noleggio del piroscafo *Pace*, avanzata dall'armatore Ignazio Messina, è stata oggetto di attento esame al fine di realizzare il potenziamento della linea Genova-Porto Torres e di qualcuna delle altre linee marittime gestite dalla società Tirrenia.

La possibilità di utilizzare tale nave è stata tuttavia esclusa, poiché l'unità non è stata ritenuta idonea ad espletare il servizio al quale avrebbe dovuto essere adibita.

Si aggiunge che la soluzione del problema del servizio marittimo giornaliero tra Genova e Porto Torres è, in atto, subordinata al reperimento sul mercato di una nave di alte prestazioni da poter essere affiancata alla *Torres*, e cioè di una nave avente almeno requisiti di velocità tali da poter effettuare il collegamento nello stesso tempo della *Torres* senza compromettere l'efficienza del servizio.

L'assegnazione alla linea in questione di una unità non adeguata comporterebbe, infatti, numerosi inconvenienti, fra i quali la impossibilità di mantenere gli orari — ora fissati in coincidenza con i treni e con gli altri mezzi di comunicazione terrestre — e la prefe-

renza che senza alcun dubbio verrebbe data, dalla maggioranza dei viaggiatori, alla nave dalle migliori caratteristiche tecniche, e cioè alla *Torres*, la quale, pertanto, continuerebbe a svolgere, praticamente da sola quasi tutto il traffico della linea.

Si assicura infine che, nonostante l'esito infruttuoso delle ricerche finora effettuate, alla società Tirrenia è stato nuovamente chiesto di intensificare le ricerche stesse al fine di reperire una nave idonea ad essere affiancata alla *Torres* nella linea in questione.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

**BIGI E GORRERI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere il motivo per cui la pretura di Langhirano (Parma), da oltre sei mesi è senza titolare, cosa questa che provoca un precario funzionamento della stessa.

Gli interroganti chiedono, inoltre, che sia reso loro noto se tutto questo è collegato con l'intendimento circa una eventuale soppressione della pretura medesima, in base ad un riordinamento dei vari uffici giudiziari, comprese le preture, disposto da una commissione formata da parlamentari e rappresentanti della magistratura.

Se ciò corrispondesse a realtà gli interroganti chiedono che venga riesaminato il provvedimento, data l'importanza del capoluogo e la sua ubicazione centrale nei confronti di tutti gli altri comuni del mandamento, sia pure con eventuale ridimensionamento aggiornato ed adatto alle necessità di quel mandamento. (10766).

**RISPOSTA.** — Con provvedimento del 30 aprile 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, alla pretura di Langhirano è stato assegnato uno degli aggiunti giudiziari recentemente nominati.

Con nota del 20 maggio 1959, il presidente della corte d'appello di Bologna è stato invitato a disporre che il predetto magistrato assuma possesso del nuovo ufficio prima della registrazione del decreto.

Per quanto concerne poi la prospettata eventualità della soppressione della pretura di Langhirano, si fa presente che tutta la materia concernente le modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è attualmente devoluta all'esame della speciale commissione composta di parlamentari e di magistrati, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, contenente « delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e le piante organiche degli uffici giudiziari ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

Pertanto l'attività del Ministero di grazia e giustizia potrà esplicarsi soltanto dopo che la commissione anzidetta avrà esaurito i propri lavori, sulla scorta dei quali dovranno essere vagliate le esigenze specifiche che riflettono la conservazione o meno dei singoli uffici giudiziari secondo le circoscrizioni attuali.

*Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.*

**BIGNARDI E FERIOLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, analogamente a quanto già disposto per numerose province liguri, toscane e piemontesi, voglia disporre anche per le province dell'Emilia-Romagna la revisione generale dei castagneti da frutto a spese dell'amministrazione statale, accertando e iscrivendo sollecitamente a catasto le massicce variazioni in diminuzione conseguenti al grave depauperamento dei castagneti appenninici.

Gli interroganti rilevano che tale misura si impone per alleviare gli ingiustificati gravami fiscali che colpiscono i castagneti, oggi in grave crisi, nonché per un chiaro principio di perequazione che impone di dar corso anche nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo alle misure già adottate in altre numerose province. (12219).

**RISPOSTA.** — La revisione d'ufficio dei castagneti da frutto esistenti in alcune province liguri, toscane e piemontesi venne, a suo tempo, disposta in dipendenza del diffondersi — con carattere di gravità — di malattie specifiche del castagno: « cancro corticale » e « mal dell'inchiostro », con conseguente notevole variazione in diminuzione dei redditi di tale coltura. Questa amministrazione ha, recentemente, avuto modo di accertare che tali malattie si sono diffuse anche nei castagneti da frutto situati nella dorsale appenninica dell'Emilia-Romagna, assumendo carattere di particolare gravità in alcuni territori delle province di Modena e di Parma. A tale fenomeno sembra doversi, quindi, attribuire, il grave depauperamento segnalato.

In proposito, debbesi fare presente che in alcune province dell'Emilia, e precisamente in quelle di Bologna, di Modena e di Reggio Emilia, è, da tempo, già in corso una revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento di tutto il territorio; e ciò proprio allo scopo di eliminare il notevole divario attualmente esistente fra lo stato di fatto delle colture e le relative scritture censuarie. Nel corso di tale revisione straordinaria, estesa a tutte le colture si provvede, ov-

viamente, anche alla revisione sistematica dei castagneti da frutto.

Tuttavia — attesa la particolare situazione riscontrata nei castagneti da frutto della provincia di Modena in relazione alle accennate malattie specifiche di tale coltura — questo Ministero ha già disposto, fin dal 16 maggio 1960, che l'ufficio tecnico erariale di Modena provveda con urgenza — indipendentemente dalla revisione straordinaria in corso nella detta provincia — alla revisione d'ufficio — gratuita — del classamento di tutte le particelle a suo tempo qualificate castagneto da frutto, allo scopo di accertare, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, le variazioni in diminuzione prodottesi nel reddito imponibile dei castagneti stessi e di provvedere, al più presto possibile, all'aggiornamento delle scritture censuarie, al fine di consentire i conseguenti sgravi tributari.

Analogha disposizione è stata impartita all'ufficio tecnico erariale di Parma.

Nelle rimanenti province dell'Emilia-Romagna non risulta — almeno per ora — che le accennate malattie del castagno si siano diffuse in modo notevole.

Comunque, la coltura in parola vi è praticata solo su superficie limitata.

Questa amministrazione non mancherà, tuttavia, di estendere anche a queste altre province appenniniche la revisione straordinaria d'ufficio, già disposta per quelle di Bologna, di Modena, di Parma e di Reggio Emilia, nel caso che anche nei castagneti di dette province dovessero diffondersi, in misura rilevante, le malattie del cancro corticale e del mal dell'inchiostro.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

**BOLOGNA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di disagio in cui tuttora si trovano gli assegnatari, profughi giuliani, della tenuta Vittoria di Fossalon di Grado (Gorizia), e per conoscere quali passi intenda compiere presso l'ente per le Tre Venezie perché la situazione sia sollecitamente normalizzata.

Le difficoltà in cui si dibattono gli assegnatari sono causate particolarmente dalla mancata consegna, a completamento della stalla, di due capi di bestiame per cui l'ente in parola aveva assunto un preciso impegno ed in ordine alla quale il comitato consultivo dell'ente aveva avanzato formale proposta sin dall'ottobre 1958, approvata dal Ministero del-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

l'agricoltura il novembre successivo (secondo quanto risulta all'interrogante).

Ad un anno di distanza il completamento programmato delle stalle degli assegnatari è stato attuato parzialmente in altri comprensori dell'ente (Villotte, Dandolo, Roveredo), nei quali pure sono insediati quali assegnatari — in attuazione della legge del 1955, n. 240 — gli agricoltori giuliani profughi. Tale completamento non è stato invece attuato a Fossalon.

È questo fatto, insieme ad altri non pochi, che crea lo stato di disagio negli interessati non solo, ma rischia di compromettere la lungimirante e socialmente meritoria azione svolta dai governi democratici a favore dell'inserimento nella vita attiva della nazione di tanti profughi giuliani. (8662).

**RISPOSTA.** — Il ritardo nella consegna dei due capi di bestiame agli assegnatari della zona sud-bonifica Vittoria fu dovuto alla impossibilità, nella primavera-estate 1959, di reperire nella zona un sufficiente numero di bovine della razza Simmental aventi i requisiti richiesti per il tipo di allevamento desiderato.

Fu necessario, pertanto, ricorrere al mercato estero e i tecnici dell'ente nazionale per le Tre Venezie si orientarono sul mercato svizzero, ove fu possibile trovare capi selezionati ed a prezzi più vantaggiosi, beneficiando di un contributo di 700-800 franchi a capo.

Gli acquisti furono effettuati nel novembre dell'anno 1959 da una commissione composta, oltre che da personale dell'ente, da un funzionario del dipendente ispettorato agrario di Gorizia e da un assegnatario in rappresentanza dei profughi.

Per il completamento della dotazione a tutti i poderi della zona manca soltanto qualche decina di capi che sarà acquistata prossimamente sui mercati locali.

Quanto ad altri motivi di disagio, ai quali si accenna, questo Ministero non mancherà, se l'interrogante medesimo vorrà precisarli, di fornire ogni utile ed esauriente chiarimento in proposito.

*Il Ministro:* RUMOR.

**BOLOGNA.** — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di ovviare al disagio in cui sono venuti a trovarsi circa due mila capifamiglia, dei quali almeno 600 inabili al lavoro per età o per condizioni fisiche, in

seguito alla decisione presa di ridurre la misura del sussidio giornaliero percepito in qualità di profughi.

È da notare che i profughi ricoverati nei vari campi del centro di raccolta di Trieste fino al 1° aprile (data in cui detta decisione ebbe applicazione) a cominciare dal luglio del 1956, in considerazione della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi i connazionali rimpatriati e sistemati nei vari campi del territorio triestino e in considerazione anche del particolare disagio economico del territorio medesimo, godettero di un trattamento assistenziale che li parificava ai profughi sistemati fuori campo, come è previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 173.

Come si è detto, a partire dal 1° aprile, il sussidio giornaliero viene a diminuire di lire 85, con grave disagio non solo dei capifamiglia specificatamente colpiti, ma anche delle loro famiglie. Il provvedimento ha provocato vivo malcontento, com'era naturale prevedere.

L'interrogante chiede il ripristino dei benefici accordati a suo tempo ed in vigore anteriormente al 1° aprile 1960. (12065).

**RISPOSTA.** — Col passaggio all'amministrazione italiana dell'ex Territorio Libero di Trieste, questo Ministero ritenne, in via temporanea e per esigenze contingenti, di mantenere ai profughi di guerra, residenti a Trieste, la stessa assistenza goduta in passato.

Tale assistenza, diversa da quella che veniva attuata a favore dei profughi residenti nelle altre zone del territorio nazionale, accordava lo stesso sussidio di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, tanto a coloro che erano ricoverati nei centri di raccolta, che ai profughi, i quali già avevano una propria sistemazione alloggiativa.

Con l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 173, e col progressivo normalizzarsi della situazione di Trieste, non è stato più possibile mantenere questa disparità di trattamento, la cui spesa incideva sensibilmente sui fondi di bilancio per l'assistenza ai profughi di guerra, e che ha provocato continui rilievi da parte della Corte dei conti nell'esercizio del controllo di legittimità delle spese.

Infatti, non esiste un provvedimento legislativo che preveda un particolare e diverso trattamento assistenziale ai profughi ricoverati nei centri di Trieste, ai quali compete il sussidio previsto dagli articoli 9 e 10 della

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

legge 137, e non quello dell'articolo 3 della legge stessa, spettante ai profughi assistiti fuori campo.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

**BUFFONE.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere in che misura sia stato finora realizzato il programma relativo alla costruzione degli asili infantili nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e se, in un prossimo futuro, ritenga possibile l'estensione dei benefici statali di che trattasi ai comuni più poveri, con popolazione superiore ai 5 mila abitanti. (11908).

**RISPOSTA.** — Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha finora approvato tre programmi di intervento per la costruzione di asili infantili, a cura della Cassa, con il sistema dei cantieri di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

Tali programmi prevedono rispettivamente la costruzione di 264, 541, 582 asili.

Per quanto in particolare riguarda i primi due programmi, al 30 aprile 1960 la situazione era la seguente:

	Primo programma	Secondo programma
Asili programmati . . . . .	264	541
Progetti approvati . . . . .	180	161
Progetti in corso di approvazione . . . . .	9	24
Provvedimenti di concessione emessi . . . . .	168	122
Asili ultimati od in costruzione . . . . .	167	69

Per gli asili compresi nel terzo programma la Cassa ha già provveduto a trasmettere a tutti gli enti gestori, segnalati dalle competenti prefetture, le istruzioni relative agli adempimenti da eseguire, nonché gli schemi di progetto-tipo da adottare per l'elaborazione dei singoli progetti esecutivi.

Risulta che diversi enti gestori hanno in corso l'elaborazione del progetto ed alcuni lo hanno già presentato all'ufficio provinciale del lavoro, per il successivo inoltrare alla Cassa.

Come è noto, in questo settore di interventi la Cassa opera in particolari condizioni di difficoltà, sia per la natura degli enti gestori (piccoli comuni o parrocchie), sia per il frazionamento degli interventi (terreno a carico dell'ente gestore, cantiere di lavoro a carico del Ministero del lavoro e le restanti opere a carico della Cassa). Nonostante ciò la Cassa

provvede a fornire una continua assistenza agli enti gestori.

Per quanto concerne la costruzione degli asili nei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, si fa presente che, come è noto, l'articolo 13 della legge 18 luglio 1959, n. 555, autorizza tali interventi anche a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri:*  
TAMBRONI.

**BUSETTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — poiché tendono a moltiplicarsi i ricorsi che coltivatori diretti sono costretti ad avanzare presso le giunte provinciali amministrative per annullare gli accertamenti effettuati dai comuni circa l'applicazione della tassa sui passi carrabili — le precise condizioni per le quali è accertabile l'esistenza di passi carrabili che ricadano in quelle previste dall'articolo 195 del testo unico sulla finanza locale. (12204).

**RISPOSTA.** — Devesi premettere che per i passi carrabili — intendendo come tali quelli costruiti attraverso i marciapiedi o le strade « allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi » — l'articolo 195, ultimo comma del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, prevede una speciale tassa inferiore a quella relativa alle occupazioni permanenti.

Stando alla lettera della richiamata norma, per far luogo all'applicazione del tributo è necessario soltanto:

1°) che si tratti di passi carrabili veri e propri e non di semplici passaggi pedonali;

2°) che siano fatte opere permanenti sul suolo stradale allo scopo di accedere con veicoli agli edifici ed ai fondi.

È, perciò, sufficiente alla individuazione del passo carrabile il solo presupposto della destinazione al transito dei veicoli, siano questi a trazione animale o meccanica, senza alcuna distinzione tra fondi rustici ed urbani, tra passi carrabili necessari e non necessari, unici e plurimi.

La legge, in proposito, non dà adito ad alcun dubbio ed, in conseguenza, non sembra possano sorgere concrete difficoltà di applicazione della norma.

Le controversie cui ci si riferisce, con molta probabilità, sono quelle insorte per ottenere, in base a disposizioni ministeriali emanate con circolare del 12 settembre 1932, n. 27229, l'esclusione dal pagamento del tri-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

buto per i passi carrabili unici ed indispensabili per accedere al fondo.

L'interrogazione sembra, quindi, rivolta ad avere conferma del contenuto di tale circolare con la quale, più per ragioni di equità che di stretto diritto, questo Ministero ritenne, in sede di prima applicazione del testo unico per la finanza locale già citato, di escludere l'applicabilità del tributo di cui trattasi per il solo passo carrabile reso indispensabile per l'accesso al fondo.

Tale avviso fu, per lungo tempo, confermato anche dagli organi contenziosi, ma essendo recentemente mutato, al riguardo, l'indirizzo della giurisprudenza, orientata, ormai, per la più rigida interpretazione della legge (veggasi, fra le altre, la decisione in data 24 dicembre 1956, n. 86754, della commissione centrale delle imposte — sezione speciale tributi locali), questa amministrazione ritiene opportuno astenersi dal fornire precisazioni sul particolare argomento, lasciando che le singole questioni vengano risolte nella competente sede contenziosa.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

BUSETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo pensiero — poiché da parte di diverse amministrazioni comunali si insiste a non tenere conto di quanto è disposto dall'articolo 133 del testo unico per la finanza locale, modificato alla lettera a) dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta sui cani esclusivamente adibiti alla custodia degli edifici rurali — in merito all'applicazione dell'articolo citato e ai requisiti richiesti per ottenere l'esenzione; nonché per sapere se non ravvisi l'opportunità d'impartire una chiara disposizione che non ammetta dubbi sulla retta interpretazione della legge e renda semplice l'accertamento dei requisiti, evitando interpretazioni capziose e spese inutili per i coltivatori aventi diritto all'esenzione. (12205).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 133, lettera a) del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dal decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, l'esenzione dall'imposta sui cani può essere concessa, soltanto, per i cani esclusivamente adibiti alla custodia degli edifici rurali.

Di conseguenza, nessun dubbio può sorgere circa l'applicabilità del beneficio fiscale di cui trattasi per i cani tenuti a scopo di custodia di case coloniche e simili, situate in

aperta campagna e, comunque, lontano dai centri abitati; è evidente, infatti, che, in tali casi, il cane viene tenuto esclusivamente per lo scopo previsto dalla legge, e cioè per la custodia dell'edificio rurale.

Qualche dubbio in ordine all'applicabilità dell'esenzione in parola è, invece, sorto nel caso di cani adibiti alla custodia di edifici situati all'interno di centri rurali ed al riguardo, numerosi quesiti sono stati rivolti a questo Ministero, che si è sempre espresso nel senso che l'esenzione spetta, in ogni caso, ai cani adibiti alla custodia di edifici che rivestono i caratteri della ruralità, previsti dall'articolo 4 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, per l'esecuzione della legge sui fabbricati — ora articolo 71 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 — e dall'articolo 41 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, per la riscossione delle imposte di consumo, indipendentemente dal fatto che i fabbricati stessi siano o no situati lontano dai centri abitati.

Tale precisazione è stata, però, sempre fornita a titolo puramente orientativo, in quanto questa amministrazione non ha alcuna facoltà di impartire disposizioni vincolative dell'autonomo potere di accertamento degli enti locali, contro il cui operato, del resto, la legge contempla il ricorso alle competenti commissioni amministrative.

Si dà, comunque, assicurazione che questa amministrazione, qualora venisse interessata dalle prefetture o dalle singole amministrazioni comunali su quesiti di specie, non mancherà di fornire, come per il passato, gli opportuni chiarimenti.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

CALABRÒ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda intervenire perché la pessima qualità degli zolfanelli da cucina — quanto di più deteriore esista sul mercato mondiale — venga funzionalmente migliorata. (12288).

RISPOSTA. — I fiammiferi solforati rappresentano, indubbiamente, un tipo quanto mai popolare che, all'estero, è quasi del tutto scomparso essendo stato sostituito dai fiammiferi paraffinati tipo svedese. In Italia tale sostituzione non si è verificata per il maggior costo dei paraffinati, ed i fiammiferi solforati sono rimasti il tipo preferito dalle classi meno abbienti, dato che il prezzo di vendita di una scatola di 100 fiammiferi solforati è di lire 15.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

mentre allo stesso prezzo si acquista una scatola di 50 fiammiferi tipo svedese.

Il controllo tecnico della produzione dei fiammiferi è demandato ad una apposita commissione, istituita ai sensi dell'articolo 12 delle norme di esecuzione annesse al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, composta da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, da un ingegnere degli uffici tecnici di finanza e da un rappresentante del consorzio fiammiferi. Dai verbali di detta commissione, che esercita un controllo continuo sulla produzione dei fiammiferi, sia mediante il prelevamento dei campioni, sia con saltuari sopralluoghi presso le fabbriche, si è rilevato che, effettivamente, sono stati in passato mossi rilievi ad alcune fabbriche di solforati che hanno portato o alla distruzione di intere partite del prodotto non efficiente, o all'applicazione di sanzioni pecuniarie. In questi ultimi tempi, la stessa commissione ha, per altro, segnalato un notevole miglioramento nella qualità dei solforati, presso tutte le fabbriche. Indice indiretto di tale situazione, è l'aumento del consumo dei solforati che rappresenta il 30 per cento di quello totale dei fiammiferi e che nel periodo dal 1° luglio 1959 all'aprile 1960, rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, è passato da 10 miliardi e 779 mila a 10 miliardi e 864 mila unità. Né, in questi ultimi tempi, si sono raccolte lagnanze da parte del pubblico, mentre, in passato, parecchie lamentele venivano rivolte all'amministrazione finanziaria.

Tuttavia, in relazione a quanto segnalato, non si è mancato di interessare sia la commissione succitata, perché continui ad esercitare la più oculata vigilanza, sia il consorzio fiammiferi perché ponga allo studio adeguati miglioramenti qualitativi, soprattutto per quel che concerne il confezionamento del prodotto.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

CALASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se conosca la richiesta fatta dalla gestione I.N.A.-Casa di Lecce, agli inquilini della palazzina n. 6, del rione Santa Rosa di quella città, concessa a riscatto, di iniziare il pagamento del canone dal 1° settembre 1959, e se non creda d'intervenire perché detto pagamento possa avere inizio dal 31 dicembre 1959.

A parere dell'interrogante la domanda degli inquilini è pienamente giustificata, oltretutto dalla loro povertà che non consente pagamenti retroattivi, dalle note circostanze che

furono anche causa di agitazione e cioè, che gli appartamenti in questione furono occupati ed abitati privi di acqua e di luce, che alcuni godono di questi servizi solo da qualche mese e che molti ne sono ancora sprovvisti. Situazione questa creatasi certamente non per colpa degli inquilini interessati, i quali comunque dovettero assoggettarsi, perché o sfrattati dalle vecchie abitazioni o per non affrontare altre spese per nuovi impegni coi vecchi padroni di casa. (9791).

RISPOSTA. — Gli alloggi di cui trattasi furono consegnati in data 1° agosto 1959 soltanto a seguito delle vivissime insistenze delle autorità locali e degli interessati, i quali esplicitamente dichiararono di essere disposti ad accettare gli alloggi nello stato in cui si trovavano pur di prenderne subito possesso.

Di conseguenza i consegnatari degli appartamenti dovettero attendere qualche giorno prima di poter utilizzare l'acqua dovendosi completare il lavaggio delle condotte.

Per l'allacciamento elettrico delle abitazioni, della cui mancanza gli assegnatari erano perfettamente edotti, tanto è vero che hanno rilasciato apposita dichiarazione di benessere, sia la gestione I.N.A.-Casa sia le autorità locali non hanno mancato di svolgere ogni possibile interessamento, ottenendo entro breve tempo, dalla società erogatrice, un allacciamento provvisorio senza alcun onere a carico degli assegnatari.

Circa la corresponsione dei canoni, la gestione I.N.A.-Casa, alla quale erano già state segnalate le difficoltà economiche degli assegnatari, non potendo ormai modificare la decorrenza del 1° settembre 1959 dei canoni stessi, stabilita nei contratti di assegnazione regolarmente registrati, allo scopo di andare incontro alle esigenze dei lavoratori interessati, ha dato disposizione al proprio incaricato regionale perché provveda, d'intesa con gli interessati, a proporre il pagamento degli eventuali canoni insoluti afferenti il periodo 1° settembre 1959-31 dicembre 1959, dilazionato in 24 rate mensili.

Tale rateizzazione, che è il massimo che possa essere fatto, rappresenta una ulteriore rilevante agevolazione nei confronti degli assegnatari.

*Il Sottosegretario di Stato:* PEZZINI.

CALVARESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Ascoli Piceno ha vietato l'affissione e la diffusione di un manifesto dell'A.N.P.I. rievocante il sacrificio di due eroici parti-

giani, Marini, e Rabitti, fucilati dai fascisti il 1° maggio 1944.

Poiché nell'ordinanza prefettizia si motiva tale decisione con l'assurdo pretesto di eventuale turbamento dell'ordine pubblico e considerato che alcuni giorni prima erano stati affissi, sempre nella stessa città, numerosi manifesti del M.S.I. di contenuto dichiaratamente fascista e provocatorio, senza che il prefetto di Ascoli Piceno e gli organi di polizia intervenissero, l'interrogante chiede di sapere se, a seguito della formazione dell'attuale maggioranza governativa i prefetti della Repubblica siano stati invitati ad adottare misure repressive delle libertà costituzionali nei confronti dei partiti di opposizione e delle organizzazioni antifasciste ed a favorire, in spregio delle leggi vigenti e della Costituzione, l'esaltazione più sfacciata e tracotante del passato regime. (12051).

RISPOSTA. — Le ragioni che indussero il prefetto di Ascoli Piceno ad adottare il provvedimento di divieto di diffusione e di affissione del manifesto dell'A.N.P.I. sono da porre in relazione alla particolare situazione locale. In effetti, le gravi espressioni di tono polemico enunciate nel manifesto — rievocativo, è vero, della nobilissima figura dei due martiri Rabitti e Marini, ma sostanzialmente diretto a trarne motivo di irriverente speculazione politica — avrebbero contribuito certamente ad inasprire i contrasti che si erano determinati in quel capoluogo, sia nel corso della recente crisi governativa e più ancora dopo il dibattito parlamentare.

I partiti di estrema sinistra avevano di fatto determinato una situazione particolarmente tesa con il conseguente pericolo di provocare concrete reazioni da parte dei partiti di opposta tendenza e di diversa opinione.

D'altro canto nemmeno è da sottovalutare la circostanza che lo stampato in questione sarebbe stato affisso in coincidenza con manifestazioni e raduni indetti per il successivo 1° maggio.

L'asserzione secondo cui sarebbero stati precedentemente consentiti manifesti del M.S.I. di contenuto dichiaratamente fascista e provocatorio non risulta confermata, poiché detto movimento, si è limitato solo a fare affiggere il 26 aprile 1960 come nei decorsi anni, un unico manifesto col quale si annunciava la celebrazione di un ufficio funebre in memoria di Benito Mussolini e dei caduti della repubblica sociale italiana.

Ed in proposito è opportuno rilevare che, sebbene in tale occasione lo stesso M.S.I. si

fosse proposto, al termine della funzione, di effettuare un corteo per la deposizione di una corona al monumento dei caduti in guerra, le autorità di pubblica sicurezza non ritennero, per ragioni di ordine pubblico, di autorizzare il preannunziato corteo.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

CALVARESI, — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Ascoli Piceno ha ritenuto di nominare un commissario prefettizio all'ospedale di San Benedetto del Tronto, sottraendo al consiglio di amministrazione dell'ente stesso ed al consiglio comunale la possibilità di decisioni relative al potenziamento ed al miglioramento delle attrezzature e dei servizi ospedalieri.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se risulti vero quanto è stato affermato nel corso del dibattito avvenuto nel consiglio comunale di San Benedetto del Tronto ed ampiamente riferito dalla stampa locale circa una precisa richiesta da parte di una corrente della democrazia cristiana per la nomina del commissario prefettizio, richiesta prontamente accolta dal prefetto di Ascoli Piceno, allo scopo di impedire soluzioni diverse non gradite a certi dirigenti locali del partito democratico cristiano. (12173).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ospedale civile Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto è costituito di 5 componenti, tre dei quali hanno rassegnato le dimissioni.

Il prefetto ha rivolto sollecitazioni, sia verbalmente che per iscritto, al sindaco di quel comune, per la nomina dei componenti di competenza del consiglio comunale in sostituzione di quelli dimissionari.

Non essendo intervenuta la nomina stessa e dovendo presumersi che essa non sarebbe stata imminente, il prefetto, in considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione non era più in grado di funzionare, per aver perduto oltre la metà dei propri componenti, ha dovuto nominare — per la temporanea gestione dell'opera pia — un commissario nella persona del vice prefetto. La durata dell'incarico è stata limitata a due mesi, tempo ritenuto sufficiente perché il consiglio comunale possa provvedere, per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, alla nomina dei componenti di sua competenza.

Il prefetto rende noto che non vi sono state interferenze di natura politica per la nomina del commissario prefettizio, e che la

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

nomina stessa è stata determinata, come suesposto, dalla necessità di porre l'opera pia in grado di poter funzionare.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**CAMANGI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali decisioni egli intenda adottare circa la posizione dei sergenti in servizio presso lo stabilimento militare di pena di Gaeta (Latina), i quali vincitori del concorso previsto dalla circolare del 1955 n. 498 indetto con la circolare del 27 agosto 1958, n. 23038/79/S, e ammessi alla prima rafferma di un anno con decorrenza dal 1° ottobre 1958, attendono ora la promozione al grado di sergente maggiore e l'ammissione alla seconda rafferma biennale.

L'interrogante richiama, in proposito, l'attenzione del ministro sul fatto che si tratta di elementi quasi tutti con carico di famiglia, per i quali l'incerta attesa dell'invocato provvedimento costituisce motivo di grave preoccupazione, circostanza umana dalla quale non sembra che la decisione possa eventualmente prescindere, anche nello stesso interesse della buona efficienza del servizio. (11643).

**RISPOSTA.** — Quanto prospettato non riguarda solo i pochi sergenti in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, ma è comune a tutta la categoria dei sergenti dell'esercito che hanno maturato le condizioni per essere promossi al grado di sergente maggiore.

L'inconveniente è dovuto alle esuberanze esistenti nell'organico complessivo dei sottufficiali quale stabilito per legge; esuberanze che hanno determinato il blocco delle nuove ammissioni in servizio permanente dei sergenti maggiori in rafferma e, conseguentemente, delle promozioni dei sergenti a tale grado.

Un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente il riordinamento degli organici degli anzidetti sottufficiali, è in atto alle deliberazioni della Commissione difesa della Camera. L'emanazione del provvedimento, che si spera sollecito, consentirà di definire ogni situazione in sospenso, tra quella segnalata, dei sergenti.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CAPRARA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione alla risposta data il 6 febbraio 1960 alla interrogazione n. 10166 dal ministro della marina mercantile, a quale ente spettò il recupero delle salme dei marittimi componenti l'equi-

paggio del piroscafo *Santa Lucia* affondato il 24 luglio 1943 per fatto di guerra nelle acque di Ventotene (Latina) e disponga di conseguenza le operazioni di recupero come i familiari legittimamente chiedono. (2436, già orale).

**RISPOSTA.** — La raccolta delle salme dei caduti in guerra non è stata mai estesa, né sembra possa esserlo, al recupero di navi affondate.

Anche a voler prescindere dalle speciali attrezzature, indispensabili per tali lavori, sta di fatto che il recupero delle navi affondate presenta enormi, ed il più delle volte insormontabili difficoltà di realizzazione.

Questa amministrazione, per altro, è costantemente intervenuta quando, con il relitto, sono venute alla luce salme di caduti, per dare ad esse degna sepoltura e tributare loro gli onori dovuti.

*Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.*

**CARRASSI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia relativa al trasferimento da Rieti della scuola allievi sottufficiali, che trova conferma nel fatto che la richiesta di alcuni ufficiali, che desideravano prestar servizio in detta scuola, è stata respinta proprio con la motivazione del prossimo trasferimento, e nel fatto che sembra già disposto — con la tattica della gradualità — il trasferimento di uno dei due battaglioni della scuola.

Poiché non sussistono ragioni giustificative per tale trasferimento e poiché la città di Rieti ha già subito le conseguenze di altri fattori economici regressivi, s'impongono — se le notizie fossero esatte — opportuni ripensamenti. (11720).

**RISPOSTA.** — La notizia, relativa al trasferimento da Rieti della scuola allievi sottufficiali specializzati e del mancato accoglimento, per tale motivo, di domande di ufficiali aspiranti a prestare servizio presso la scuola stessa è assolutamente priva di fondamento.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CARRASSI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi irregolarità amministrative che si ripetono nel comune di Leonessa, con l'avallo della prefettura di Rieti e grazie anche alla indebita e immorale pressione di personalità politiche.

L'interrogante fa presente che il comune di Leonessa trovasi in lite pendente dal 1956, con la ditta Bosi in ordine ai rapporti con-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

trattuali derivanti dalla vendita di un bosco valutato 148 milioni (di cui solo 35 versati a tutt'oggi): la relativa vertenza giudiziaria è all'esame del tribunale di Rieti.

Come è noto, l'articolo 6 dello schema di capitolato d'appalto, le cui norme sono rese obbligatorie dal decreto ministeriale del 4 novembre 1957 in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, statuisce che « non possono essere ammessi alle gare coloro che abbiano in corso contestazioni con l'ente proprietario per altri contratti del genere ».

A prescindere dal fatto che la ditta Bosi ha successivamente avuta l'assegnazione del bosco Cambio, primo lotto (le cui ultime due rate non sono state pagate tanto da costringere il comune a fare atto di ingiunzione a cui la ditta ha avanzato opposizione), l'interrogante desidera richiamare l'attenzione su due gravi circostanze:

1°) con delibera del 25 luglio 1959, n. 125, è stato posto all'asta il bosco Vallonina, primo lotto, sezione B, e a detta asta — malgrado norme del capitolato — è stata invitata la ditta Bosi.

La delibera viziata è stata approvata dalla prefettura; il presidente dell'asta non ha tenuto conto del citato articolo 6 del capitolato e la ditta Bosi è risultata il 9 aprile 1960 aggiudicataria.

Malgrado l'esplicito richiamo al rispetto delle norme giuridiche fatto dal consiglio comunale in data 10 aprile 1960, con l'approvazione di un ordine del giorno, malgrado gli articoli di stampa, malgrado gli interventi diretti presso la prefettura fatti da cittadini di Leonessa, in data — pare — 27 aprile 1960 la prefettura di Rieti ha vistato il contratto, viziato da patente illegalità.

Insistenti sono le voci relative a pressanti interventi esercitati sulla prefettura stessa al fine di ottenere tale decisione.

Per riparare, sia pure in ritardo, a tale situazione, l'interrogante desidera sapere se il Governo intenda avvalersi con urgenza della facoltà di intervenire di ufficio, a norma dell'articolo 6 della legge comunale e provinciale, per annullare l'atto della prefettura di concessione del visto di esecutorietà evidentemente viziato;

2°) gli amministratori del comune di Leonessa, nella già citata riunione del consiglio del 10 aprile 1960 — in assenza di alcuni consiglieri — hanno proposto e fatta approvare una nuova deliberazione di licitazione

privata tra due ditte — tra cui ancora la ditta Bosi — per la vendita del bosco Cambio, secondo lotto.

L'interrogante desidera sapere se il Governo intenda intervenire per annullare anche tale atto ed infine, desidera conoscere le risultanze di una necessaria indagine volta ad appurare le origini di tale situazione e le pressioni che l'hanno determinata, nonché l'elenco completo di tutte le vendite dei boschi (ed i relativi importi) effettuati dal 1950 ad oggi dal comune di Leonessa, e i nominativi delle ditte aggiudicatrici. (11868).

RISPOSTA. — Avverso gli atti della vendita alla ditta Bosi del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco Vallonina primo lotto, sezione B, di proprietà del comune di Leonessa, è stata recentemente prodotta a questo Ministero, da alcuni cittadini di quel comune, una denuncia per annullamento ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La cennata denuncia, attualmente in fase istruttoria, dovrà essere sottoposta al parere del Consiglio di Stato prescritto dal menzionato articolo 6; parere che investirà, di riflesso, anche le censure mosse dall'interrogante alla deliberazione concernente una nuova licitazione privata indetta dal comune ed autorizzata dal prefetto, essendo esse analoghe a quelle poste a fondamento della denuncia di cui innanzi.

Non si ritiene, pertanto, opportuno che siano, almeno per il momento, promossi particolari interventi sulla questione, anche perché gli atti della detta licitazione privata potrebbero formare oggetto di gravame nella competente sede.

Si soggiunge che nessuna pressione è stata esercitata in merito alla questione stessa nei confronti della prefettura di Rieti, come è reso palese dal fatto che quell'ufficio ha recentemente negato l'approvazione ad un contratto intervenuto tra il comune e la ditta Bosi (aggiudicataria di un lotto boschivo a seguito di licitazione privata) essendo stato prodotta, frattanto, una offerta sensibilmente migliore.

Si allega, infine, il richiesto elenco di tutte le vendite dei boschi (con i relativi prezzi di aggiudicazione) effettuate dal 1950 ad oggi dal comune di Leonessa, con l'indicazione dei nominativi delle ditte aggiudicatrici.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

## Elenco dei boschi di proprietà del Comune di Leonessa venduti dal 1950 ad oggi.

NUMERO	DENOMINAZIONE DEL BOSCO	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA DI AGGIUDICAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO	PREZZO DI AGGIUDICAZIONE	NOTE
1	Valle Pagana, 1° lotto	Bosi Giuseppe	29 marzo 1950.	26.000.000	Convenzione 1950.
2	Valle Pagana, 2° lotto	Bosi Giuseppe	—	—	} Concessione di cui alla convenzione con il Comune del 1950 — Prezzo in contestazione.
3	Vallonna, 5° lotto	Bosi Giuseppe	2 febbraio 1952 — Pub. Inc.	9.350.000	
4	Valle Pagana, 4° lotto	Rossi Michele	Cond. Verg.	12.500.000	
5	Valle Pagana, 5° lotto	Abbate Giuseppe	13 febbraio 1952 — Pub. Inc.	6.572.000	
6	Fusciello, 1° lotto	Capotosti & Venturi	Cond. Verg.	8.200.000	
7	La Pelosa, 1° lotto	Bosi Giuseppe	1° marzo 1952 — Pub. Inc.	12.300.000	
8	Fusciello, 2° lotto	Bosi Giuseppe	22 giugno 1952 — Trattativa privata.	8.000.000	Conv. 1950 — Deliberazione 90 dell'11 giugno 1952 — Cont. Vis. 25 giugno 1952, n. 14812.
9	Valle Pagana, 3° lotto	Lazzarotto Francesco	27 giugno 1952 — Pub. Inc.	12.300.000	Deliberazione 70 del 12 maggio 1952 — Cont. Vis. 4 luglio 1952, n. 15248.
10	La Pelosa, 3° lotto	Lazzarotto Francesco	27 giugno 1952 — Pub. Inc.	8.000.000	Deliberazione 86 del 25 giugno 1952 — Cont. Vis. 28 agosto 1952, n. 20036.
11	La Pelosa, 2° lotto	Abbate Giuseppe	27 luglio 1952 — Trattativa privata.	23.660.000	Deliberazione 26 del 14 marzo 1953 — Cont. Vis. 3 agosto 1953, n. 22079.
12	Corno, 2° lotto, Sezione 2ª	Troiani Pasquale	22 luglio 1953 — Pub. Inc.	13.000.000	Deliberazione 25 del 14 marzo 1953 — Cont. Vis. 3 agosto 1953, n. 24524.
13	Corno, 2° lotto, Sezione 1ª	Scopigno Tullio	23 luglio 1953 — Pub. Inc.	18.200.000	Deliberazione 164 del 30 luglio 1953 — Cont. Off. Segr.
14	Corno, 2° lotto, Sezione 3ª	Abbate Giuseppe	27 ottobre 1953 — Pub. Inc.	12.200.000	Deliberazione 15 del 15 febbraio 1955 — Cont. Off. Segr.
15	Costa Belluccia	Cervelli Nicandro	4 aprile 1955 — Pub. Inc.	9.230.000	Deliberazione 14 del 15 febbraio 1955 — Cont. Vis. 21 aprile 1955, n. 8441.
16	Corno, 2° lotto, Sezione A	Bosi Trieste	11 giugno 1955 — Pub. Inc.	3.600.000	Deliberazione 182 del 26 settembre 1955 — Cont. Off. Segr.
17	Corno, 2° lotto, Sezione B	Nicolai Elio	4 novembre 1956 — Pub. Inc.	25.500.000	Deliberazione 182 del 26 settembre 1955 — Cont. Off. Segr.
18	Corno, 2° lotto, Sezione C	Nicolai Elio	4 novembre 1956 — Pub. Inc.	6.800.000	Deliberazione 182 del 26 settembre 1955 — Cont. Off. Segr.
19	Fontanelle	Nicolai Elio	4 novembre 1956 — Pub. Inc.	22.125.000	Deliberazione 182 del 26 settembre 1955 — Cont. Off. Segr.
20	Macchia Porrara	Lazzarotto Francesco	19 novembre 1956 — Trattativa privata.	7.500.000	Deliberazione 24 del 29 agosto 1956 — Cont. Off. Segr.
21	Cornillo	Lazzarotto Francesco	24 agosto 1957 — Pub. Inc.	43.550.000	Deliberazione 154 del 22 luglio 1957 — Cont. Off. Segr.
22	Prato Pecoraro	Lazzarotto Francesco	3 aprile 1958 — Licitazione privata.	4.451.000	Deliberazione 50 del 4 marzo 1958 — Cont. Off. Segr.
23	Sportello-Casale Ferroni	Lattanzi Mario	4 aprile 1958 — Licitazione privata.	3.810.000	Deliberazione 48 del 4 marzo 1958 — Cont. Off. Segr.
24	Monte Cambio, 1° lotto	Bosi Domenico e F.	6 maggio 1958 — Trattativa privata.	28.760.000	Deliberazione 77 del 27 aprile 1958 — Cont. Off. Segr.
25	Pago	Fratelli Battisti	10 giugno 1958 — Trattativa privata.	23.350.000	Deliberazione 49 del 4 marzo 1958 — Cont. Off. Segr.
26	Coste Maglio	D'Appollonio Giuseppe	27 settembre 1958 — Pub. Inc.	—	Deliberazione 140 del 12 luglio 1958 — Cont. Off. Segr.
27	Vallonna, 1° lotto Sezione A	Nicolai Elio	26 ottobre 1959 — Trattativa privata.	—	Deliberazione 177 del 15 ottobre 1959 — Cont. Off. Segr.
28	Vallonna, 1° lotto Sezione B	Bosi Trieste	9 aprile 1960 — Licitazione privata.	—	Deliberazione 43 del 24 marzo 1960 — Cont. Off. Segr.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

**CASTAGNO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda di dover richiamare l'attenzione dell'« Enpas » sulla ormai accertata esigenza della istituzione di un ambulatorio dell'ente, convenientemente attrezzato per l'assistenza sanitaria agli assicurati e familiari, nella città di Pinerolo (Torino), dove risiedono parecchie migliaia di dipendenti e di pensionati statali a distanza di 40 chilometri da Torino, sede dell'attuale più vicino centro sanitario. In mancanza di un ambulatorio proprio e di assistenza diretta, gli assistiti di Pinerolo chiedono che l'« Enpas » stabilisca almeno delle opportune convenzioni con i locali ospedali per le indispensabili cure ambulatoriali. (11522).

**RISPOSTA.** — La direzione generale dell'« Enpas », interessata da questo Ministero, ha comunicato con rincrescimento che la richiesta dei dipendenti e pensionati statali di Pinerolo non può, nonostante ogni benevola predisposizione, trovare l'auspicato accoglimento.

Infatti, a parte la circostanza che la consistenza numerica della popolazione assistibile residente nell'ambito del comune non è tale da poter giustificare l'onere finanziario cui sarebbe sottoposto l'ente per l'allestimento e la gestione del provvedimento richiesto, è da far rilevare che l'assistenza diretta ambulatoriale, rivestendo carattere prettamente facoltativo, può essere realizzata soltanto nei centri nei quali si registrino apprezzabili nuclei esposti al rischio. ✓

E ciò al fine di evitare — in dipendenza di uno scarso ricorso a tale forma di assistenza — che si superino i limiti normali dei costi delle prestazioni.

Né può valere il fatto che la richiesta della istituzione in questione sia stata sollecitata anche dagli assistibili domiciliati negli altri comuni del circondario di Pinerolo, in quanto — e ciò per ampia esperienza acquisita dall'ente — la possibilità di accesso agli ambulatori di cure dirette, per un fatto spontaneo e naturale, viene ad essere limitata ai soli assicurati che risiedano localmente.

Ed invece, agli assistibili con residenza in altri comuni sia pure vicini a Pinerolo i vantaggi derivanti dal conseguimento gratuito delle prestazioni sarebbero largamente annullati dai disagi loro derivanti dalla distanza e dagli oneri delle spese occorrenti per il viaggio.

Comunque, nei centri sprovvisti di ambulatori di cure dirette, gli assistibili possono,

come è noto, avvalersi della forma assistenziale indiretta che, oltre ad essere quella prevista dalla legge istitutiva dell'ente, è indubbiamente la più adeguata, in quanto si concretizza nel rimborso delle spese sostenute per cure effettuate in regime di assoluta libertà di scelta.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

**COLASANTO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

1°) come intendano risanare definitivamente la situazione delle manifatture cotoniere meridionali, considerando che l'I.R.I., anche con la sua maggioranza nel consiglio di amministrazione, è praticamente unico arbitro della situazione;

2°) se intendano far modificare il piano di ridimensionamento di detta azienda aumentando il relativo potenziale produttivo ed estendendo la gamma dei prodotti in modo da non diminuire l'attuale livello di occupazione operaia;

3°) se intendano prendere o far prendere altre iniziative nello stesso settore tessile, per occupare la manodopera di cui volessero liberarsi le suddette manifatture cotoniere meridionali. (3932).

**RISPOSTA.** — In conformità degli impegni assunti, questo Ministero, d'intesa con l'I.R.I. ha posto all'esame la concreta attuazione di iniziative produttive suscettibili di compensare gli effetti del noto programma di riordimento tecnico-economico degli stabilimenti di Nocera Inferiore e di Fratte di Salerno (Salerno) della società manifatture cotoniere meridionali.

Si soggiunge che l'I.R.I. ha considerato varie possibilità di intervento e, in particolare, la localizzazione in Nocera Inferiore di uno stabilimento, capace di assorbire 200-250 unità specializzate, per la produzione di attrezzature telefoniche. In questi giorni, tecnici della Siemens stanno studiando con le autorità locali la possibilità di realizzare le condizioni obiettive indispensabili per la nascita della nuova impresa.

Si comunica altresì che la società in questione si sta attivamente interessando, nella zona dove operano i suoi stabilimenti, alla creazione di centri per la produzione di articoli confezionati, sulla base di un programma di iniziative che, pur essendo allo stato iniziale, presenta prospettive di positivi sviluppi.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:*

**FERRARI AGGRADI.**

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali ragioni nella cassa mutua comunale coltivatori diretti di Santa Croce di Magliano (Campobasso), pur essendosi regolarmente proceduto alla elezione del presidente l'8 dicembre 1959, rispettandosi gli articoli 28 e 29 della legge 29 novembre 1954, n. 1136, si è, poi, proceduto di nuovo a tale elezione il 23 gennaio 1960, come se alla precedente elezione non si fosse mai proceduto, e se non crede di intervenire perché sia annullata la seconda elezione e mantenuta ferma la prima, il che farebbe tacere le tante voci levatesi *in loco* a sottolineare che di legge e di democrazia si parla, ma l'una e l'altra si dimenticano, poi, nella concreta realtà. (10837).

RISPOSTA. — Il consiglio direttivo della cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori diretti di Santa Croce di Magliano, in data 8 dicembre 1959, presenti e votanti undici consiglieri su quindici, elesse presidente dell'ente il signor Florio Domenico, il quale riportò quattro voti, mentre altri candidati ne riportarono un numero inferiore.

La cassa mutua provinciale di Campobasso, constatato che il signor Florio non aveva conseguito neppure la maggioranza dei voti espressi, invitò il consiglio direttivo della citata mutua comunale a riunirsi nuovamente per procedere ad altra votazione.

Il consiglio direttivo della predetta cassa mutua comunale, accogliendo l'invito della cassa mutua provinciale, si riunì nuovamente il 23 gennaio 1960 e, presenti e votanti undici consiglieri su quindici, elesse e proclamò presidente il signor Cappiello Serafino, il quale aveva conseguito la maggioranza dei voti espressi con sei voti su undici.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:*  
PEZZINI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando ritengano che possano essere congruamente sistemati i 100 ettari di terreno, siti in contrada Bosco o Burchi o Vurchi del comune di Rocchetta al Volturno (Campobasso) in modo che siano liberati dalle acque piovane che di continuo li invadono, impedendone la coltivazione. Deve ritenersi che abbiano avuto ormai luogo la delimitazione e la classificazione del bacino montano dell'alto Volturno, nel quale il territorio predetto ricade, in modo che la Cassa per il Mez-

zogiorno possa disporre lo studio del progetto generale di sistemazione del bacino stesso. (11601).

RISPOSTA. — La sistemazione idraulica dei 100 ettari di terreno, siti nella contrada del comune di Rocchetta al Volturno, non rientra tra le opere pubbliche previste dalla Cassa per il Mezzogiorno, per la sistemazione del bacino montano in cui ricade detto territorio.

Alla sua esecuzione potranno provvedere i proprietari, eventualmente riuniti in consorzio avvalendosi dei mutui e dei contributi in conto capitale previsti dalle disposizioni legislative vigenti per le opere di miglioramento fondiario.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

COLITTO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se non credano di intervenire presso gli organi informativi dell'intendenza di finanza di Campobasso, perché diano le informazioni da tempo richieste, in modo che l'intendenza abbia la possibilità di definire la pratica per danni di guerra, riguardante il signor Falcione Ruggiero fu Giovanni, da Castel del Giudice (Campobasso), senza ulteriori dannosi ritardi. (11806).

RISPOSTA. — Il signor Falcione Ruggiero presentò nel 1945 domanda di risarcimento per danni di guerra subiti nel comune di Castel del Giudice a beni d'uso domestico, a beni mobili ed immobili dell'azienda agricola, nonché a fabbricati urbani ed a mobili industriali e commerciali.

Per i beni mobili di abitazione risulta corrisposto, sin dal novembre 1954, l'indennizzo di lire 70 mila a titolo definitivo.

I beni mobili dell'azienda agricola risultano liquidati ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per un importo di lire 73.565; il relativo provvedimento è in corso di notifica all'interessato presso il suo domicilio.

Per i danni ai fabbricati urbani ed agli immobili dell'azienda agricola, nessun provvedimento è stato adottato perché l'interessato ha prodotto in data 5 aprile 1958 una dichiarazione di rinuncia, avendo ottenuto, per gli stessi beni, contributi da parte dell'ufficio del genio civile e dall'ispettorato agrario compartimentale.

Per procedere poi alla liquidazione dei danni ai beni industriali e commerciali, l'intendenza di finanza di Campobasso, poiché dalla istruttoria svolta sono risultate delle discordanze circa il danno denunciato dal si-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

gnor Falcione, ha ritenuto opportuno disporre ulteriori indagini presso l'organo investigativo competente, al fine di stabilire l'effettiva entità dei danni subiti dall'interessato; la relativa richiesta del 16 aprile 1960, è stata ultimamente sollecitata.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:*  
TESAURO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione provinciale di Campobasso, la quale ha provveduto a coprire il posto di cantoniere stradale nel comune di Scapoli, resosi vacante per il collocamento a riposo di Di Tommaso Giulio, nominando Di Tommaso Benedetto e trascurando del tutto la domanda Di Paolo Luciano, pur essendo questi un orfano di guerra.

Si coglie l'occasione per rilevare che l'amministrazione provinciale di Campobasso sistematicamente cerca di favorire persone, che abbiano in tasca una determinata tessera, dimenticando titoli, preferenze e disposizioni di legge, che disciplinano le assunzioni del personale. (11939).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Campobasso ha provveduto, in via di urgenza, alla assunzione del signor Di Tommaso Benedetto, dovendo sostituire il cantoniere signor Di Tommaso Giulio, collocato a riposo.

La nomina del suddetto ha carattere del tutto provvisorio e non pregiudica i provvedimenti che dovranno essere adottati per la copertura del posto, in via definitiva.

Si soggiunge che, giusta quanto risulta alla prefettura, l'amministrazione provinciale suddetta, nel provvedere all'assunzione del personale, ha sempre improntato la sua azione a criteri di obiettività, prescindendo dall'orientamento politico degli aspiranti.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le determinazioni della Cassa depositi e prestiti in merito alla richiesta del comune di Zoagli (Genova) di un mutuo, occorrente per la costruzione della strada della frazione Semorile, e di altro mutuo, occorrente per la costruzione della frazione Sant'Ambrogio. (12136).

RISPOSTA. — Per la costruzione del terzo tronco della strada Semorile il comune di Zoagli chiese alla Cassa depositi e prestiti, con nota del 27 dicembre 1959, n. 3820, un mutuo di lire 110 milioni, subordinatamente alla

concessione del contributo dello Stato, già richiesto al competente Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti, con circolare ministeriale del 21 gennaio 1960, n. 65378, prendeva atto della richiesta, comunicando che sarebbe stata esaminata dopo le determinazioni del citato Ministero.

Nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta in merito alla Cassa, e pertanto non si è potuto adottare alcun provvedimento.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, nell'eventualità che l'interrogante intenda riferirsi alla strada di allacciamento alla frazione Sant'Ambrogio, si fa presente che dagli atti in possesso della predetta Cassa risulta che tale opera è stata eseguita, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni, con un contributo, pari al 93,323 per cento della spesa, del Ministero dei lavori pubblici che ha altresì anticipato anche la parte a carico del comune, determinata in lire 1.909.728.

La Cassa depositi e prestiti, in base al decreto del Ministero dei lavori pubblici di collaudo dei lavori con nota del 24 novembre 1959, n. 65452, ha fatto presente al comune di Zoagli che, ai sensi della legge citata, per il rimborso dell'anticipazione avrebbe potuto avvalersi del finanziamento della Cassa stessa.

Poiché, però, il comune non ha ancora precisato in qual modo intenda garantire il prestito, la Cassa depositi e prestiti non è stata in grado di inviare le istruzioni per l'allestimento degli atti da produrre per la formale concessione del prestito.

*Il Sottosegretario di Stato:* NATALI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando il comune di San Polomatese (Campobasso) potrà materialmente incassare la somma di lire 4 milioni, importo del mutuo concesso con provvedimento del 31 dicembre 1959 dalla direzione generale degli istituti di previdenza per estinzione di passività arretrate. (12189).

RISPOSTA. — Come è stato già comunicato all'interrogante con foglio in data 24 maggio 1960, n. D/1223, in relazione alla precedente analoga interrogazione n. 11639, gli istituti di previdenza di questo Ministero hanno già autorizzato la somministrazione del mutuo di lire 4 milioni a favore del comune di San Polomatese da destinare alla estinzione di passività arretrate.

Il relativo mandato di pagamento, numero 2621/530 - dedotta la somma di lire

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

731.264 dovuta dal comune per contributi previdenziali arretrati — è stato spedito alla sezione di tesoreria provinciale di Campobasso il 27 aprile 1960. Si ritiene, quindi, che il predetto comune ne abbia già riscosso l'importo.

*Il Sottosegretario di Stato:* NATALI.

**COLITTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non creda intervenire, perché sia finalmente concessa al signor Di Ciaccia Luigi, maresciallo capo della guardia di finanza in congedo, l'indennità di riserva, di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 260. L'interessato venne collocato a riposo per anzianità di servizio a datare dal 24 aprile 1949. Si afferma negli uffici competenti ch'egli avrebbe lasciato il servizio volontariamente e non per una delle cause prescritte dalla legge predetta. Si precisa che egli presentò la domanda, ma dal servizio cessò proprio per una delle cause predette. (12304).

**RISPOSTA.** — Il maresciallo capo della guardia di finanza Di Ciaccia Luigi, collocato a riposo, a domanda, il 23 aprile 1949, allorché contava 24 anni, 4 mesi e 9 giorni di servizio effettivo e 44 anni di età, non ha diritto all'indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla guardia di finanza con l'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260.

Alla data in cui il sottufficiale ha chiesto il collocamento a riposo erano, infatti, in vigore, per la cessazione dal servizio dei sottufficiali della guardia di finanza, i limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, per effetto del quale i marescialli capi del corpo devono essere collocati a riposo al compimento del cinquantaduesimo anno di età.

Il Di Ciaccia, invece, ha presentato domanda di collocamento a riposo, senza aver compiuto il suddetto limite massimo di età previsto per il suo grado.

Lo stesso sottufficiale, nelle varie istanze presentate all'amministrazione, sostiene di aver diritto all'indennità speciale per aver raggiunto il limite massimo di servizio — 25 anni — previsto per il suo grado dall'articolo 13 della legge 6 aprile 1919, n. 494, esteso alla guardia di finanza dall'articolo 28 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1281.

Tale affermazione non ha fondamento, dato che all'atto del collocamento a riposo del Di Ciaccia, vigevano i limiti di età.

I limiti di servizio sono stati soppressi a decorrere dal 23 aprile 1948, con l'entrata in vigore della citata legge n. 307.

Si ritiene opportuno precisare che l'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, stabilisce che ai sottufficiali della guardia di finanza provenienti dalla carriera continuativa, i quali anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento — 18 maggio 1957 — abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età, per limiti di servizio, e che alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni 65, compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità annua, non riversibile, prevista dall'articolo 32 della legge n. 599 innanzi citata.

L'attribuzione dell'indennità speciale è, quindi, subordinata ad una delle tre condizioni:

- raggiungimento del limite di età;
- compimento del limite di servizio previsto per il grado rivestito;
- collocamento a riposo per infermità dipendente da causa di servizio.

Ne consegue che l'indennità non compete ai sottufficiali che abbiano lasciato il servizio a domanda prima del raggiungimento del limite di età o di servizio.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui trattasi devesi, pertanto, tenere in evidenza il motivo del collocamento a riposo, quale risulta dal provvedimento formale di cessazione dal servizio.

Il maresciallo Di Ciaccia non ha raggiunto il limite di età previsto per il suo grado dal citato decreto legislativo n. 307, ma ha chiesto di essere collocato a riposo prima del raggiungimento di detto limite; pertanto, non ha titolo al pagamento dell'indennità speciale, in aggiunta al trattamento ordinario di quiescenza.

Si soggiunge, infine, che, sulla particolare questione, il Consiglio di Stato ha emesso le seguenti decisioni, tutte favorevoli alla tesi delle amministrazioni militari: 14 luglio 1959, n. 760; 29 luglio 1959, n. 794; 21 ottobre 1959, n. 942; 21 ottobre 1959, n. 931; 21 ottobre 1959, n. 955; 15 gennaio 1960, n. 13.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

**COVELLI.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'acquisto fatto dal comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova) della ex casa littoria, con il dichiarato impegno di installarvi gli uffici dell'azienda autonoma di soggiorno, dei coltivatori diretti, di collocamento, del corpo forestale dello Stato e il gabinetto del sanitario comunale.

In base alle norme vigenti, gli edifici delle ex case littorie vengono cedute, a prezzo di

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

favore ai comuni, enti di beneficenza, ecc. per essere adibiti a determinati usi; in caso contrario, l'atto di vendita si intende risolto e l'ente perde anche le quote versate.

Ebbene, l'amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ottenuto la casa littoria sita in via Emanuele Razzetti, anziché adibirla agli uffici per i quali l'aveva richiesta, ha trasformato il secondo piano in un appartamento di abitazione, cedendolo in affitto a privato.

Inoltre i locali al primo piano, costituiti da un bar e da un salone di trattenimento per i turisti, sono stati in un primo tempo chiusi al pubblico e poi ceduti in affitto a famiglia privata.

In seguito ad esposto di cittadini del luogo, l'intendenza di finanza chiedeva spiegazioni al sindaco, ma questi rispondeva evasivamente; e così l'abuso perdura con gravi ripercussioni sulla pubblica opinione.

Di fronte alla persistente irregolarità, l'interrogante chiede quali provvedimenti intendano prendere i ministri, ciascuno per la parte di competenza, a carico del sindaco responsabile di sfacciata violazione della legge e di aver, tra l'altro, privato il paese dell'unico locale accogliente, a danno del movimento turistico. (10208).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aveto, cessionaria della ex casa del fascio di quel comune, aveva, effettivamente, indetto, ignorando la clausola vincolistica dell'atto di compravendita, delle gare per affittare a privati alcuni locali di detto immobile.

Tale inadempienza non si è, però, concretizzata, in quanto, per il tempestivo intervento sia dell'intendenza di finanza sia della prefettura di Genova, che richiamavano il comune all'osservanza degli impegni assunti con l'atto di acquisto 20 novembre 1956, le gare stesse venivano revocate.

Allo stato dei fatti, non è avvenuta, pertanto, alcuna violazione degli obblighi contrattuali, perché nessun locale dell'edificio in argomento è stato dato effettivamente in uso a privati cittadini.

Si è, inoltre, avuta assicurazione che l'azienda autonoma di soggiorno e turismo ha preso in consegna il locale assegnatole, mentre si è tuttora in attesa della conferma — già sollecitata — del trasferimento della stazione forestale di quella sede nel locale ad essa destinato.

Un sol vano del compendio in questione non è stato utilizzato in conformità di quanto

dispone il decreto presidenziale di destinazione dell'ex casa del fascio, e precisamente quello in uso all'agenzia del nuovo consorzio agrario provinciale di Genova, Società cooperativa a responsabilità limitata. Al riguardo, l'intendenza di finanza di Genova si è riservata di riferire a questo Ministero, dopo aver sentito il parere della prefettura.

Questa amministrazione, non appena in possesso dei necessari elementi, esaminerà la possibilità di proporre che il decreto presidenziale venga opportunamente integrato, dal momento che gli scopi che persegue detta agenzia potrebbe rientrare fra quelli previsti dall'articolo 38 del decreto luogotenenziale legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quale motivo l'« Inam » di Terni non evade la richiesta di assistenza avanzata dal pensionato Mariani Alceo. (11755).

RISPOSTA. — Non risultano in evase, da parte dell'« Inam » di Terni, richieste di prestazioni avanzate dal signor Mariani Alceo.

Infatti, il predetto, che è assistito dall'« Inam » in qualità di familiare a carico del figlio Celso e non in quella di pensionato, ha regolarmente usufruito dell'assistenza sanitaria di malattia, concretatasi in due ricoveri in ospedale, in 27 prestazioni specialistiche, in varie prestazioni mediche nell'ambulatorio del curante, nonché in prescrizioni di farmaci.

Si comunica, altresì, che il medico curante del Mariani ha espressamente dichiarato di non avere mai rifiutato allo stesso alcuna assistenza, ad eccezione di una prescrizione farmaceutica richiesta dall'assicurato in questione circa un anno fa.

Il rifiuto, per altro, trova giustificazione nel fatto che, all'epoca, non era stata ancora attuata la cosiddetta « piccola riforma » che, come è noto, ha apportato un sensibile ampliamento della prestazione farmaceutica.

*Il Sottosegretario di Stato:* PEZZINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione del mutuo da parte del credito sportivo per la sistemazione delle attrezzature sportive di Foligno (Perugia).

Per conoscere se prima della concessione non intenda prendere visione del progetto

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

esecutivo soprattutto per quanto riguarda la ubicazione della palestra. (11764).

**RISPOSTA.** — Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo ha deliberato fin dal 28 luglio 1959, la concessione di un mutuo di lire 79.500.000 in favore del comune di Foligno per lavori di sistemazione del campo sportivo comunale e della piscina e di costruzione di una nuova palestra.

Il comune di Foligno, in relazione alla previsione di spesa per l'esecuzione integrale del progetto di lire 83.336.600, ed al finanziamento di lire 79.500.000 disposto dall'Istituto per il credito sportivo sentito, a norma di legge, il parere tecnico del servizio impianti sportivi del « Coni », dovrà provvedere ad assumere direttamente a proprio carico la differenza di lire 4 milioni, per opere non coperte dal predetto finanziamento, riguardanti l'ampliamento della tribuna del campo sportivo, la gradinata della piscina e la installazione di un bar.

In rapporto a tale situazione, si fa presente che il comune di Foligno ha in corso di esame presso gli organi competenti (prefettura di Perugia e locale ufficio del genio civile) l'atto deliberativo di assunzione del mutuo, atto che non ha potuto essere perfezionato, in attesa delle determinazioni del comune stesso circa l'assunzione a proprio carico del citato finanziamento di 4 milioni.

Con il perfezionamento dell'atto di cui sopra il comune di Foligno sarà in grado di far luogo alla stipulazione del contratto di mutuo con l'Istituto del credito sportivo.

In merito all'opportunità di prendere visione del progetto esecutivo soprattutto per quanto riguarda la ubicazione della palestra, si fa rilevare che il progetto, mentre ha già ottenuto, a suo tempo, il prescritto parere favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi del « Coni », ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, dovrà, per altro, essere trasmesso per l'approvazione al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà, al riguardo, di concerto con questo Ministero e con quello dell'interno, ai sensi della citata legge.

*Il Ministro:* TUPINI.

**DANTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per il quale il pastore Sgrò Giuseppe da Gualtieri Sicaminò (Messina), alle dipendenze di Nastasi Pietro, ha percepito gli assegni familiari fino al 1959, per la moglie e tre figli,

mentre dal 1° gennaio 1960 tali assegni non vengono più corrisposti, malgrado il rapporto di lavoro non sia stato interrotto. (11135).

**RISPOSTA.** — L'I.N.P.S. provvederà a corrispondere al lavoratore Sgrò Giuseppe gli assegni familiari relativi al primo semestre 1960, non appena in possesso della indispensabile documentazione anagrafica già richiesta all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PEZZINI.

**DE GRADA.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se sia vero che si sta trattando la cessione dell'ex casa del popolo di Voghera (Pavia) all'istituto confessionale Santa Chiara; e ciò dopo che nel 1953 furono sfrattati da quella casa le associazioni dei partiti che vi risiedevano già dalla liberazione, adducendosi il pretesto dell'allocatione in quell'edificio di uffici dipendenti dal Ministero finanze.

E ciò avverrebbe quando da anni si parla non soltanto del trasferimento dal vecchio castello di Voghera nell'ex casa del popolo degli uffici finanziari che ivi si trovano, ma anche delle carceri che sono situate nello stesso castello in condizioni non funzionali e addirittura indegne della vita moderna.

D'altra parte, l'interrogante fa notare che più volte è stato chiesto questo trasferimento dal comune di Voghera e che nel 1955 l'onorevole Andreotti, allora ministro delle finanze, si impegnò formalmente ad attuarlo. (11506).

**RISPOSTA.** — In attuazione del decreto di destinazione del 14 agosto 1956 del Presidente del Consiglio dei ministri, il compendio con esclusione dei locali terranei in via Ricotti, dati in concessione all'istituto Santa Chiara di Voghera per sede della scuola professionale di qualificazione, sarebbe dovuto essere adibito, previa esecuzione dei necessari lavori di adattamento, a sede degli uffici del registro, delle imposte dirette, della conservatoria dei registri immobiliari ed a caserma della guardia di finanza del luogo.

Senonché, non essendo stato possibile al Ministero dei lavori pubblici finanziare i suddetti lavori, il compendio in parola è rimasto, per lungo tempo, inutilizzato.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno, al fine di non pregiudicare ulteriormente gli interessi dell'erario, ed a seguito del favorevole parere della prefettura, dell'ufficio del genio civile e del provveditorato agli studi di Pavia, di prendere in considerazione la proposta avanzata dalla mensa vescovile di Tortona, che ha

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

chiesto di acquistare l'intera ala dell'immobile confinante con via Ricotti, per destinarla definitivamente a sede della scuola professionale di qualificazione, e di provvedere, in corrispettivo, a propria cura e spese, alla esecuzione delle opere necessarie per adattare la rimanente parte del fabbricato a sede dei tre uffici finanziari suindicati.

Su tale proposta si è espresso favorevolmente anche il comune di Voghera, che nel mettere in evidenza l'urgente ed inderogabile necessità di dare una definitiva sistemazione al compendio di cui trattasi, ha dichiarato di vedere, di buon grado, la destinazione di parte dell'edificio a sede del suddetto istituto, avente finalità educative.

La questione risulta però, ancora, all'esame di questo Ministero, che si riserva, quindi, di fornire all'interrogante ulteriori comunicazioni nel merito.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

**DEL GIUDICE.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se — in relazione alla eloquenza dei dati statistici più aggiornati e veritieri riportati da organi tecnici e riviste di carattere nazionale, che fissano in 14,5 la gradazione media alcolica dei vini prodotti dalla campagna del 1959 in provincia di Trapani — non ritengano di modificare il decreto ministeriale 7 marzo 1960 che erroneamente fissa la gradazione media alcolica dei vini prodotti nella provincia di Trapani in gradi 13,5.

A conferma di quanto richiesto cito il decreto ministeriale 14 marzo 1959 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1959, n. 16, che fissa appunto la gradazione di detti vini in gradi 14,5. (12230).

**RISPOSTA.** — Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1959, e di cui al decreto interministeriale 7 marzo 1960, emesso in esecuzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 ottobre 1959, n. 707, sono state stabilite in base ai dati forniti, per le zone di competenza, dall'Ispettorato regionale della agricoltura di Palermo. Tali dati sono stati elaborati per ottenere medie ponderali di gradazione, tenendo conto, per ogni zona vinicola, delle quantità del prodotto e delle singole gradazioni.

I dati forniti dal predetto Ispettorato danno, per le zone vinicole della provincia di Trapani, gradazioni inferiori a quelle della precedente campagna 1958, in dipendenza dell'avverso andamento stagionale.

Spiace, pertanto, comunicare che non si ha alcuna possibilità di aumentare le gradazioni normali dei vini stabilite con il citato decreto interministeriale, dovendo esse riflettere quelle realmente ottenute nella campagna 1959.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

**DE MARTINO CARMINE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1°) i motivi per i quali non si è ancora provveduto — nonostante le gravi irregolarità debitamente accertate dall'autorità tutoria — a disporre la decadenza dell'attuale amministrazione del comune di Sanza (Salerno).

2°) se è vero che, allorquando era stato già predisposto il provvedimento di decadenza della carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Sanza, l'intervento di personalità politiche dalla parte di cui quella civica amministrazione è esponente, o a questa molto vicine, abbia determinato la modifica del provvedimento stesso, deludendo le legittime attese della popolazione.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere il testo integrale delle relazioni di inchiesta — ed i nomi dei relativi estensori — nelle varie fasi giurisdizionali degli accertamenti disposti dall'autorità tutoria a seguito delle innumerevoli illegalità, degli arbitrî e degli abusi di potere, per cui vennero inoltrate dai cittadini di Sanza circostanziate denunce. (12121).

**RISPOSTA.** — Le irregolarità accertate, in sede ispettiva, nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Sanza, determinarono il deferimento del sindaco e degli assessori al giudizio del consiglio di prefettura il quale, con decisione del 17 giugno 1959, ne dichiarò la responsabilità verso il comune, condannandoli al pagamento di somme varie.

Avendo, poi, il sindaco stesso ed uno degli assessori avanzato gravame alla Corte dei conti, contro la decisione anzidetta la giunta provinciale amministrativa in seduta generale, in accoglimento di ricorso proposto da alcuni cittadini, disponeva — con decisione 14 marzo 1960, che non risulta impugnata — la loro sospensione dalla carica, sino all'esito del giudizio, a norma dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Al tempo stesso, sul piano amministrativo, non sono mancati gli opportuni interventi della prefettura, nelle vie ordinarie, per avviare rapidamente a normalità il funzionamento dei servizi comunali.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

È da escludere che le irregolarità accertate concretassero gli estremi per misure di rigore a carico dell'intera rappresentanza elettiva e che una tale possibilità sia stata mai presa in esame (e, meno ancora, che sia stata abbandonata per interventi esterni) dall'autorità prefettizia.

Qualora, per altro, l'interrogante, lamentando che non sia stata disposta la « decadenza dell'attuale amministrazione del comune di Sanza », abbia inteso riferirsi al ricorso col quale alcuni cittadini hanno invocato quella misura a carico degli altri amministratori dichiarati responsabili dal consiglio di prefettura e che pagarono il debito, rinunciando al ricorso in un primo tempo anche da essi avanzato alla Corte dei conti, si fa presente che della questione è investita la giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, la cui decisione non risulta ancora intervenuta.

Circa la richiesta di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che tutti gli addebiti emersi, dalle ispezioni amministrative, a carico degli amministratori del comune di Sanza, hanno formato oggetto di esame nei menzionati giudizi, già definiti, innanzi al consiglio di prefettura ed alla giunta provinciale amministrativa e risultano, quindi, precisati nel contesto delle relative decisioni. Di queste, in quanto atti pubblici, chiunque può agevolmente ottenere (articolo 743 del codice di procedura civile), facendone richiesta alla segreteria del collegio giudicante, copia integrale da cui risulterà anche il nome del relativo membro estensore.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

DE MARZI, NEGRONI, MERENDA E TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario — in relazione ai benefici interventi attuati per la benzina, che dovranno servire soprattutto a far diminuire il costo della vita nell'interesse generale di tutti i consumatori italiani — provvedere in forma proporzionata anche per il settore dei gas liquidi, che, a seguito di leggi recentemente emanate, ha subito una disciplina e degli obblighi di impianti, per cui si è sviluppata tutta un'attività particolarmente di carattere artigianale con impegni finanziari notevoli per la portata di tali operatori economici, attività che non può essere né trascurata né sottovalutata. (12429).

RISPOSTA. — Non riesce possibile aderire alla richiesta formulata, in quanto la richiesta stessa è basata sul principio non accetta-

bile, che debba sussistere una differenza costante a favore dei gas da petrolio liquefatti, fra la tassazione e il prezzo dei carburanti convenzionali e la tassazione e il prezzo dei gas liquidi.

È principio di giustizia fiscale che a parità di impiego e di rendimento corrisponda parità di tassazione e, pertanto, gli sforzi per raggiungere tale obiettivo devono essere indirizzati verso la diminuzione della tassazione del carburante più gravato d'imposta.

In tal senso ha, pertanto, operato il Governo.

Nella specie, resta pur sempre una sperequazione fiscale a tutto vantaggio dei gas liquidi destinati all'autotrazione, di tali dimensioni da rendere ancora oggi, in maniera inequivocabile e certa, più conveniente l'impiego del carburante a gas di petroli liquefatti.

Devesi inoltre considerare che, mentre la riduzione degli oneri fiscali sulla benzina si è resa necessaria anche per favorire il consumo di un prodotto, del quale vi è una eccedenza di produzione tale da determinare il legislatore ad autorizzare la combustione nei forni e nelle caldaie — articolo 1 della legge 27 giugno 1957, n. 464 — di gas liquido vi è produzione nazionale insufficiente, tanto che di tale prodotto petrolifero si è tributari all'estero.

L'incoraggiamento eccessivo dell'uso del gas liquido nell'autotrazione, oltre ad essere sconsigliabile per note ragioni di sicurezza, lo è anche sul piano dell'economia nazionale, in quanto un maggior consumo di gas liquido nell'autotrazione, fa diminuire il consumo della benzina, con il conseguente aumento delle lamentate eccedenze di tale carburante ed, inoltre, rende necessario l'incremento delle importazioni a danno della bilancia dei pagamenti.

Devesi, infine, rilevare che un aumento della domanda dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione viene a determinare un aumento del prezzo del gas liquido anche per la quota destinata agli usi domestici.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

DE MICHELI VITTURI E ANFUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la progettata visita di una delegazione friulana di mutilati e invalidi di guerra a Lubiana, su invito della Federazione jugoslava degli invalidi di guerra, e se essi sappiano che tale visita si deve effettuare proprio nei giorni che ricordano la tragedia delle nostre terre e delle nostre genti

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

del confine orientale, e come tale fatto, che non può apparir avvenimento di portata politica, possa gravemente turbare l'animo fiero di chi, come le popolazioni del Friuli e della Venezia Giulia, ha subito le conseguenze delle stragi e delle deportazioni perpetrate.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se risponda a verità la notizia diffusa in questi giorni secondo la quale il Ministero degli esteri intenderebbe dare, attraverso la sollecitazione rivolta agli organi dei mutilati di guerra di prendere opportuni contatti con la direzione generale degli affari politici e attraverso l'assicurazione di ogni appoggio da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Jugoslavia, carattere di ufficialità all'avvenimento ed, in ogni caso, se non si ritenga di dover togliere ogni appoggio alla infelice iniziativa. (11206).

**RISPOSTA.** — La Presidenza del Consiglio ed il Ministero degli affari esteri sono a conoscenza che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ha accolto l'invito direttale dalla federazione jugoslava invalidi di guerra di effettuare una visita in Jugoslavia.

Per altro, a quanto consta al Ministero degli affari esteri, la data della visita, a cui non si intende dare alcun carattere di ufficialità, non è stata ancora fissata. Nemmeno la località dove la visita dovrebbe effettuarsi e che in un primo tempo doveva essere Belgrado, risulta essere stata stabilita.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RUSSO.*

**DE MICHIELI VITTURI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che, nonostante le ripetute assicurazioni date e i provvedimenti presi, la difficile situazione degli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Gorizia non sia sostanzialmente migliorata, e per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere.

L'interrogante ritiene di dovere precisare quanto segue:

1°) la pretura di Cormons è sempre priva del titolare;

2°) la pretura di Monfalcone, con un solo magistrato in servizio, non può evadere la notevole mole di lavoro, né la situazione potrà essere migliorata con l'assegnazione di un uditore vice pretore previsto in organico, ma tuttora vacante;

3°) l'organico del tribunale di Gorizia, già eccessivamente ridotto — l'organico origi-

nario era di otto magistrati ed ora è di cinque — è attualmente scoperto per due quinti perché un posto è tuttora vacante, mentre un magistrato risulta da molto tempo assente. Il terzo posto che era vacante è stato coperto con l'assegnazione di un magistrato, ma pare che l'assegnazione debba ritenersi provvisoria, perché il magistrato in parola, a mente del vigente ordinamento giudiziario, dovrebbe prestare servizio per un biennio in una pretura. (11837).

**RISPOSTA.** — Relativamente alla situazione degli uffici giudiziari del circondario di Gorizia, si comunica che nella procura della Repubblica tutti i posti sono coperti. Ugualmente al completo è l'organico delle preture di Gradisca e di Cormons in quanto l'unico posto di pretore vacante in quest'ultimo ufficio è stato coperto destinandovi, con decreto presidenziale 30 aprile 1960, il dottore Carlo De Tullio. Per la pretura di Monfalcone si è già provveduto a richiedere il Consiglio superiore della magistratura per la copertura del posto vacante di uditore vice pretore.

Per quanto riguarda il tribunale di Gorizia, tutti i posti dell'organico sono nominalmente coperti. Vero è che ad uno dei posti di giudice è assegnato un magistrato addetto alla Corte costituzionale, ma si sta esaminando l'opportunità di destinare ad altra sede tale magistrato allo scopo di poter richiedere l'effettiva copertura del posto.

Il 26 aprile 1960 ha ripreso servizio presso il tribunale di Gorizia il giudice Giuseppe Gelcich che in questi ultimi mesi ha fruito di congedi ordinari e straordinari per malattia. Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento di detto tribunale si sta esaminando la possibilità di richiedere il trasferimento del Gelcich al fine di sostituirlo con altro magistrato in normali condizioni di salute, e quindi di maggiore rendimento.

L'uditore giudiziario De Liddo, di cui si fa cenno senza per altro nominarlo, non sarà trasferito in pretura, per compiersi il prescritto biennio di servizio, prima del giugno 1961, epoca in cui, a seguito delle nuove assunzioni in magistratura, la vacanza potrà essere agevolmente coperta.

Desidero infine fare presente che non si mancherà in sede di attuazione del disegno di legge concernente l'aumento degli organici della magistratura che è ora all'esame del Parlamento, di esaminare la possibilità di un aumento numerico del personale degli uffici giudiziari del circondario di Gorizia.

*Il Ministro: GONELLA.*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà gravi ancora si oppongano alla sollecita definizione delle riliquidazioni delle pensioni in favore degli ex dipendenti degli enti locali di cui alla legge 5 dicembre 1959, n. 1077, con particolare riguardo alla rivalutazione delle pensioni relative ai servizi compiuti in periodi remoti, e per conoscere se il ministro non ritenga di dare assicurazioni circa il periodo entro il quale il problema sarà completamente risolto (12169).

RISPOSTA. — Il lavoro di riliquidazione delle pensioni degli ex dipendenti degli enti locali è stato razionalmente organizzato da parte dei competenti istituti di previdenza di questo Ministero.

Ciò premesso, si comunica che l'andamento dei lavori relativi all'applicazione della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, nei confronti dei pensionati in parola si è svolto, finora, secondo il predisposto programma ed in maniera che può ritenersi abbastanza soddisfacente.

Infatti al momento, in relazione ad un totale di circa 64 mila partite di pensioni da riliquidare, per cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958, la situazione si presenta nei seguenti termini:

1°) risultano esaminati oltre 60 mila fascicoli dai quali sono stati desunti gli elementi necessari per la riliquidazione, dando la precedenza alle partite di pensione di epoca più remota, precisamente alle partite inerenti a collocamenti a riposo anteriori al 1° gennaio 1954;

2°) delle predette 60 mila sono state trasmesse al Centro meccanografico degli istituti di previdenza, per le relative operazioni tecniche di riliquidazione, 57 mila partite;

3°) di tali partite, 35 mila risultano già elaborate dal Centro meccanografico e 33 mila già trasmesse alla ragioneria centrale dei predetti istituti di previdenza per le prescritte operazioni di controllo.

Le indicate 33 mila partite risultano a loro volta, al momento, nella seguente situazione:

a) n. 4.500 sono tuttora all'esame della ragioneria centrale;

b) n. 13.500 hanno già riportato il visto della ragioneria centrale e sono all'esame della Corte dei conti per la prescritta registrazione;

c) n. 15 mila hanno superato entrambi i controlli e si trovano presso gli uffici provinciali del tesoro per il pagamento dei nuovi

assegni e degli arretrati dovuti dal 1° gennaio 1958.

Questa la situazione a 5 mesi dalla pubblicazione della legge 1958, n. 1077.

Sulla base degli accertamenti rigorosamente effettuati possono, altresì, ragionevolmente indicarsi le seguenti prospettive:

1°) entro la metà di giugno sarà pressoché completato il lavoro di riforma da parte degli organi amministrativi per cui entro la stessa data, oltre 60 mila partite risulteranno trasmesse al Centro meccanografico per le relative operazioni tecniche di riliquidazione;

2°) sempre entro la stessa data le partite elaborate dal Centro meccanografico saranno portate a 47-48 mila; le rimanenti partite saranno gradualmente elaborate dal Centro con la necessaria sollecitudine, compatibilmente, per altro, con le esigenze di alcuni accertamenti tecnici da effettuare sulle relative partite di pensione in carico agli uffici provinciali del tesoro, che presentano particolare complessità (pensioni ripartite con enti locali, con quote di rivalsa pensioni I.N.P.S., per accertamento applicazione precedente legge 1236/56, ecc.);

3°) sempre per lo stesso periodo risulteranno trasmesse agli organi di controllo 47 mila partite.

Da quanto sopra si evince chiaramente come alla predetta data dal 15 giugno risulteranno trasmesse agli organi di controllo, per i prescritti adempimenti, non meno dei tre quarti delle partite da riliquidare ed il quarto residuo sarà rimesso agli organi stessi entro un adeguato periodo di tempo.

*Il Sottosegretario di Stato:* NATALI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la domanda di pensione dell'ex militare Cusmano Cono, nato il 20 aprile 1928.

Risulta che nell'aprile 1957 il dante causa fu sottoposto a visita medica e che gli fu riconosciuta la quarta categoria. (11771).

RISPOSTA. — In conformità al parere espresso dal comitato pensioni privilegiate ordinarie la pratica cui ci si riferisce è stata definita con decreto negativo notificato all'interessato tramite il sindaco di Santo Stefano Camastra (Messina) fin dal 3 marzo 1959.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DI BENEDETTO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi l'« Inam » non ha provveduto, sin dalla data della firma della

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

convenzione con i medici ambulatoriali, al soddisfacimento dei suoi obblighi in base dell'articolo 10 della stessa convenzione che rimonta al 10 febbraio del 1955.

Vivo fermento attualmente esiste anche in mezzo alla categoria dei medici generici, i quali, a tutt'oggi, si vedono fra l'altro defraudati di ben 22 miliardi, a causa della inosservanza dell'articolo 25 della convenzione « Inam »-medici.

Considerando la delicatezza estrema della materia che va tutta riordinata nell'interesse dell'assistenza sanitaria dei lavoratori, oltre che per l'affermazione di un rigoroso criterio di equità verso la benemerita categoria dei medici, l'interrogante chiede ai ministri interrogati se, frattanto, non debba essere svolta ogni opera di controllo per la giusta osservanza di quegli obblighi contrattuali insiti nelle attuali convenzioni fra gli istituti assistenziali quali l'« Inam » e le organizzazioni dei medici. (11468).

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 19 del Capitolato annesso alle norme per la regolarizzazione dei rapporti fra « Inam » ed i medici generici, specialisti e ospedalieri, approvate in sede ministeriale l'8 marzo 1955, dava facoltà all'« Inam » stesso di determinare l'elenco degli interventi che avrebbero potuto essere eseguiti negli ambulatori dell'istituto, in orario diverso da quello retribuito, e di fissare le relative tariffe a prestazione, senza per altro indicare un termine prestabilito entro il quale la questione dovesse essere risolta.

Era previsto, inoltre, che in attesa della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, rimanessero fermi gli elenchi degli interventi ambulatoriali vigenti all'epoca.

Al riguardo, è da osservare che la norma di cui al secondo comma dell'articolo 19 aveva carattere programmatico e che la sua applicazione non poteva essere, ovviamente, subordinata al conseguimento dei necessari accordi fra le parti interessate.

Infatti, soltanto dopo lunghe trattative intercorse tra l'« Inam » e la Federazione nazionale medici ospedalieri è risultato possibile concordare l'elenco degli interventi extra che debbono essere eseguiti negli ambulatori dell'istituto, nonché le relative tariffe, con validità dal 1° gennaio 1960. L'apposita regolamentazione è stata successivamente perfezionata, a conclusione dei vari atti formali, con l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Per il periodo intercorrente tra il 3 marzo 1955 ed il 31 dicembre 1959, ai medici specialisti ambulatoriali sono stati riconosciuti, e corrisposti, i compensi stabiliti in sede di convenzioni provinciali.

Per quanto riguarda i medici generici iscritti agli albi, di cui all'articolo 25 dell'accordo « Inam »-medici, si fa presente che, secondo la prassi stabilita dagli articoli 43 e 44 dell'accordo medesimo, sono in corso tra la Federazione nazionale medici ospedalieri e l'« Inam » trattative intese a risolvere i problemi che interessano la categoria, sia dal punto di vista economico che per quanto concerne il sistema da adottare per il pagamento degli onorari.

Si ha motivo di ritenere che l'attuale stato delle trattative possa condurre, quanto prima, a conclusioni soddisfacenti.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: PEZZINI.*

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di presentare all'esame del Parlamento, con carattere di urgenza, un disegno di legge che modifichi la legge 2 luglio 1952, n. 703, relativa alle condizioni con le quali i comuni possano essere inclusi tra quelli montani, sulla scorta dei voti formulati dalla stessa commissione censuaria centrale, con delibera dell'anno 1957. (5981).

RISPOSTA. — La proposta ha, già, trovato concreta formulazione nell'articolo 17 del disegno di legge recante « norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali », approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 gennaio 1960, e trasmesso alla Camera dei deputati il 1° febbraio 1960, atto n. 1988.

*Il Ministro: TRABUCCHI.*

GIORGI E SPALLONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali misure intendano adottare — ognuno per la parte di sua competenza — per venire incontro alle popolazioni dell'aquilano che, a seguito delle alluvioni dei giorni scorsi, hanno subito gravi danni alle colture in corso.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali provvedimenti intendano prendere per impedire il ripetersi di continui straripamenti lungo il fiume Aterno mediante la realizzazione di opere pubbliche di siste-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

mazione idraulico-forestale, di un piano di bonifica montana, con il conseguente rafforzamento degli argini del fiume stesso; ed infine se non si ritenga di istituire a L'Aquila l'ufficio tecnico dell'ispettorato forestale trasferito nel 1957 a Perugia. (11041).

**RISPOSTA.** — Le abbondanti e frequenti piogge, verificatesi in provincia de L'Aquila nei primi giorni del mese di febbraio 1960, hanno causato lo straripamento del fiume Aterno con conseguente allagamento di terreni per l'estensione complessiva di circa 120 ettari, coltivati a grano e a foraggiere, nel territorio dei comuni di Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto e Molina Aterno.

Il dipendente ispettorato agrario de L'Aquila, competente per territorio, ha prestato ogni assistenza tecnica ai coltivatori ai fini della ripresa della conduzione aziendale sui terreni danneggiati, ed ha loro accordato la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate di grano, foraggiere e patate.

Attualmente, dato anche il favorevole andamento climatico, può dirsi che i danni siano limitati soltanto ad una parte della coltura granaria e delle foraggiere di primo stralcio, nonché nel ritardo delle semine delle colture primaverili.

Intanto, i proprietari dei terreni danneggiati possono rivolgersi, singolarmente oppure riuniti in consorzio, all'ispettorato ripartimentale delle foreste de L'Aquila, competente per territorio, per ottenere, a termini dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo dello Stato nella spesa per opere di sistemazione idraulico-agraria dei terreni stessi. A questo proposito, s'informa che, per la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa, al predetto ispettorato è stata assegnata, nell'esercizio finanziario 1959-60, la somma di 99 milioni di lire.

Quanto agli interventi intesi a scongiurare il ripetersi degli straripamenti del fiume Aterno, si comunica che, in sede di elaborazione del programma dodecennale di interventi della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore delle sistemazioni montane venne disposta, a favore della sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fiume Aterno, la complessiva dotazione di 2.390 milioni di lire.

Le somme erogate a tutto il 30 giugno 1959 ammontano a complessivi 2 miliardi di lire,

mentre il programma finanziario in corso prevede un'ulteriore spesa di 178 milioni di lire, che, al pari di quelle che saranno previste in programmi successivi, dovrà necessariamente essere impiegata per la manutenzione del notevole complesso di opere eseguite onde mantenerne la efficienza sistematoria.

La notevolissima attività del dipendente corpo forestale dello Stato nel campo delle sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani, a suo tempo consigliò la istituzione, nelle regioni meridionali ed insulari di intervento Cassa, di uffici speciali di progettazione, i quali curavano la programmazione degli interventi e la elaborazione della progettazione esecutiva, mentre la esecuzione delle opere era ed è tuttora affidata agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Tale attività, che nei primi anni di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646, aveva toccato punte altissime, è venuta mano a diminuire con la contrazione dei finanziamenti, fino a ritenere opportuna la soppressione di detti uffici.

Con tale provvedimento, di carattere generale, il personale tecnico del corpo forestale dello Stato, addetto agli ex uffici speciali, è passato agli ispettorati ripartimentali o a quelli regionali, a seconda delle necessità, ove viene tuttora impiegato nella progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani.

L'ispettorato forestale de L'Aquila è pertanto attrezzato, con personale tecnico specializzato, a progettare ed a curare la direzione tecnica dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Infine, il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che le necessarie opere per la sistemazione idraulica del corso d'acqua in parola sono comprese nel piano delle sistemazioni idraulico-vallive dei corsi d'acqua di Abruzzo, redatto ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1437, già approvato dal Ministero medesimo.

Gli interventi programmati, e per i quali è prevista la spesa complessiva di 560 milioni di lire, saranno tenuti presenti dal predetto Ministero nella graduale attuazione del menzionato piano; compatibilmente con l'entità dei fondi disponibili per opere del genere.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.*

**GUIDI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che, nei giorni 24, 25 e 26 aprile 1960,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

violente grandinate hanno gravemente danneggiato le colture nei comuni di Terni, Narni, Sangemini, Montecastrilli, Acquasparta, Amelia e Lugnano (Terni); e per sapere se non ritenga opportuno disporre, previo accertamento, la erogazione di contributi straordinari, per risarcire i danni, e la distribuzione di aiuti a favore dei mezzadri e dei coltivatori diretti colpiti dalle avversità atmosferiche. (11816).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dal dipendente ispettorato agrario di Terni, competente per territorio, risulta che le grandinate verificatesi dal 24 al 30 aprile 1960 nel territorio dei comuni indicati, hanno causato danni nella misura media del 20 per cento alla coltura della fava in fioritura, del 9 per cento alla vite nella fase di liberazione dei grappoli, del 3 per cento al grado in botticella e ai foraggi in fioritura, e del 35 per cento agli ortaggi, con un'incidenza del 4 per cento sul valore complessivo della produzione lorda aziendale.

L'ispettorato medesimo prevede, per la vite, possibilità di ripresa a seguito della esecuzione di trattamenti rameici.

Attesa la modesta entità dei danni, connessi ad avversità atmosferiche proprie di un normale andamento stagionale, non si è resa necessaria l'adozione di particolari interventi a favore dei coltivatori danneggiati, ai quali, comunque, sarà a suo tempo accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate.

*Il Ministro:* RUMOR.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione che si è creata nel comune di Anzano del Parco (Cuneo) in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica.

Ricorda l'interrogante che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri e degli assessori comunali, democristiani compresi, è stata provocata dalla impossibilità di poter svolgere il proprio mandato per le continue e personali interferenze del sindaco, che svuotavano di ogni contenuto democratico sia la giunta sia il consiglio stesso; nonché per l'immobilismo assoluto della amministrazione in carica.

Dato il prolungarsi di questo anormale stato di cose, ed essendo la popolazione a conoscenza che la giunta ed il sindaco rimasti in carica hanno proceduto alla approvazione del bilancio preventivo, sostituendosi

al non più esistente consiglio comunale in un atto che solo il consiglio poteva compiere, si è creato uno stato di malcontento generale per tanta sfacciata illegalità.

Chiede l'interrogante se il ministro sia disposto a rientrare nell'ambito delle disposizioni di legge, le quali prescrivono che in simili casi il rinnovo integrale del consiglio comunale deve avvenire entro tre mesi dal verificarsi lo scioglimento del consiglio stesso. (decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, articolo 8). (11890).

RISPOSTA. — Nella more della rinnovazione del consiglio comunale di Anzano del Parco — decaduto in conseguenza della perdita di oltre la metà dei propri membri — quella giunta municipale, rimasta in carica ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, ha legittimamente deliberato — coi poteri d'urgenza, a norma dell'articolo 140 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — l'approvazione del bilancio di previsione 1960, trattandosi di un provvedimento indilazionabile ed essenziale ai fini del funzionamento dei pubblici servizi.

Le elezioni per la rinnovazione del consiglio stesso, il cui termine è scaduto nel dicembre 1959, saranno tenute entro il mese di ottobre 1960 per essere svolte contemporaneamente alle elezioni amministrative generali, in conformità all'ordine del giorno approvato dalla Camera il 18 maggio 1960.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

JACOMETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere perché al cittadino Ballarani Giovanni di Quistello (Mantova) non è stata riconosciuta la qualifica di combattente.

Egli, nato il 24 settembre 1924, fu chiamato alle armi il 17 agosto 1943 e dichiarato sbandato l'8 settembre; richiamato dalla repubblica di Salò il 16 dicembre 1943, si presentò il 24 gennaio 1944 e la sera stessa abbandonava la caserma.

Prelevato dai carabinieri il 26 febbraio 1944, fu mandato in Germania il 3 marzo e inquadrato nella divisione Monterosa. Dopo cinque mesi di addestramento, rientrò in Italia, fu assegnato al fronte della Garfagnana, da dove fuggì verso i primi di dicembre. Richiamato un'ultima volta nel marzo 1946, fu congedato ai primi di luglio del 1946. (12014).

RISPOSTA. — Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il servizio prestato nelle forze armate della repubblica so-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

ziale italiana non è utile ai fini della concessione della qualifica di combattente, si precisa che il soldato Balbarani (e non Ballarani) Giovanni risulta aver prestato servizio dal 17 agosto all'8 settembre 1943 presso il deposito del 1° reggimento fanteria in Cividale e, successivamente, dal 29 marzo al 7 luglio 1946.

Poiché il deposito del 1° reggimento fanteria, quale ente territoriale, non fu mobilitato e non prese parte ad operazioni di guerra e il periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 1946 fu compiuto quando già era cessato lo stato di mobilitazione, il Balbarani non ha titolo al riconoscimento della qualifica di combattente.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**KUNTZE E FRANCO RAFFAELE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della insostenibile situazione di generale disagio in cui versa l'amministrazione della giustizia sia in Gorizia, sia nelle province dove quel tribunale già con organico eccessivamente ridotto, lo ha attualmente scoperto per due quinti, ciò che inevitabilmente conduce, nonostante la capacità e buona volontà dei magistrati in servizio, ad intollerabili ritardi nella definizione delle cause; sia nelle preture del circondario, e particolarmente in quella di Cormons, da tempo priva del titolare, e in quella di Monfalcone che, con un solo magistrato in servizio, non possono evadere l'imponente mole di lavoro richiesto, che assume particolare importanza specie per quanto riguarda il servizio della conservazione dei libri tavolari o se, in considerazione di quanto sopra, non ritenga di dover provvedere:

1°) all'assegnazione di altri due giudici al tribunale di Gorizia a copertura dell'organico;

2°) all'assegnazione del pretore titolare alla pretura di Cormons;

3°) all'immediata destinazione di un uditore vice pretore (posto previsto in organico) alla pretura di Monfalcone, salva la revisione della pianta organica, palesemente insufficiente alla importanza di quell'ufficio. (12227).

**RISPOSTA.** — Relativamente alla situazione degli uffici giudiziari della Repubblica tutti i posti sono coperti. Ugualmente al completo è l'organico delle preture di Gradisca e di Cormons, in quanto l'unico posto di pretore vacante in quest'ultimo ufficio è stato coperto destinandovi, con decreto presidenziale 30 aprile 1960, il dottor Carlo De Tullio. Per

la pretura di Monfalcone si è già provveduto a richiedere al Consiglio superiore della magistratura per la copertura del posto vacante di uditore vice pretore.

Per quanto riguarda il tribunale di Gorizia, tutti i posti dell'organico sono nominalmente coperti. Vero è che ad uno dei posti di giudice è assegnato un magistrato addetto alla Corte costituzionale, ma si sta esaminando l'opportunità di destinare ad altra sede tale magistrato allo scopo di poter richiedere l'effettiva copertura del posto.

Il 26 aprile 1960 ha ripreso servizio presso il tribunale di Gorizia il giudice Giuseppe Gelcich, che in questi ultimi mesi ha fruito di congedi ordinari e straordinari per malattia. Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento di detto tribunale si sta esaminando la possibilità di richiedere il trasferimento del Gelcich al fine di sostituirlo con altro magistrato in normali condizioni di salute, e, quindi di maggior rendimento.

Non si mancherà, in sede di attuazione del disegno di legge concernente l'aumento degli organici della magistratura che è ora all'esame del Parlamento, di esaminare la possibilità di un aumento numerico del personale degli uffici giudiziari del circondario di Gorizia.

*Il Ministro:* GONELLA.

**LANDI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

1°) l'ammontare dei diritti erariali, al lordo e al netto degli abbuoni concessi agli esercenti, riscossi negli esercizi 1956-57 e 1957-58, sulla proiezione dei film prodotti da ditte completamente nazionali e sulla proiezione dei film prodotti in collaborazione con ditte straniere, distinguendo i proventi:

a) dei film a lungometraggio;

b) dei film adatti per la gioventù;

c) dei film prodotti per la gioventù;

d) dei cortometraggi, documentari e attualità;

2°) l'ammontare degli abbuoni sui diritti erariali concessi rispettivamente negli esercizi 1956-57 e 1957-58, agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano film a lungometraggio dichiarati nazionali, distinguendo l'ammontare degli abbuoni sui film prodotti da ditte completamente nazionali dall'ammontare degli abbuoni sui film prodotti in collaborazione con ditte straniere. (11353).

**RISPOSTA.** — Si comunicano, qui di seguito, i dati di cui ai punti 1°) e 2°) dell'interrogazione, forniti per ciascuno degli anni 1957 e

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

1958, dalla S.I.A.E. incaricata dell'accertamento e della riscossione del particolare tributo:

a) ammontare dei diritti erariali al lordo degli abbuoni concessi agli esercenti:

anno 1957, lire 8.117.272.000;

anno 1958, lire 8.216.935.000;

b) abbuoni concessi:

anno 1957, lire 1.623.477.000;

così distinti:

1°) cortometraggi, abbuono 2 per cento lire 32.000;

2°) film nazionali, abbuono 20 per cento, lire 1.623.385.000;

3°) film adatti per la gioventù, abbuono 30 per cento lire 24.000,

4°) film prodotti per la gioventù, abbuono 40 per cento lire 36.000;

anno 1958, lire 1.652.908.000;

così distinti:

1°) cortometraggi, abbuono 2 per cento, lire 142.000;

2°) film nazionali, abbuono 20 per cento, lire 1.622.927.000;

3°) film adatti per la gioventù, abbuono 30 per cento, lire 28.960.000;

4°) film prodotti per la gioventù, abbuono 40 per cento, lire 879.000;

c) ammontare dei diritti erariali al netto degli abbuoni concessi:

anno 1957, lire 6.493.795.000;

anno 1958, lire 6.564.027.000.

Il predetto organo accertatore ha fatto presente che, sulla base degli elementi in suo possesso, ha potuto rilevare i dati a calcolo per anno solare, anziché per esercizio finanziario, e che non è stato possibile distinguere l'ammontare dei diritti erariali al lordo ed al netto degli abbuoni per ogni categoria di film, in quanto per le programmazioni nazionali multiple (film e cortometraggio) il diritto erariale è comune sia al film lungometraggio che al film cortometraggio, e che, pertanto, è stato considerato al lordo e al netto degli abbuoni soltanto l'ammontare totale dei diritti erariali.

Ha fatto, inoltre, presente che non è stato possibile distinguere, sia per quanto concerne l'ammontare dei diritti erariali sia per quanto riguarda l'ammontare degli abbuoni concessi, tra film nazionali e film in collaborazione con ditte estere, non disponendo dette società di notizie o dati certi per operare tale suddivisione.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Al fine di conoscere i motivi per i quali lo Automobil club d'Italia, nonostante i ripetuti solleciti del comune di Portoferraio (Livorno) e delle altre autorità elbane, non ha ancora provveduto a costruire in quella città il proprio ufficio staccato sull'area che, fino dal 14 agosto 1956, il comune stesso aveva ceduto per detta costruzione.

Le ripetute giustificazioni dell'Automobil club d'Italia provinciale di Livorno, e cioè che l'istituzione del predetto ufficio è subordinata al permesso di transito sulla motonave *Aethalia* degli automezzi per rifornimento dei carburanti, non possono avere fondamento, sia perché nel contratto di compravendita della area non è contenuta alcuna condizione del genere, sia perché l'istituzione dell'ufficio non ha nulla a che vedere con i servizi collaterali dell'Automobil club d'Italia.

Gli inconvenienti derivanti dalla mancata istituzione di detto ufficio staccato sono energeticamente deplorati dai possessori di automezzi dell'isola e dai numerosissimi turisti italiani e stranieri che la frequentano nella stagione estiva.

L'interrogante desidera altresì conoscere perché l'Automobil club d'Italia non ha mai risposto alle sollecitazioni del comune di Portoferraio e particolarmente alla documentatissima raccomandata del 4 agosto 1959, n. 9334 di protocollo.

L'interrogante chiede inoltre di sapere perché l'Automobil club d'Italia, quest'anno, come gli altri anni, invia a Portoferraio propri funzionari a ritirare i libretti di circolazione che poi restituisce soltanto dopo un giorno o due, costringendo gli automezzi a restare fermi e pregiudicando così la funzionalità di industrie, commerci e attività varie.

L'interrogante chiede infine perché, per effettuare detto servizio, l'Automobil club d'Italia esige, oltre le normali tasse e diritti, il pagamento della somma di lire 206 per «tassa di commissione» (2294, già orale).

RISPOSTA. — La sede provinciale dell'Automobil club di Livorno, in accoglimento dei voti espressi dagli automobilisti della zona, ha provveduto ad aprire nel comune di Portoferraio, in data 2 maggio 1960, una propria delegazione, alla quale è stata affidata la gestione dei vari servizi previsti dalle norme statutarie dell'A.C.I., ivi compreso quello della esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* TUPINI.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga contraria alla lettera c allo spirito della legge di registro, e inconciliabile con la stessa nozione giuridica di trasferimento, la tesi da qualche tempo sostenuta da organi dell'amministrazione finanziaria secondo la quale la riduzione a metà dell'imposta di registro non si applicherebbe quando le imprese costruttrici di fabbricati procedano a due distinte vendite dello stabile, alienandone ad una persona la proprietà e ad altra persona l'usufrutto.

L'interrogante osserva al riguardo che anche a favore di chi acquista un diritto di usufrutto si attua un trasferimento di diritto reale, e che anzi proprio il sussistere di questo trasferimento è il presupposto senza il quale non troverebbe base la stessa imposizione fiscale, sicché la pretesa discriminazione non sembra giustificata. (5817).

RISPOSTA. — La norma di favore, di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non riguarda i trasferimenti di tutti i diritti reali in genere, bensì soltanto il trasferimento in proprietà delle case di abitazione di nuova costruzione non aventi caratteristiche di lusso.

Al riguardo, questa amministrazione non può che confermare che quando con uno stesso atto vengono contemporaneamente ceduti l'usufrutto e la nuda proprietà di una casa di nuova costruzione, l'agevolazione recata dal citato articolo 17 si applica, soltanto, nei confronti del trasferimento della nuda proprietà.

In questo caso, infatti, si pongono in essere due negozi giuridici: il trasferimento della proprietà dell'immobile e la costituzione di un usufrutto sull'immobile stesso.

Il primo è traslativo della proprietà e presenta le seguenti caratteristiche: al momento della stipula, le parti trasferiscono soltanto la nuda proprietà, data la contestuale costituzione dell'usufrutto a persona diversa; ma il trasferimento stesso, per la sua sostanza e per i suoi effetti, opera il trapasso dell'intera proprietà, essendo temporaneamente differito soltanto l'esercizio ed il godimento del diritto di proprietà (articolo 979 del Codice civile).

Da ciò consegue che, essendo il titolo traslativo reperibile nel negozio con il quale si trasferisce la nuda proprietà, tale titolo, a giudizio di questo Ministero, non può non essere ritenuto come produttivo di trasferimento dell'immobile considerato nella sua interezza e, quindi, rientrante nel beneficio tributario della riduzione a metà dell'imposta di registro ed al quarto di quella ipotecaria, stabilito dall'articolo 17 anzitutto.

L'altro negozio contenuto nell'atto: cioè quello relativo alla costituzione dell'usufrutto, è distinto dal trasferimento della proprietà dell'immobile e, come tale, non rientra tra i contratti ammessi dalla legge di favore.

Tale criterio di ermeneutica, già confermato con decisione del 13 marzo 1953, n. 45830, dalla commissione centrale per le imposte, è stato di recente disatteso dalla medesima commissione con decisione del 12 dicembre 1959, n. 13215, che è stata, per altro, impugnata avanti l'autorità giudiziaria.

In attesa della pronuncia di quest'ultima, l'amministrazione finanziaria non ritiene di mutare il proprio orientamento.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia vero che si intende alienare — ad un privato speculatore — la ex casa del fascio sita tra corso Garibaldi e via Casanova a Napoli.

Per conoscere se la sistemazione urbanistica della zona non obblighi l'amministrazione dello Stato ad opporsi ad ogni alienazione che non sia legata alla pubblica utilità. (9882).

RISPOSTA. — Il Commissariato per la gioventù italiana aveva deliberato di alienare, col sistema della licitazione privata, l'immobile denominato ex caserma Lusi, in Napoli, corso Garibaldi.

Per altro, in relazione ad una vertenza insorta con l'amministrazione comunale di Napoli, l'alienazione è stata sospesa.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* FOLCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è stata disposta l'integrazione dei fondi occorrenti al pagamento dell'assegno integratore al personale sfollato volontariamente, secondo la decisione del 24 aprile 1959, n. 737, Reg. Dec., della IV sezione del Consiglio di Stato in sede giuridica; sulla opportunità, ove i fondi richiesti dal Ministero della difesa non fossero stati ancora assegnati, di provvedervi con urgenza allo scopo di permettere il pagamento di quanto dovuto agli interessati per le prossime festività. (10014).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 9812, del deputato Barontini, pubblicata a pagina 5248).*

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se l'impresa La Marca, con lavori a Somma Vesuviana (Napoli) rispetti il contratto di lavoro e, nel caso negativo, per conoscere le ragioni per le quali il comune non è intervenuto ad impedirglielo. (10438).

RISPOSTA. — Nel comune di Somma Vesuviana non risulta alcuna ditta denominata La Marca.

Affinché questo Ministero sia messo in grado di poter svolgere gli accertamenti del caso, si prega di voler fornire le opportune precisazioni al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.*

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando la prefettura di Napoli provvederà ad indire il concorso per la copertura dei posti scoperti nell'organico delle guide presso gli scavi di Pompei. (11800).

RISPOSTA. — L'organico delle guide per gli scavi di Pompei prevede n. 36 unità.

Durante l'inverno scorso si sono resi vacanti tre posti per cessazione di attività da parte dei titolari, per motivi di salute.

Premesso che l'articolo 239 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza espressamente prevede che l'esame ha luogo « sempreché nel ruolo... vi sia un congruo numero di vacanze », si soggiunge che la prefettura di Napoli non ha ritenuto, coerentemente a quanto praticato in occasione dei precedenti concorsi svolti nel 1952 e nel 1957, di indire il concorso stesso, riservandosi di provvedere non appena anche nei ruoli degli altri comuni si sia verificato un minimo di vacanze.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.*

MAZZONI, BARBIERI ORAZIO E SERONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1°) se è possibile provvedere a soddisfare le richieste avanzate dalle cooperative già costituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e che non furono soddisfatte dall'ultimo finanziamento per mancanza di disponibilità;

2°) se è possibile soddisfare le poche restanti richieste escluse con finanziamenti restanti a disposizione o recuperati dalla gestione I.N.A.-Casa;

3°) se ritiene necessario, nell'eventualità che le soluzioni sopra indicate non fossero

possibili, assegnare all'I.N.A.-Casa opportuni finanziamenti, da destinarsi al fine predetto, in aggiunta alle entrate ordinarie di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1952, dato che l'attuale situazione di larga disponibilità finanziaria consentirebbe un agevole reperimento di capitali. (11315).

RISPOSTA. — Non è possibile consentire ad altre cooperative la prenotazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, in quanto i contingenti di finanziamento previsti dalla legge, compresi i recuperi, sono stati completamente utilizzati.

Per quanto concerne l'assegnazione di nuovi finanziamenti da destinare allo stesso scopo è noto che ciò non potrebbe avvenire se non nella ipotesi che il Parlamento disponesse in tal senso con apposito provvedimento legislativo.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla grave situazione nella quale versano gli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila del comune di Crucoli (Catanzaro).

Gli assegnatari in parola i quali hanno avuto in genere terreni argillosi e franosi sono privi di ogni assistenza tecnica, sociale e finanziaria da parte dell'Opera valorizzazione Sila, anche se il reparto da cui dipendono dispone localmente di uno stabile ufficio e di numerosi funzionari. Mancano le casette di abitazione e gli assegnatari sono costretti a ricoverarsi in fetidi « pagliai »; manca l'acqua e gli assegnatari debbono soffrire la sete e non possono irrigare le loro colture più pregiate; mancano le strade poderali e gli assegnatari d'inverno con difficoltà possono accedere ai terreni e debbono trasportare a spalla concimi e sementi; è stata eseguita qualche aratura per vigneto ma non sono stati forniti i materiali necessari all'impianto; nessuna assistenza sanitaria e previdenziale è somministrata; a tutt'oggi non sono state neppure eliminate le zone ad ognuno assegnate.

In tale situazione, si impone a parere dell'interrogante, un intervento pronto e radicale per affrontare i problemi suesposti, e per impedire che gli assegnatari siano indotti a rimpiangere i tempi nei quali i baroni non erano ancora stati cacciati dalla terra dalle eroiche lotte contadine.

È pertanto compito del ministro difendere i valori della riforma dal discredito e dalla sfiducia. (11613).

RISPOSTA. — Premesso che l'Opera per la valorizzazione della Sila, proprio in considerazione della natura argillosa di parte dei terreni di Crucoli, ha ivi costituito unità di ampiezza media superiore a quella dei poderi della rimanente parte del comprensorio si precisa che i 129 assegnatari della zona in questione hanno anch'essi usufruito ed usufruiscono delle varie forme di assistenza prestate dall'ente medesimo.

In particolare, all'assistenza tecnica provvede un funzionario, presente sul posto, che si occupa esclusivamente dei predetti assegnatari e della loro cooperativa.

L'assistenza finanziaria è assicurata mediante la prestazione della garanzia fidejussoria sui prestiti agrari, come per tutti gli altri assegnatari.

Per quanto riguarda l'assistenza e la previdenza sociale, si fa presente che, sulla base delle istruzioni diramate da questo Ministero d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, l'Opera Sila, superando difficoltà di vario genere, si assunse in passato l'obbligo, nel primo periodo, di versare i contributi a favore di tutti gli assegnatari, iscrivendoli negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Ma ormai gli assegnatari hanno diritto, come tutti i coltivatori diretti, al trattamento previsto dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1126, e 26 novembre 1957, n. 504. L'Opera non ha mancato di portare tali norme a conoscenza degli assegnatari, ma finora soltanto 10 assegnatari di Crucoli hanno curato gli adempimenti necessari per essere ammessi ai benefici previsti dalla citata legge.

Circa le opere di trasformazione, occorre tenere presente che, a causa della natura collinare dei terreni assegnati nel suddetto comune, risulta limitata la possibilità d'interventi, che generalmente consistono in sistemazioni idraulico-agrarie ed in impianti arborei.

In relazione a tali possibilità, sono stati finora ridotti a coltura terreni per circa 67 ettari; sono state aperte strade interpoderali per circa 20 chilometri; sono state eseguite sistemazioni idraulico-agrarie su complessivi 542 ettari; si è provveduto all'apertura di 5 pozzi su falda freatica e alla captazione di 3 sorgenti; sono stati impiantati vigneti specializzati su terreni per ettari 26,94 e vigneti olivetati per ettari 14,50, nonché oliveti per 37 ettari.

L'Opera ha inoltre concesso un contributo a 103 assegnatari, che hanno provveduto direttamente all'impianto di vigneti, fornendo, in pari tempo, le barbabietole ed i sostegni.

In base ai programmi generali, nella zona di Crucoli non è prevista la costruzione diretta di case coloniche da parte dell'ente. Tuttavia gli assegnatari interessati possono rivolgersi al dipendente ispettorato agrario compartimentale di Catanzaro competente per territorio per chiedere la concessione dei contributi statali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, contributi che, ai sensi della legge speciale per la Calabria, raggiungono la misura del 60 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile.

Per altro, l'ente, non soltanto finanzia i due terzi della quota di spesa non coperta dal contributo, di guisa che la spesa a carico degli assegnatari si riduce a circa il 13 per cento, ma presta anche ogni necessaria assistenza nella progettazione e nel disbrigo delle domande per la concessione dei contributi da parte dell'ispettorato.

Si precisa, infine, che, ad eccezione di alcuni poderi, recentemente integrati con terreni resisi liberi, la delimitazione delle altre unità fondiari è stata eseguita sin dall'epoca dell'assegnazione.

*Il Ministro: RUMOR.*

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla necessità di ripristinare a Vibo Valentia (Catanzaro), per i cittadini di Soriano e Sorianello l'assistenza « Inam », da poco tempo decentrata a Serra San Bruno.

La minore distanza da Soriano a Sorianello a Serra San Bruno (16 chilometri) rispetto a quella di Vibo Valentia (27 chilometri) non basta a sanare l'assurdità di tale spostamento.

Anche a voler trascurare il fatto che Vibo Valentia è il centro più vicino di attività per i due predetti comuni e che quindi le comunicazioni di massa vi sono più facili, frequenti e economiche, è inoppugnabile la constatazione che Serra San Bruno manca delle attrezzature cliniche, diagnostiche, ospedaliere di cui dispone Vibo Valentia. A cagione di ciò un assistito che avesse bisogno di ricovero in ospedale si deve recare prima a Serra San Bruno per la diagnosi e poi a farsi ricoverare a Vibo Valentia (chilometri 32 in più); un assistito che dovesse sottoporsi ad indagini radiografiche dovrebbe recarsi prima a Serra San Bruno per la diagnosi e poi a Soverato per la indagine, mancando a Serra San Bruno attrezzature idonee, e sarebbe costretto a perdere in tale maratona due giorni di tempo ed a percorrere 232 chilometri di tragitto al posto dei 54 chilometri in andata

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

e ritorno che impiegherebbe qualora fosse assistito a Vibo Valentia; infine, per tutte le liquidazioni di indennità malattia ed assegno maternità gli assistiti dovrebbero rivolgersi a Soverato con grande dispendio di tempo e di denaro.

Per tali motivi l'interrogante chiede se il ministro non intenda prontamente intervenire secondo giustizia e ragione. (11887).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'« Inam », in data 8 maggio 1958, ha approvato il programma elaborato dalla apposita commissione consiliare per la riorganizzazione e distribuzione territoriale di tutti gli uffici periferici dell'istituto.

Per la provincia di Catanzaro, detto programma è stato realizzato mediante la recente istituzione delle unità distaccate di Cirò Marina e di Serra San Bruno.

In proposito è da porre in rilievo che nella individuazione delle località predette quali sede di un ufficio dell'« Inam » è stato tenuto conto della dislocazione degli assicurati e della situazione locale, avuto tra l'altro riguardo ai mezzi di comunicazione tra i singoli comuni e gli uffici medesimi.

I comuni di Soriano Calabro e Sorianello sono stati, pertanto, compresi nella giurisdizione della unità distaccata di Serra San Bruno, con la quale sono collegati con un sufficiente servizio di autocorriera, e ciò anche per alleggerire e rendere più funzionante la sezione territoriale di Vibo Valentia alla quale fanno già capo 72 mila assicurati.

È da tener presente a questo proposito che tale spostamento è stato proposto ed approvato dal comitato provinciale dell'« Inam » di Catanzaro del quale fanno parte sia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Si precisa, comunque, che a Serra San Bruno è in funzione un poliambulatorio nel quale oltre alle terapie iniettive, vengono erogate le prestazioni di ostetricia, chirurgia, otorinolaringoiatria, oculistica e odontoiatria.

Tuttociò premesso, si comunica che la direzione generale dell'« Inam », alla quale fino ad oggi nessuna lamentela è pervenuta da parte degli assicurati residenti nei comuni di Soriano e Sorianello, ha dato assicurazione che non mancherà di interessare la sede provinciale « Inam » di Catanzaro affinché provveda a sottoporre il problema all'esame del locale comitato provinciale per un'eventuale soluzione nel senso auspicato.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla grave inefficienza di funzionamento della sezione territoriale « Inam » di Vibo Valentia (Catanzaro). Mentre nel comprensorio di detta sezione hanno diritto all'assistenza « Inam » oltre 80 mila cittadini, la sezione responsabile di siffatta assistenza dispone di un reparto sanitario comprendente soltanto 3 medici e due infermiere in un poliambulatorio dove agiscono 10 specialisti.

Tale organico è irrisorio rispetto ai bisogni e porta ad un funzionamento caotico di tutti i servizi; rilascio e vidimazioni di libretti ritardatari, ricoveri non tempestivamente disposti, ecc. Oltre ai lavoratori tutti i funzionari dell'« Inam » percepiscono e lamentano da tempo tale situazione.

Le pubbliche proteste sono arrivate al punto che la direzione generale dell'« Inam » ha dovuto inviare a Vibo Valentia successivamente due nuovi ispettori. Ma sebbene le relazioni di tali ispettori abbiano confermato la gravità della situazione richiedendo un adeguato incremento di personale, a tutt'oggi nessun serio provvedimento in tal senso è stato adottato.

L'interrogante chiede se il ministro interrogato non intenda intervenire tempestivamente affinché la sezione « Inam » di Vibo Valentia sia messa in condizione di garantire ai lavoratori ed ai loro familiari l'assistenza alla quale hanno diritto. (11888).

RISPOSTA. — Per la sezione territoriale di Vibo Valentia (Catanzaro), cui fanno capo circa 72 mila assistibili, dei quali 20 mila appartenenti al settore agricoltura, la dotazione organica di personale medico può considerarsi rispondente alle sue necessità funzionali, tenuto conto che la dotazione stessa è frutto di uno studio condotto a livello nazionale e con identici criteri per tutte le sezioni territoriali.

Identica affermazione può farsi per il personale infermieristico, composto di tre unità ad orario intero (120 ore settimanali complessive) ove si consideri che l'attività svolta dalla Sezione territoriale di Vibo Valentia, non eccede i limiti della normalità. I medici, specialisti, infatti, che prestano la loro opera presso il poliambulatorio annesso alla sezione anzidetta, effettuano prestazioni per un complessivo orario settimanale di 67 ore, orario che non impegna nel servizio di assistenza diretta agli specialisti stessi tutte le tre infermiere che, come sopra detto, esplicano 120 ore di lavoro settimanale.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti alle altre attività ambulatoriali il personale è in grado di assicurare una normale funzionalità, atteso che, dalle statistiche sull'attività della sezione territoriale suddetta, risulta che il numero delle pratiche svolte non è tale da impegnare eccessivamente sia il personale medico che quello infermieristico.

Per ciò che riflette, invece, gli adempimenti relativi al rilascio e alla vidimazione dei libretti di iscrizione — che rientrano nella specifica competenza del personale amministrativo — l'istituto sta esaminando la possibilità di ovviare a quanto lamentato.

Al riguardo l'« Inam » ha reso noto che è attualmente allo studio un progetto per l'ampliamento dei vari servizi a livello delle sezioni territoriali, allo scopo di consentire una sempre maggiore funzionalità ed un adeguamento dei servizi medesimi ai compiti istituzionali dell'ente.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

**MISEFARI.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se sia vero che i lavori per la costruzione dell'acquedotto di Siderno-Agnana-Canolo, che dovrà utilizzare le acque delle sorgenti Frallà alle origini del Novito, e delle sorgenti Noci, Abete e Gramolari, non sono stati iniziati dalla ditta appaltatrice perché gli uffici della Cassa non sarebbero riusciti ancora a fornire i disegni esecutivi delle opere, il profilo altimetrico e la planimetria dell'acquedotto.

Data l'urgenza e l'importanza dell'opera, l'interrogante chiede un tempestivo intervento del ministro che ponga fine ad ogni intralcio per l'inizio dei lavori. (11866).

**RISPOSTA.** — I disegni esecutivi relativi all'acquedotto di Siderno-Agnana-Canolo fanno parte integrante del contratto stipulato con l'impresa Zaffino di Reggio Calabria e pertanto sono allegati al contratto stesso. Si precisa, inoltre, che la esecuzione dei profili di dettaglio per il montaggio delle tubazioni è compito specifico dell'impresa, a norma dell'articolo 32 del capitolato speciale di appalto.

I lavori, che hanno subito un arresto a causa delle persistenti piogge, sono stati ora ripresi e procedono secondo il programma stabilito.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri: TAMBRONI.*

**MISEFARI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ravvisi la necessità di disporre perché, in Gizzeria (Catanzaro), gli

alloggi I.N.A.-Casa occupati abusivamente e trasformati in caserma dei carabinieri, siano con tutta urgenza sgombrati per consentire la loro assegnazione agli aventi diritto; e che l'ente cui spetta l'obbligo di reperire i locali necessari per assicurare un dignitoso alloggio all'arma provveda a ciò, seguendo la giusta via. (12275).

**RISPOSTA.** — A seguito della dichiarazione di pericolosità, emanata dal genio civile e dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, nei confronti dello stabile sito in Gizzeria di proprietà del signor Vecchi Nicola, la caserma dei carabinieri ivi allogata dovette essere trasferita nella vicina stazione di Falerna, distante 6 chilometri da Gizzeria.

Poiché il proprietario dello stabile non ha inteso eseguire i rilevanti lavori necessari per il restauro del medesimo e data l'assoluta carenza di altri locali idonei allo scopo, furono presi opportuni accordi con la direzione generale dell'I.N.A.-Casa, che mise a disposizione dell'arma dei carabinieri due alloggi, con l'obbligo del rilascio, non appena fosse stata convalidata la graduatoria di assegnazione agli aventi diritto.

Solo di recente, dopo laboriose ricerche, è stato possibile reperire un edificio privato, del quale sono stati già predisposti gli atti di locazione.

Quanto prima, pertanto, saranno lasciati liberi i locali dell'I.N.A.-Casa.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**MUSTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere:

1°) se ritengano legittima o quanto meno corretta l'azione svolta dal prefetto di Bari nella controversia insorta tra il comune di Trani e la ditta Papi, appaltatrice della riscossione delle imposte di consumo, volta a portare l'aumento dell'aggio convenuto al momento del contratto a mezzo di una infondata interpretazione delle leggi di proroga della legge Tupini n. 408 e dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sulla finanza locale;

2°) se ritengano legittimo che nonostante tutti i vizi relativi agli atti di dette vertenze per l'aumento dell'aggio si possa dalla ditta anzidetta continuare a riscuoterlo ancora oggi;

3°) se ritengano consoni ad un retto e imparziale adempimento della propria funzione che il prefetto di Bari abbia coscientemente omesso di sottoporre a giudizio di responsabilità i componenti della giunta comu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

nale di Trani, nonostante le varie e conosciute violazioni di leggi da essi commessi in tutto il procedimento volto a tale aumento;

4°) quali provvedimenti intendano adottare per il rispetto della legalità e per la tutela degli interessi finanziari del comune. (8431).

RISPOSTA. — Con deliberazione del 19 novembre 1957, n. 67, il consiglio comunale di Trani stabiliva, ad unanimità di voti, di elevare l'aggio contrattuale a favore della ditta Papi, appaltatrice del servizio di riscossione delle imposte di consumo di quel comune, dal 9,30 per cento al 13,60 per cento. Il provvedimento adottato accoglieva parzialmente una istanza di revisione presentata dalla citata ditta, la quale giustificava la richiesta con la emanazione di diversi provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'appalto che, disponendo la intassabilità di alcuni generi già soggetti alle imposte di consumo e stabilendo nuove esenzioni, avevano determinato una notevole contrattazione nel gettito delle riscossioni, rendendo così eccessivamente onerose per la ditta stessa le condizioni contrattualmente assunte.

Il presupposto essenziale della richiesta era costituito dall'emanazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1416, che prorogava al 31 dicembre 1957 le agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408. In sede di esame di tale provvedimento da parte del competente organo tutorio, sorsero alcune perplessità circa l'effettiva portata delle varie leggi di proroga delle agevolazioni fiscali recate dalla citata legge n. 408; se, cioè, dette leggi avessero inteso prorogare tutte le disposizioni contenute nella legge n. 408, ivi compresa quindi la norma prevista nell'ultimo comma dell'articolo 16, che esclude l'applicabilità del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico per la finanza locale per quanto concerne i rapporti contrattuali tra comuni ed appaltatori, oppure soltanto le agevolazioni fiscali accordate ai contribuenti dall'articolo 16, primo comma della stessa legge 408, riconoscendo implicitamente la possibilità da parte degli appaltatori di ottenere la revisione delle condizioni contrattuali.

La questione, ancora oggi, non può dirsi risolta, nonostante l'esistenza, oltretutto di numerosissime decisioni arbitrali — ex articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 — tutte favorevoli alla tesi sostenuta dalle ditte appaltatrici, anche delle due sentenze della Corte costituzionale del 24 novembre 1958, n. 60, e del 30 dicembre 1958, n. 76, ed. infine, dell'orientamento della dottrina,

pure concorde nel sostenere la tesi degli appaltatori.

Comunque, all'epoca della decisione del consiglio comunale di Trani, l'organo tutorio, pur attesa l'esistenza delle prime deliberazioni delle commissioni arbitrali, inviava il provvedimento consiliare, con sua decisione del 15 febbraio 1958, n. 78991, ritenendo, nell'interesse del comune, che le leggi di proroga della legge n. 408 avessero prorogate tutte le disposizioni in detta legge contenute, ivi compreso il divieto di applicazione del citato articolo 80 del testo unico per la finanza locale che ammette la possibilità di revisione dei contratti di appalto delle imposte di consumo. Al comune venivano assegnati 60 giorni per le eventuali deduzioni ma, prima della riunione del consiglio comunale per eventuali controdeduzioni, la ditta Papi, con istanza del 25 marzo 1958, adiva la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

La giunta municipale di Trani, riunitasi d'urgenza, provvedeva, allora, con i poteri del consiglio, alla nomina del proprio arbitro.

La prefettura di Bari, in sede di esame di quest'ultimo provvedimento, rilevava la necessità che sulla questione dovesse esprimersi il consiglio comunale ed osservava ancora la mancanza di un disaccordo legalmente manifestatosi con la ditta appaltatrice, in quanto nessun provvedimento definitivo era stato formalmente adottato sulla deliberazione di revisione dell'aggio. Il comune eccepiva l'impossibilità di sottrarsi ad un adempimento previsto dalla legge — nomina dell'arbitro — per cui la stessa giunta municipale provvedeva alla nomina dell'avvocato difensore ed il giudizio arbitrale aveva ugualmente corso e si concludeva il 1° luglio 1958 con il rigetto delle questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del comune e con l'accoglimento in definitiva dell'istanza della ditta, che otteneva l'aumento dell'aggio contrattuale dal 9,30 per cento al 14,02 per cento. Indi, il consiglio comunale di Trani, nella riunione del 17 luglio 1958, provvedeva alla ratifica delle nomine dell'arbitro e dell'avvocato difensore e, subito dopo, nella stessa seduta, prendeva atto delle risultanze del lodo arbitrale, modificato, per quanto concerneva la misura dell'aggio, dal 14,02 al 13,50 per successive intese raggiunte con la ditta appaltatrice. Mentre tale deliberazione stava per essere sottoposta all'esame della giunta provinciale amministrativa, tre contribuenti del comune di Trani, con istanza all'organo tutorio, chiedevano, ai sensi dell'articolo 225 del testo unico 4 febbraio 1915 richiamato in

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

vigore dall'articolo 23 della legge 9 giugno 1947 — possibilità di azione popolare — di essere autorizzati ad impugnare in cassazione la decisione della commissione arbitrale che, essi, ritenevano viziata da motivi di illegittimità.

La giunta provinciale amministrativa, nonostante che il consiglio comunale di Trani — preoccupato, fra l'altro, che, in caso di eventuale conferma del lodo arbitrale o di eventuale accoglimento da parte della suprema Corte delle rimanenti istanze avanzate dalla ditta Papi e non accolte dal collegio arbitrale, il comune potesse essere costretto a subire condizioni economiche più onerose — avesse espresso parere contrario all'azione popolare, con deliberazione del 12 agosto 1958, n. 109, riteneva di concedere la chiesta autorizzazione. Il ricorso in cassazione veniva, pertanto, regolarmente prodotto e notificato al comune di Trani il 18 agosto 1958, mentre la decisione della giunta provinciale amministrativa di autorizzazione al giudizio veniva impugnata dalla ditta appaltatrice con duplice ricorso, giurisdizionale al Consiglio di Stato e gerarchico al Ministero dell'interno; ma, la controversia, non aveva seguito per la rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti.

In tale situazione, l'organo tutorio non poteva che prendere atto del lodo arbitrale, già accettato, con modifiche più vantaggiose, dall'amministrazione comunale di Trani, ed ormai divenuto definitivo a tutti gli effetti.

In relazione a quanto suesposto, può, pertanto, rilevarsi che:

1°) l'azione svolta dalla prefettura di Bari è stata sempre intesa alla salvaguardia degli interessi del comune di Trani;

2°) l'aumento dell'aggio ottenuto dalla ditta Papi è conseguente ad una decisione arbitrale definitiva ed inoppugnabile;

3°) la pretesa infondata interpretazione della legge di proroga della legge n. 408, asserita dall'interrogante, coinvolge, come si è posto in rilievo, questioni di diritto affatto acclarato definitivamente, dato che, anzi, la giurisprudenza arbitrale, la dottrina e la stessa Corte costituzionale nel principio sancito nelle su citate sentenze, sono di avviso diverso da quello sostenuto dall'interrogante;

4°) i pretesi vizi di legittimità asseriti come connessi agli atti della vertenza, riguardano solo questioni formali — irregolarità di costituzione e di rappresentanza in giudizio da parte della giunta municipale — che sono state sanate con la successiva ratifica consiliare e che, comunque, sono state su-

perate dal collegio arbitrale, al quale spettava eccepirle;

5°) nessuna responsabilità può essere sollevata a carico dei componenti la giunta comunale di Trani che, per quanto concerne la questione esposta nulla hanno trascurato per la migliore tutela degli interessi del comune.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

MUSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere:

1°) se ritengano di aver sufficientemente tutelato con la circolare del 9 maggio 1959, n. 16600/1514, del ministro dell'interno gli interessi delle finanze comunali, e in via mediata dello Stato, contro la dilagante azione degli appaltatori delle imposte di consumo volti a strappare, a mezzo di una infondata interpretazione delle varie leggi di proroga della legge Tupini n. 408 e dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sulla finanza locale un ingiusto aumento dell'aggio convenuto al momento del contratto e il rimborso di pretesi aggi riscossi;

2°) in particolare:

a) se ritengano che possa essere ancora legittimo, in conformità dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, enunciati nel codice di procedura civile, e tenuto conto che al momento della promulgazione della legge 25 gennaio 1931, n. 36, diversa era la composizione della giunta provinciale amministrativa, che l'intendente di finanza che fa parte attualmente, diversamente che nel 1931, della giunta provinciale amministrativa, sia al tempo stesso presidente del collegio arbitrale nei giudizi promossi dagli appaltatori contro i comuni relativamente all'oggetto di cui innanzi;

b) se ritengano quanto meno corretto, per la probità da osservarsi da un pubblico funzionario, avere l'intendente di finanza di Bari, notoriamente favorevole alla tesi degli appaltatori, tenuta e mantenuta la presidenza del collegio arbitrale nei giudizi di cui innanzi;

c) se ritengano corretta e adeguata all'adempimento delle proprie funzioni l'azione svolta dal prefetto di Bari in tutte le vertenze sorte relativamente a tale oggetto tra i comuni e gli appaltatori come per esempio nel caso del comune di Monopoli.

E infine per sapere quali misure ritengano dover adottare per tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dei comuni e dello

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

Stato e quali provvedimenti intendano prendere nei confronti del prefetto e dell'intendente di finanza di Bari. (8432).

RISPOSTA. — Con la circolare citata dall'interrogante, le prefetture della Repubblica sono state invitate a richiamare, quando ne sia il caso, la particolare attenzione delle amministrazioni comunali sulle richieste di revisione delle condizioni dei contratti di appalto, prodotte dalla ditte appaltatrici del servizio di riscossione delle imposte di consumo, in relazione alla proroga delle esenzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Si osserva, per altro, che le ditte stesse propongono tali domande, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico per la finanza 14 settembre 1931, n. 1175; né può il Governo, ovviamente, influenzare le determinazioni delle commissioni arbitrali, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, dato che tali organi hanno natura e funzioni giurisdizionali e le relative decisioni possono essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione.

Per quanto concerne i punti 2, a) e b), debbesi fare presente che la presidenza delle commissioni arbitrali è demandata per legge — articolo 1 del regio decreto-legge n. 36 citato — all'intendente di finanza, senza possibilità di alcuna sostituzione; pertanto, l'intendente di finanza di Bari non avrebbe, comunque, potuto sottrarsi a tale compito.

Lo stesso intendente, per altro, nelle sedute della giunta provinciale amministrativa in cui sono state trattate e decise questioni connesse alla controversia per la revisione d'aggio, si è astenuto dalla decisione e dalla discussione.

In merito al punto 2 c), debbesi dichiarare che l'azione della prefettura di Bari è stata sempre ispirata all'esclusivo interesse dei comuni, con l'osteggiare, in ogni caso i provvedimenti dei comuni favorevoli ad aumenti di aggio.

Così, oltre alla non approvazione della deliberazione del 19 novembre 1957, n. 67, adottata dal consiglio comunale di Trani, per l'aumento dell'aggio alla ditta appaltatrice veniva disposto il rinvio di altro provvedimento favorevole alla ditta appaltatrice, assunto dal consiglio comunale di Altamura.

Altri comuni (Terlizzi, Ruvo, Modugno) dato l'orientamento dell'organo tutorio, contrario alla tesi sostenuta degli appaltatori, rigettavano in partenza l'istanza di revisione delle ditte stesse, le quali ritenevano di adire

le commissioni arbitrali, previste dal regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Inoltre, la stessa prefettura, ha invitato, con circolare, i comuni per i quali pende giudizio arbitrale, in relazione a denegata revisione, a trasmettere, entro 5 giorni dalla notifica, il lodo arbitrale, al fine di potere tempestivamente consigliare le amministrazioni comunali soccombenti alla impugnativa delle decisioni per cassazione.

Particolari considerazioni valgono, invece, per il comune di Monopoli.

La gestione delle imposte di consumo di detto comune viene tenuta dall'I.N.G.I.C., con contratto quinquennale, per il periodo 1° gennaio 1956-31 dicembre 1960 con un aggio del 14 per cento e senza alcun diritto al rimborso dei maggiori oneri, a maturare nel corso dell'appalto, per il personale addetto alla gestione.

Tali condizioni, per il venir meno di alcuni contributi affidati in riscossione allo stesso istituto, si sono dimostrate eccessivamente onerose nel primo triennio di gestione 1956-1958, con una perdita accertata per l'I.N.G.I.C. di complessive lire 5.910.030. Tale situazione ha indotto l'istituto a chiedere solo per il comune di Monopoli una revisione dell'aggio, con riferimento anche al mancato gettito delle riscossioni in dipendenza dei provvedimenti di proroga della legge n. 408. Il comune, di fronte a tale richiesta, convinto dell'effettiva onerosità della gestione, dopo laboriose trattative, ha riconosciute all'istituto, a tacitazione di ogni pretesa ed a titolo transattivo, un rimborso complessivo di lire 3.500.000 per parziale riconoscimento di maggiori oneri, di cui una metà da erogarsi nell'anno 1959 e l'altra metà nell'anno 1960. La giunta provinciale amministrativa, accertata la vantaggiosità della transazione, dopo particolare istruttoria, ha ritenuto di concedere la propria approvazione nella considerazione che l'atto transattivo in questione si proponeva di ristabilire l'equilibrio contrattuale delle parti in ordine alla gestione che aveva segnato risultanze deficitarie debitamente accertate. Veniva in tal modo assicurato, nell'interesse del comune, il mantenimento del servizio a condizioni vantaggiosissime ed, inoltre, si evitava un giudizio di esito certamente negativo per il comune.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere in favore del signor Cramer Romolo, residente a Marone (Brescia), che si è

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

particolarmente distinto nel corso della alluvione del 9 luglio 1953 nel salvataggio di cittadini in pericolo, tanto da meritarsi una medaglia di bronzo al valor civile e una medaglia della fondazione « Carnegie ». Nell'opera di salvataggio il Cramer ha riportato lesioni che lo hanno reso permanentemente inabile a qualsiasi lavoro. (12066).

**RISPOSTA.** — Il Presidente della Repubblica ha concesso al signor Romolo Cramer, con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, la medaglia di bronzo al valor civile, per aver salvato, durante l'alluvione che si abbatté su Marone (Brescia) il 9 luglio 1953, un invalido che rischiava di annegare nella propria abitazione invasa dalle acque.

Il conferimento di una ricompensa al valor civile non comporta, per altro, la corresponsione di alcun assegno permanente. Questo Ministero, tuttavia, ha la possibilità di concedere sussidi a carattere straordinario soltanto a quei benemeriti che risultino in condizioni di estremo bisogno; pertanto, ove pervenisse un'istanza in tal senso da parte del predetto signor Cramer, non si mancherebbe di esaminarla con la più favorevole disposizione.

Si comunica, inoltre, che questo Ministero ha già invitato il prefetto di Brescia a svolgere ogni utile interessamento per venire incontro alle eventuali aspirazioni del signor Cramer.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**NICOLETTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché l'ormai cronico disservizio e le elevate tariffe lamentate sulla linea ferroviaria e automobilistica Brescia-Valle Camonica gestita dalla Società nazionale ferrovie e tramvie abbiano, dopo le innumerevoli proteste di enti e delle popolazioni interessate, finalmente a cessare. (12070).

**RISPOSTA.** — Le pubbliche linee di trasporto che interessano la Val Camonica ed in modo particolare la linea ferroviaria che rappresenta la spina dorsale del sistema, verranno radicalmente migliorate con l'attuazione, in avanzato corso, del piano per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti fissi e del materiale rotabile ferroviario, piano la cui realizzazione comporterà una spesa di circa un miliardo e mezzo di lire.

Con l'apertura all'esercizio di numerosi binari di raddoppio e della nuova stazione au-

tonoma di Brescia nonché con la integrale sostituzione della trazione a vapore con quella a motore *diesel*, i treni potranno, nel prossimo 1961, marciare in perfetto orario con una velocità commerciale notevolmente superiore a quella attuale; i treni accelerati ad esempio pur osservando le attuali 32 fermate percorreranno l'intero tronco Brescia-Edolo in due ore.

Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti si osserva che la tariffa base media è stata nel 1959 di lire 5,50 per viaggiatore-chilometro, inferiore cioè a quella delle ferrovie concesse che percorrono le valli finitime e di poco superiore a quella delle ferrovie dello Stato.

La tariffa base ordinaria, pari a lire 9,61 a viaggiatore-chilometro può apparire elevata ma è da tener presente che soltanto il 16 per cento degli utenti viaggia con tale tariffa mentre la maggioranza usufruisce delle tariffe preferenziali che scendono, con gli abbonamenti settimanali, a lire 2,56 per viaggiatore-chilometro.

Le tariffe sono comunque alquanto inferiori ai costi; tanto che le spese di esercizio sono notevolmente superiori agli introiti e lo Stato deve, per non compromettere la continuità del servizio, intervenire con la corresponsione di congrui sussidi integrativi.

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI.*

**ORLANDI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli costi che la giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria non si è ancora pronunciata sul ricorso presentato, sin dal 9 settembre 1956, dal signor Tisano Felice contro l'errata attribuzione dell'ultimo seggio del consiglio provinciale, anche se l'articolo 43, comma terzo, della legge 23 marzo 1956, n. 136, già articolo 74 del testo unico del 5 aprile 1951, chiaramente stabilisce che la giunta provinciale amministrativa deve decidere — in materia di ricorsi elettorali — entro un mese dalla avocazione degli atti.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di consentire che la giunta stessa si pronunzi sul ricorso e prenda atto dell'avvenuta rettifica del calcolo dei voti del comune di Riace (collegio di Caulonia) che ha comportato l'attribuzione al candidato della lista della democrazia cristiana di 233 voti in luogo di 223 risultanti dal verbale elettorale della seconda sezione del comune suddetto. (12148).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

RISPOSTA. — La giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria non ha potuto decidere, nel merito, il ricorso di Tisano Felice, avverso le operazioni elettorali per la elezione di quel consiglio provinciale, essendo stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato una decisione interlocutoria della giunta provinciale amministrativa medesima sul ricorso in questione.

La giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria, con decisione interlocutoria del 24 giugno 1957, respingeva, infatti, una domanda riconvenzionale, formulata dal consigliere provinciale Lazzaro Felice, tendente ad estendere l'esame delle schede contestate, a tutti i colleghi della provincia.

Avverso tale decisione il Lazzaro adiva il Consiglio di Stato.

Esperita l'istruttoria, il ricorso di Tisano veniva successivamente trattato in udienza e rimesso in decisione per il merito in data 3 dicembre 1958.

La giunta provinciale amministrativa, in camera di consiglio, ha ritenuto di dover soprassedere a decidere nel merito, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunciasse sulla decisione interlocutoria.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

PEZZINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato del gravissimo comportamento tenuto dal tenente dei carabinieri della stazione di Vizzini e del suo sottoposto maresciallo Garretto il 18 dicembre 1959 a Scordia (Catania), comportamento che ha determinato gravi incidenti in occasione dello sciopero dei lavoratori agrumari esterni di quel comune.

Unica causa determinante degli incidenti è stato l'atteggiamento violentemente aggressivo e irresponsabile del citato ufficiale nei confronti della massa dei braccianti, la quale stazionava calmissima e pacifica sul piazzale antistante la stazione ferroviaria. I braccianti, i quali avevano dato anche precedentemente prova di grande senso della misura, sospendendo per due giorni, il 15 e il 16 dicembre 1959, lo sciopero iniziato il 14, e ciò a seguito dell'impegno da parte padronale, garantito dalla prefettura, di giungere a una composizione della vertenza, erano stati invece ingannati; e i padroni, dopo aver approfittato della sospensione per smaltire gran parte del lavoro, si erano poi rifiutati di concordare una soluzione della vertenza.

Ripreso lo sciopero il 17, il 18 ebbe inizio una serie di gravissime provocazioni contro gli scioperanti, ad opera del citato tenente

dei carabinieri e di alcuni suoi sottoposti, allo scopo di rompere lo sciopero. Così i carabinieri ebbero ordine di elevare centinaia di contravvenzioni per futili e ridicoli motivi ai braccianti raccolti sul piazzale, e quindi di spingerli con violenza, con urti e spintoni e con violenti colpi di bandoliera sul viso per ben 150 metri all'indietro, travolgendo perfino il vice sindaco, professor Zapparata, che era sul posto per assicurare la calma, e giungendo infine al lancio di bombe lacrimogene contro la folla e all'uso delle armi da fuoco.

Instaurato un clima di terrore nel paese, la notte i carabinieri, irrompendo con violenza nelle case dei lavoratori per procedere agli arresti, sono giunti a minacciare con la pistola perfino bambini di 10 anni.

L'interrogante, anche per il buon nome e il prestigio dell'arma dei carabinieri, chiede l'adozione di severi e urgenti misure nei confronti dell'ufficiale responsabile della grave provocazione, che avrebbe potuto portare, se non fossero arrivati in tempo a Scordia i dirigenti provinciali dei lavoratori, a un autentico eccidio. (2298, *già orale*).

RISPOSTA. — Il 18 dicembre 1959 a Scordia, essendo in corso uno sciopero di raccoglitori d'agrumi, circa mille persone si ammassarono nei pressi del locale scalo ferroviario con l'evidente intenzione di ostacolare con la violenza il lavoro degli operai addetti al trasporto ed alla spedizione degli agrumi per ferrovia.

Intervennero i militari di quella stazione dell'arma, i quali, dopo aver reiteratamente invitato i manifestanti a desistere dal loro illegale atteggiamento, si videro costretti a ricorrere alla forza per sciogliere l'assembramento.

I dimostranti reagirono immediatamente con una fitta sassaiola e, pertanto, i carabinieri per non essere sopraffatti, dovettero procedere al lancio di candelotti lacrimogeni ed allo sparo in aria di alcuni colpi d'arma da fuoco, che, per altro, non ebbero alcun effetto.

Sopraggiunsero, quindi, congrui rinforzi di guardie di pubblica sicurezza e di carabinieri, che provvidero a ristabilire l'ordine.

Durante gli incidenti cinque carabinieri riportarono lesioni per la sassaiola, mentre non risulta che alcun dimostrante sia rimasto ferito o contuso.

Durante la notte successiva l'arma eseguì l'arresto di dodici fra i maggiori responsabili degli incidenti, ponendoli subito a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta procedendo a loro carico.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

Da quanto sopra si rileva che l'affermazione secondo cui causa determinante degli incidenti sia stato l'atteggiamento della forza pubblica non ha alcun fondamento. Sta di fatto, invece, che soltanto al senso di responsabilità ed alla prudente fermezza dei militari dell'arma si deve se la manifestazione non ebbe più gravi conseguenze.

Per quanto attiene alle centinaia di contravvenzioni di cui è cenno nell'interrogazione, si precisa che durante la giornata del 18 dicembre 1959, a Scordia, l'arma elevò soltanto tre contravvenzioni, di cui due ai sensi dell'articolo 724 del codice penale (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) ed una ai sensi dell'articolo 726 stesso codice (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio).

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

**PEZZINO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, come è stato seccamente comunicato dal sottosegretario Bovetti, sono stati sospesi e rinviati *sine die* i lavori per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Fontanarossa (Catania) e se corrispondano al vero le notizie di stampa secondo le quali la gravissima decisione sarebbe stata presa in seguito a pressioni esercitate sul ministro interrogato, in nome di scoperti quanto limitati interessi privati e in aperto dispregio del pubblico interesse.

Il prolungamento della pista dell'aeroporto, l'importanza del quale è enormemente aumentata in seguito allo sviluppo industriale della Sicilia orientale e della zona di Gela, è infatti indispensabile per adeguare l'aeroporto alle crescenti esigenze del moderno traffico aereo civile, nazionale e internazionale, che utilizza su scala sempre più vasta pesanti aerei a reazione e a turboelica. La negativa decisione del ministro ha sollevato la indignata reazione della pubblica opinione.

Contro il rinvio si sono pronunciati anche l'amministrazione comunale di Catania, attraverso l'assessore ai lavori pubblici, il presidente del consorzio di bonifica della piana di Catania, il presidente della camera di commercio, l'Alitalia, l'amministrazione provinciale, l'ente provinciale del turismo, il comandante dell'aeroporto militare e numerose altre personalità responsabili.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il ministro non ritenga di dover disporre con urgenza:

1°) l'appalto e l'esecuzione di tutti i lavori necessari per il nuovo tratto di pista;

2°) l'appalto dei lavori per il rifacimento dell'impianto per le luci della vecchia pista, attualmente in corso di ricostruzione;

3°) l'accelerazione massima dei predetti lavori allo scopo di riaprire al traffico l'aeroporto di Fontanarossa, assai vicino alla città, e di limitare così al minor tempo possibile l'utilizzazione dell'aeroporto di Sigonella, che per la grande distanza e la deficiente attrezzatura ha praticamente ridotto a un livello irrisorio il traffico aereo tra Catania e Palermo e procura gravi disagi a tutti i viaggiatori costretti a servirsene. (2539, *già orale*).

**RISPOSTA.** — La sospensione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto di Fontanarossa è da attribuire unicamente alla necessità di portare a termine il procedimento espropriativo del terreno occorrente per prolungare la pista di volo e di attendere da parte della Regione siciliana il finanziamento delle opere di sua competenza.

Compatibilmente con le esigenze del procedimento espropriativo e con la prontezza delle deliberazioni della Regione siciliana, questo Ministero accelererà al massimo l'esecuzione dei vari lavori, tra i quali quelli di rifacimento delle luci della pista in corso di ricostruzione, al fine di riaprire quanto prima possibile al traffico l'aeroporto di Fontanarossa, completato di ogni nuova opera e manufatto.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**PEZZINO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga che sia giunto il momento di intervenire per porre finalmente termine alla serie di gravi provocazioni messe in opera ai danni di liberi cittadini di Scordia (Catania) dal tenente comandante la tenenza dei carabinieri di Vizzini e dal suo sottoposto maresciallo Garretto, in servizio a Scordia, ambedue responsabili degli incidenti del 16 dicembre 1959 a Scordia (sui quali è stata presentata la interrogazione del 18 gennaio 1960, n. 2298, finora rimasta senza risposta), nonché di successivi atteggiamenti e ripetute provocatorie iniziative contro singoli cittadini e intere organizzazioni democratiche, tali da destare le più serie preoccupazioni per le conseguenze che potrebbero derivarne.

L'interrogante chiede perciò che il ministro interrogato disponga affinché il comando superiore dell'arma dei carabinieri ordini una immediata inchiesta sul luogo per accertare le responsabilità denunciate e provvedere in conseguenza. (2592, *già orale*).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

RISPOSTA. — Da accertamenti praticati è risultato che nessun arbitrio a danno di cittadini od organizzazioni è stato commesso dal comandante la tenenza dei carabinieri di Vizini e dal maresciallo di Scordia, i quali godono la piena stima della popolazione per il loro comportamento improntato alla massima imparzialità e rettitudine.

Presumibilmente con le accuse generiche contenute nell'interrogazione si intende riferirsi alle misure adottate dall'ufficiale e dal sottufficiale predetti il 16 marzo 1960 in occasione di un comizio tenuto dai nominati Garofalo e Barone Vincenzo, rispettivamente segretario della sezione del P.C.I. e della camera del lavoro di Scordia. In tale circostanza, poiché da indiscrezioni pervenute al comando dell'arma si era avuta la netta sensazione che gli oratori sarebbero trascesi ad affermazioni ed apprezzamenti tali da provocare negli ascoltatori incontrollabili reazioni, il comandante la tenenza ritenne di invitare i medesimi a contenere il comizio nei limiti consentiti dalla legge e a non far ricorso, comunque, ad espressioni che potessero provocare incidenti o perturbamenti dell'ordine pubblico.

Si è trattato, in sostanza, dell'uso di una facoltà attribuita agli organi di polizia nella sfera dell'attività di prevenzione dei reati.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

PINNA E BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione in cui versa l'amministrazione comunale di Gadoni (Nuoro) e, in particolare, del fatto che ben 8 consiglieri sono dimissionari dall'ottobre 1959, che il sindaco non ha mai convocato il consiglio per deliberare sulle dimissioni stesse, che la giunta non funziona neppure essa, perché uno dei due assessori rimasti in carica è emigrato per ragioni di lavoro in Svizzera, che il segretario comunale è sottoposto a ben 4 procedimenti penali (per peculato e falsità in atti) e nondimeno continua a prestare servizio presso il comune di Gadoni, perché il sindaco e i 4 consiglieri sopravvissuti al naufragio dell'amministrazione hanno espresso parere contrario al suo trasferimento; e per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sanare codesta situazione singolarmente strana e gravemente irregolare. (11940).

RISPOSTA. — L'articolo 158 del regolamento 1911 della legge comunale e provinciale demanda agli stessi consiglieri interessati l'iniziativa di promuovere l'intervento

sostitutorio della giunta provinciale amministrativa, in ordine alla presa d'atto delle loro dimissioni, quando a ciò non provvede il consiglio comunale.

Nel caso del comune di Gadoni, i sette consiglieri (non otto, essendo state le anteriori dimissioni di un altro, a suo tempo, regolarmente accolte) che nell'ottobre 1959 rassegnarono le dimissioni dalla carica, non hanno creduto di avvalersi della facoltà suddetta e neppure hanno richiesto, come avrebbero potuto, la convocazione dell'organo consiliare per quell'adempimento.

Per quanto riguarda il segretario comunale, si fa presente che il procedimento penale a di lui carico è ancora in sede di istruttoria formale.

Nei confronti del medesimo, comunque, è stato pure iniziato procedimento disciplinare, a conclusione del quale la prefettura si riserva anche di esaminare l'opportunità del suo allontanamento dall'attuale sede di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

POLANO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere la sua posizione circa l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Tempio Pausania (Sassari), nel quale « constatato che il criterio di ripartizione della quota I.G.E. ai comuni da parte dello Stato non risponde assolutamente alla necessità dei comuni stessi », ha fatto voti « perché in sede di revisione della finanza locale, venga fissato il criterio di ripartizione della quota I.G.E. in base al reddito *pro capite* degli abitanti dei singoli comuni, e ciò per venire incontro alle particolari necessità dei comuni delle zone economicamente depresse dell'Italia meridionale e delle isole ». (11841).

RISPOSTA. — Il problema prospettato ha più volte formato oggetto di esame da parte dell'amministrazione finanziaria.

La questione risulta complessa e di non facile soluzione; si dà, comunque, assicurazione che, in sede di revisione della finanza locale, verrà tenuto anche presente il voto espresso dal consiglio comunale di Tempio Pausania.

*Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.*

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione alle lamentele e proteste elevate dagli interessati, i criteri in base ai quali vengono rinnovate le convenzioni dall'Ente previdenza

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

per i dipendenti da enti di diritto pubblico con gli istituti ospedalieri e di ricovero, essendo stato rilevato dagli assistiti che, in confronto al precedente, il trattamento è peggiorato (come nel caso della convenzione stipulata con gli istituti ospedalieri di Rimini dove è stabilito che l'ammalato deve essere ricoverato in corsia e non più in una camera di seconda classe), contrariamente a quanto viene fatto dagli altri enti, i quali fanno tutti gli sforzi per migliorare l'assistenza sanitaria a favore dei propri iscritti. (11662).

**RISPOSTA.** — L'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, provvede alla stipula di convenzioni con istituti di cura per il ricovero degli assistiti, assumendo a suo totale carico le spese relative. Da circa 15 anni, da quando cioè furono perfezionati i primi accordi con gli ospedali, preoccupazione costante dell'ente è stata non solo quella di offrire la più larga possibilità di scelta agli assistiti, attuando un progressivo costante ampliamento della rete delle convenzioni e includendovi istituti ospedalieri di alto livello — come cliniche universitarie ed ospedali di prima categoria — ma anche quella di assicurare durante la degenza un trattamento particolarmente confortevole mediante il ricovero nelle stanze di prima o di seconda classe.

L'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, pertanto, nella sua politica assistenziale, si differenzia nettamente dagli altri istituti mutualistici che assumono l'onere dei ricoveri limitatamente alla corsia comune o che, nel caso di ospedalizzazione nelle camere separate, pongono una parte delle spese a carico degli iscritti.

Difficoltà sempre crescenti si sono tuttavia incontrate nella stipula di convenzioni per le categorie superiori di ricovero per le quali gli istituti pubblici di cura sono soliti richiedere compensi onerosi per rette di degenza e per prestazioni medico-chirurgiche; le amministrazioni ospedaliere sono infatti portate a considerare il ricoverato nelle camere di prima o di seconda classe, anche se a carico di un ente mutualistico, alla stessa stregua del cosiddetto privato pagante in proprio; d'altra parte se per i ricoveri dei mutuati nelle corsie comuni sono state emanate dai Ministeri competenti opportune disposizioni intese a porre un freno ai continui aumenti delle diarie e a determinare l'entità dei compensi da corrispondersi ai sanitari in campo nazionale, è

da tener presente che nessun provvedimento è intervenuto per quanto riguarda le degenze nelle camere separate, dato l'esiguo numero di enti mutualistici che ne sostengono l'onere. Di conseguenza il mantenimento delle convenzioni per tali categorie o la stipula di nuovi accordi comportano sempre lunghe e laboriose trattative, che hanno lo scopo di contenere i costi delle spedalità, mediante riduzioni sulle tariffe richieste dagli istituti di cura.

Nei casi in cui le condizioni particolarmente onerose poste dagli ospedali non abbiano reso possibile il raggiungimento di accordi per le camere separate, si è cercato ugualmente di soddisfare le esigenze degli assistiti, le cui preferenze vanno ovviamente alla ospedalizzazione nella forma diretta, convenzionando, per la prima e la seconda classe, quelle cliniche private che offrono adeguate garanzie di attrezzatura e di assistenza.

Per quanto concerne gli istituti ospitalieri di Rimini, si fa presente che detti istituti con i quali nel 1950 era stata stipulata una convenzione per tutte le categorie di ricovero (prima, seconda e corsia) nel 1955 disdussero la convenzione stessa; nel corso delle trattative, immediatamente intraprese per tentare di assicurare agli assistiti l'accoglimento nelle camere separate, fu proposto all'amministrazione di quegli istituti l'adozione delle stesse tariffe concordate con altro ospedale di pari categoria, tariffe che però gli istituti ospitalieri di Rimini non ritennero opportuno accettare, adducendo la limitata disponibilità delle camere di prima e seconda classe; secondo l'ospedale sopraccitato una convenzione per tali categorie — per le quali avrebbero dovuto essere fissate tariffe inferiori a quelle stabilite per i privati — avrebbe reso quasi impossibile la ricezione dei « pagamenti a tariffa piena » per cui gli introiti derivanti all'ospedale e ai sanitari dalla ospedalizzazione dei paganti in proprio, avrebbero subito una sensibile contrazione.

D'altra parte, non potendo l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico accettare, in conformità alle norme stabilite dagli organi collegiali in materia di convenzioni, tariffe più elevate di quelle corrisposte ad ospedali di pari categoria della provincia o della regione, l'accordo fu necessariamente limitato alla corsia comune.

Poiché tuttavia detto ente, perseguendo un piano di graduale perfezionamento dell'assistenza, si propone di garantire, compatibilmente con le esigenze di bilancio, il ricovero nelle camere separate anche presso quegli isti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

tuti pubblici di cura le cui convenzioni, per le difficoltà sopra accennate, prevedono la sola corsia comune, riprenderà in esame la possibilità di avviare nuove trattative con l'ospedale di Rimini.

Comunque è da tener presente che le convenzioni limitate alla corsia, come quella dell'ospedale di Rimini, costituiscono una modesta percentuale se si considera che gli accordi in atto con istituti di cura pubblici e privati prevedono, per l'85 per cento circa, i ricoveri nelle camere separate.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

**RAVAGNAN.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga necessario rivedere le disposizioni recentemente emanate dai suoi uffici, secondo cui al personale che nei mesi scorsi del corrente 1960 ha cessato il servizio per esodo volontario (in base alla legge del febbraio 1955, n. 53), l'amministrazione intenderebbe corrispondere la dovuta liquidazione non immediatamente, ma a rate successive scaglionate lungo l'esercizio 1960-1961.

Essendo evidente il danno che tale inusitata procedura arreca agli interessati, l'interrogante chiede che si ritorni alla corretta prassi seguita negli anni scorsi, e che consiste o nella corresponsione integrale e immediata della liquidazione, oppure nel richiamo in servizio degli interessati fino al saldo delle loro spettanze. (11894).

**RISPOSTA.** — Momentanee deficienze di fondi sugli appositi capitoli di bilancio, cui, anche in relazione all'epoca avanzata dalla gestione non è stato possibile porre rimedio, non hanno consentito di liquidare ai dipendenti non di ruolo ultimamente cessati dal servizio per esodo volontario la intera indennità spettante.

Agli interessati è stato tuttavia corrisposto un acconto non inferiore al 50 per cento, che sarà quanto prima sensibilmente integrato fino a raggiungere al più presto la liquidazione finale.

Si chiarisce poi che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, l'amministrazione, come non aveva facoltà di trattenerne i dipendenti oltre il limite ultimo del 23 marzo 1960, non può, dopo la cessazione, ripristinarli nella precedente posizione di servizio.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**RICCIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda, in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie,

istituire una sede di pretura in Caiazzo, ove attualmente funziona una sezione staccata. (11892).

**RISPOSTA.** — Tutta la materia concernente le modificazioni da apportare alle circoscrizioni giudiziarie è attualmente devoluta all'esame della speciale Commissione composta di parlamentari e di magistrati, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, contenente « delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Spetta quindi per ora alla predetta Commissione il compito di vagliare le esigenze che riflettono la eventuale istituzione della pretura di Caiazzo e di esprimere al riguardo il proprio parere ai fini delle determinazioni che dovranno essere poi adottate dal Governo in virtù della delega ad esso attribuita dalla citata legge e prorogata con la successiva legge del 24 dicembre 1959, n. 1153.

*Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.*

**ROMITA.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere per alleviare lo stato di disagio materiale e morale in cui versano le popolazioni della zona di Agliana-Quarrata (Pistoia), a seguito dalle recenti alluvioni che hanno gravemente colpito l'economia della zona mettendo in serio pericolo le attività agricole, artigianali ed industriali locali. (11638).

**RISPOSTA.** — Le abbondanti precipitazioni atmosferiche, verificatesi nella provincia di Pistoia il 17 febbraio 1960, hanno causato la rottura di argini di alcuni torrenti, le cui acque hanno allagato estensioni di terreno specialmente nel comune di Quarrata e, in misura minore, in quello di Agliana.

Per altro i danni sono stati limitati soltanto ai terreni sui quali si sono avuti ristagni di acqua e depositi di materiale sterile.

Il dipendente ispettorato agrario di Pistoia, competente per territorio, è subito intervenuto prestando agli agricoltori ogni possibile assistenza tecnica nell'opera di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate.

L'ispettorato medesimo, avvalendosi della assegnazione di 2 milioni di lire all'uopo disposta da questo Ministero, ha provveduto alla distribuzione gratuita di sementi foraggere tra i coltivatori colpiti, come pure accorderà la priorità a tutte le domande che venissero presentate da ditte ricadenti nelle zone danneg-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

giate per ottenere i possibili benefici previsti dalle leggi vigenti.

Anche la prefettura è intervenuta con congrui sussidi in favore di famiglie danneggiate e bisognose, mentre la competente intendenza di finanza, su autorizzazione ministeriale, ha disposto, per i comuni più danneggiati, la sospensione del carico dei ruoli relativi ad imposte e sovraimposte sui terreni per le rate di febbraio e di aprile.

Per le imposte di ricchezza mobile e complementare, gli interessati potranno porre in evidenza i danni subiti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

I lavori di pronto intervento nelle zone colpite sono stati assunti, per un importo di 60 milioni di lire, dallo Stato ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Infine, per i danni riportati da aziende commerciali, industriali ed artigiane, la stessa prefettura ha riferito al competente Ministero dell'industria e del commercio perché esamini la possibilità di procedere all'applicazione dei benefici previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* RUMOR.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni vere — non quelle precedentemente addotte, e brevemente qualificate « tecniche e finanziarie » — che non consentirebbero all'ente Maremma, e per esso all'istituto preposto alla realizzazione dell'acquedotto del Fiora, la costruzione di una diramazione di 2.000 metri lungo la pianeggiante strada di campagna di Pontalla Porcareccia, in zona Pitigliano (Grosseto), della quale potrebbero beneficiare 14 case coloniche, nonché 42 famiglie di piccoli proprietari coltivatori della cooperativa Girasole di Ischia di Castro.

L'interrogante fa presente che attualmente queste famiglie sono costrette a rifornirsi in località lontane ed estremamente disagiate e che la costruzione dell'acquedotto del Fiora, senza la richiesta diramazione, non migliorerebbe minimamente.

L'istituto potrebbe approfittare della presenza sul posto delle escavatrici per ordinare l'esecuzione immediata dell'opera. (2333, *già orale*).

RISPOSTA. — La legge 10 agosto 1950, n. 647, con la quale sono stati finanziati i lavori per la realizzazione dell'acquedotto del Fiora, consente la costruzione, a totale carico dello Stato, delle adduttrici principali, a servizio

dei comuni e frazioni, e delle principali condotte di avvicinamento alle zone da servire. Per la rete secondaria di allacciamento e distribuzione, invece, viene concesso il contributo statale, che può raggiungere il 75 per cento della spesa.

Nel progetto, in base al quale vengono effettuati i lavori di cui trattasi, è prevista, tra l'altro, una condotta di avvicinamento alle zone che gravitano sulla strada Pitigliano-Farnese, fino alla località Pian di Morrano: da questa condotta dovranno irradiarsi gli eventuali acquedotti, a servizio di gruppi di utenti o di singoli utenti, che potranno beneficiare del predetto contributo statale.

La condotta (o le condotte) per Pantalla e Porcareccia, a servizio di sette poderi dell'ente Maremma e di quote della cooperativa Girasole (i cui assegnatari, per altro, non risiedono in campagna), potrà essere realizzata come acquedotto rurale e, quindi, potrà venire inserita, dopo opportuno vaglio e confronto con numerosissime altre condotte analoghe, in futuri programmi di finanziamento per opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi a cura dell'ente Maremma, per le zone interessanti i propri assegnatari, e direttamente da privati o da enti, per le altre zone.

In previsione della possibilità di attacco per l'ulteriore rete capillare, all'altezza del bivio per la strada di Porcareccia, in prossimità della casa cantoniera, è stato stabilito di lasciare una presa che, per il momento, servirà come fontanile pubblico, ma che in seguito potrà essere utilizzata per lo sviluppo della rete.

D'altra parte, la situazione lamentata dall'interrogante è analoga a quella che viene a determinarsi in tutti i punti baricentrici delle zone da servire, dove per il momento vengono lasciati appositi attacchi per le future diramazioni.

*Il Ministro:* RUMOR.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto e il sindaco di Vercelli hanno impedito la regolare cerimonia della traslazione delle salme di alcuni caduti della repubblica sociale italiana nell'ossario dei caduti di tutte le guerre nell'interno del cimitero cittadino; e ciò in contrasto al sentimento dei familiari e dei commilitoni dei caduti, e di quanto è avvenuto senza incidenti di sorta in decine di città italiane in tempi più difficili. (12102).

RISPOSTA. — Il prefetto di Vercelli non soltanto non impedì in alcun modo lo svolgi-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

mento della cerimonia della traslazione delle salme di alcuni caduti della repubblica sociale italiana nell'ossario dei caduti di tutte le guerre nell'interno del cimitero cittadino, ma fu invece proprio l'autorità che la rese possibile, svolgendo l'opportuno interessamento presso il sindaco di quel capoluogo.

Il prefetto stesso ebbe altresì cura di tutelare il pacifico andamento della manifestazione, rinforzando in modo adeguato il servizio di ordine pubblico.

E in effetti la cerimonia si svolse in perfetto ordine.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare immediate disposizioni all'I.N.P.S. perché vengano tempestivamente corrisposti gli aumenti degli assegni familiari di cui alla legge n. 1085.

Sarà, infatti, a conoscenza del ministro che tutto ciò crea uno stato di vivo disagio fra i lavoratori interessati. (11932).

RISPOSTA. — Come è noto la legge 10 dicembre 1959, n. 1085, che ha elevato le misure degli assegni familiari per i lavoratori del settore agricoltura, rinviava l'aumento del contributo, necessario per far fronte al pagamento delle nuove prestazioni, alla emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica.

Si assicura, per altro, che in attesa della emanazione di detto provvedimento è stato interessato l'I.N.P.S. affinché provveda, alle scadenze consuetudinarie, al pagamento di acconti sulle nuove misure degli assegni familiari spettanti ai lavoratori del settore agricolo.

*Il Sottosegretario di Stato: PEZZINI.*

SCHIANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se la direzione delle dogane e delle imposte indirette, nelle promozioni fatte il 24 novembre 1959 al grado di vice direttore nelle dogane, abbia o meno tenuto conto di una particolare imputazione elevata dalla procura di Roma (come da registro generale della procura n. 47398/58) a carico di alcuni funzionari della dogana di Napoli, che non solamente hanno conseguita la promozione, ma anzi figurano tra i primi nella graduatoria, precedendo, in tal modo, centinaia di colleghi con maggiore anzianità.

L'interrogante desidera ulteriormente conoscere se, dopo le rivelazioni della stampa e gli addebiti della suddetta procura di Roma,

la direzione generale delle dogane abbia o meno promossa una inchiesta formale ed a quali eventuali conclusioni sia giunta. (10246).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'esclusione dagli scrutini di promozione è prevista a carico degli impiegati sottoposti a procedimento penale o deferiti al giudizio della commissione di disciplina.

Sono, inoltre, esclusi dagli scrutini stessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Ciò premesso, si comunica che nessun impiegato della dogana di Napoli è venuto a trovarsi in alcuna delle cennate condizioni.

Né, questa amministrazione ha avuto comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria di azioni penali in corso a carico di propri dipendenti.

Si soggiunge, poi, che nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, questo Ministero si è attenuto alle disposizioni di cui all'articolo 169 del testo unico già citato.

Per quanto concerne le pretese irregolarità nella esportazione di farina con reintegro di grano nazionale a prezzo ridotto, che sarebbero avvenute nel porto di Napoli, deve essere presente che il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, su richiesta del pubblico Ministero, ebbe già a disporre, in ordine ai fatti denunciati, l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza del rapporto.

Inoltre, da un'inchiesta ordinata da questo Ministero ed eseguita dal capo del compartimento doganale d'ispezione di Napoli tra l'ottobre ed il novembre del 1958, si è accertato che le operazioni di esportazione di cui trattasi vennero, a suo tempo, effettuate dai funzionari della dogana e dai militari della guardia di finanza con il pieno rispetto delle norme in vigore, e che alcun addebito, nemmeno di natura disciplinare, poteva farsi ai numerosi impiegati e capi servizio, avvicendatisi nelle operazioni in questione.

Successivamente a tale inchiesta, non si è stati in grado di svolgere ulteriori indagini, per i seguenti motivi: nessuna comunicazione, anche sommaria, è stata data a questa amministrazione della documentazione prodotta dal consorzio mulini al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da questo rimessa alla procura della Repubblica di Roma, circa pretese irre-

golarità compiute da ditte varie nell'imbarco di prodotti granari; nel marzo del 1959, sono state consegnate al procuratore della Repubblica di Roma, dalla dogana di Napoli, tutte le bollette di esportazione di prodotti granari, emesse nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1958, nonché i relativi bollettari A/32 dei buoni a riprese emessi per l'imbarco, a nome delle ditte di cui alla documentazione sopraccitata.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

SERVELLO E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda ovviare alle conseguenze della speculazione che si sarebbe verificata a danno della generalità degli agricoltori, per effetto del divario determinatosi tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del grano.

E dell'anno 1958 l'avvertimento dato agli agricoltori che il prezzo del grano tenero nel 1959 sarebbe stato ridotto, come è stato ridotto, di lire 500 al quintale, e ciò nel palese intento di far diminuire le colture e quindi la produzione granaria, dato il raccolto del 1958 e l'esistenza di notevoli scorte; ma lo sfavorevole andamento stagionale e la sua conclusione avrebbero contraddetto l'opportunità dell'avvertimento poiché quest'anno si è avuto, come è noto, un raccolto sensibilmente inferiore a quello preventivato, mentre le scorte si sarebbero assottigliate con le destinazioni al settore zootecnico e con gli invii all'estero.

In funzione di quanto precede e traendo profitto delle note difficoltà economiche e dello stato d'indebitamento della generalità degli agricoltori, indotti a realizzare sollecitamente il raccolto, si sarebbe sviluppata la speculazione poiché, mentre sarebbero stati corrisposti acconti di lire 4.200 circa per quintale (successivamente definiti in lire 5.200-5.300 per quintale) lo stesso grano verrebbe ora esitato a lire 6.500 al quintale, salvo ulteriori, possibili aumenti. E ciò con esorbitante od indebito guadagno da parte degli enti, cooperative e molini che hanno proceduto a massicci acquisti, e da parte di taluni grossi agricoltori che invece di valersi degli ammassi, hanno immagazzinato il grano prodotto e proceduto, anch'essi, agli acquisti secondo il prezzo preventivato dello scorso anno 1958.

Gli interroganti riterrebbero opportuno che il ministro riesaminasse il problema del prezzo del grano nei suoi aspetti funzionali, economici e sociali, al fine di: perfezionare il disciplinamento delle colture granarie con l'enunciazione di previsioni che, rispecchiando

con maggiore cautela le mutevoli vicende del processo produttivo in agricoltura, non influiscano unicamente in senso negativo su un settore economico di cui è nota la difficile situazione; sanare ove possibile, le sperequazioni che verrebbero lamentate, facendo corrispondere le differenze di prezzo che fossero dovute ai conferenti agli ammassi; ripristinare la fiducia dei coltivatori diretti, nella effettività della difesa del prezzo del grano che lo Stato si è attribuita ed il cui costo, perché gravante sui contribuiti, deve trovare giustificazione nel rispetto delle esigenze sociali della collettività nazionale. (2249, già orale).

RISPOSTA. — La difesa del prezzo del grano viene attuata dallo Stato principalmente attraverso l'ammasso obbligatorio per contingente, il quale è inteso non soltanto ad assicurare un equo prezzo ad una determinata quota della produzione nazionale di frumento, ma anche ad assorbire una notevole quantità di prodotto nel momento della maggiore offerta, evitando che l'offerta medesima diventi congestionata ed influisca negativamente sul livello delle quotazioni.

Per la quantità di grano tenero conferita all'ammasso per contingente nel 1959, quantità che, come è noto, è stata fissata in 10 milioni di quintali, lo Stato ha corrisposto prezzi che, per l'Italia centro-settentrionale in genere, sono pari a 6.200 lire al quintale, per l'Italia meridionale in genere e per il Lazio, l'Abruzzo, la Maremma toscana, ed il bacino del Tronto sono pari a 6.450 lire, per le isole, la Lucania e la Calabria sono pari a 6.700 lire. Tali prezzi si riferiscono ad un peso ettolitrico base di 75 chilogrammi e vanno, perciò, maggiorati, in media, del 3 per cento, dato che, di norma, il peso ettolitrico del grano tenero supera i 78 chilogrammi.

Accanto all'ammasso obbligatorio per contingente, viene attuato da anni l'ammasso volontario del frumento, al quale tutti i produttori possono immediatamente conferire il raccolto granario, ricevendo, all'atto del conferimento, una congrua anticipazione, che vale a sottrarli alle speculazioni lamentate. Detta anticipazione, infatti, consente ai produttori medesimi di attendere con tranquillità la liquidazione finale delle loro spettanze, liquidazione finale che, detratti naturalmente gli oneri di conservazione e di finanziamento, viene fatta in base agli effettivi ricavi delle vendite effettuate per conto dei conferenti dagli enti gestori degli ammassi volontari.

Le anticipazioni corrisposte nel 1959 per ogni quintale di grano tenero conferito all'am-

masso volontario hanno raggiunto l'importo di 5.400 o di 5.800 lire, secondo le zone; tale importo, come si è detto, verrà integrato, al momento della chiusura della gestione, in base agli effettivi ricavi delle vendite.

Per quanto riguarda la riduzione di 500 lire sul prezzo del grano tenero conferito all'ammasso obbligatorio, disposta in seguito alla raggiunta autosufficienza in questo settore, si fa presente che tale riduzione è stata dettata dalla necessità di adeguare la produzione all'effettivo consumo e che sulle ragioni che hanno imposto l'adozione del cennato provvedimento non possono influire i risultati di una sola annata agraria, specialmente se, come affermano gli interroganti, sono da attribuire a sfavorevole andamento stagionale.

*Il Ministro:* RUMOR.

SERVELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale esito abbia avuto il ricorso presentato nel giugno 1959 dal M.S.I. di Verbania al Ministero dell'interno — direzione generale amministrazione civile — avverso al provvedimento della giunta provinciale amministrativa di Novara, che aveva approvato il bilancio per l'anno 1960 del comune di Verbania.

Tale ricorso — il cui esito è stato sollecitato nel mese di marzo 1960, a mezzo ufficiale giudiziario — trarrebbe fondamento dalla eccessiva aliquota della imposta comunale sulle industrie e della sovrimposta sui terreni o fabbricati; aliquota che non apparirebbe giustificata, soprattutto per talune destinazioni dei cespiti da parte del comune di Verbania. (12117).

RISPOSTA. — Alla direzione generale dell'amministrazione civile risulta pervenuto un solo ricorso gerarchico — diretto, per altro, ad impugnare la decisione tutoria riguardante il bilancio 1959 — e non 1960 — del comune di Verbania — il cui firmatario, Roberto Rizzolio, non dichiara di agire in nome della locale sezione del M.S.I.

È da ritenere, per altro, che l'interrogante abbia voluto riferirsi al menzionato gravame, essendo concordante sia la data della presentazione del ricorso del Rizzolio con quella indicata nell'interrogazione per il ricorso del M.S.I. (giugno 1959), sia la data della istanza per la decisione dell'impugnativa (marzo 1960).

Ciò premesso, si informa che il ricorso del Rizzolio è stato — con decreto interministeriale del 10 maggio 1960 — dichiarato irricevibile, perché prodotto oltre il termine di

giorni 20 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. Di tale decisione è già stata data notizia all'interessato dalla competente prefettura.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

SERVELLO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Affinché vogliano far conoscere il rispettivo parere sulla deliberazione n. 84618/59 del consiglio comunale di Bologna — seduta del 28 dicembre 1959 — con cui è stata istituita, in sostituzione dei proventi contravvenzionali, una indennità fissa mensile a favore dei dipendenti vigili urbani, la quale non assorbe e non elimina il fondo premi di diligenza, già previsto dall'articolo 110 della legge comunale e provinciale, ma da tale fondo viene defalcata.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere quale sia l'esatta interpretazione dell'articolo 139 del nuovo codice della strada, ed entro quali limiti le amministrazioni comunali possano operare per emolumenti speciali. (12118).

RISPOSTA. — L'articolo 139 del nuovo codice della strada approvato con decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, dispone:

« Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.

Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; è devoluto per intero rispettivamente alle province ed ai comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle province e dei comuni ».

Per effetto di tali norme, il secondo comma dell'articolo 110 della legge comunale e provinciale, testo unico 1934 — che prevede la devoluzione di un terzo dei proventi delle ammende per contravvenzioni ai regolamenti comunali, e un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati — deve considerarsi non più in vigore per quanto riguarda le contravvenzioni in materia di circolazione stradale.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, con parere reso nella adunanza del 26 aprile 1960, su richiesta di questo Ministero.

Il comune di Bologna, nell'erronea supposizione che il secondo comma dell'arti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

colo 110 fosse stato abrogato soltanto per le contravvenzioni contemplate direttamente dal codice della strada, mentre rimanesse in vigore per quelle previste dalle ordinanze emesse dal sindaco ai sensi degli articoli 32 e 4 dello stesso codice, continuava a corrispondere ai propri vigili i premi di cui al suddetto articolo 110, ma istituiva una « indennità di vigilanza » diretta a compensare gli interessati della decurtazione che tali premi avrebbero subito per effetto del mancato afflusso, al relativo fondo, delle contravvenzioni sanzionate direttamente dal codice stradale.

Per altro, tale speciale « indennità di vigilanza » ha carattere del tutto provvisorio poiché essa è stata approvata dalla giunta provinciale amministrativa con efficacia limitata al 30 giugno 1960.

È in corso la diramazione di istruzioni alle prefetture, da parte di questo Ministero, per la retta interpretazione del citato articolo 139.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.*

SOLIANO E MALAGUGINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali disposizioni intenda dare affinché siano rispettati i diritti costituzionali e di libertà dei lavoratori del calzaturificio Pupa di Vigevano (Pavia), violati da parte della forza pubblica in occasione di uno sciopero indetto per ottenere il rispetto e l'applicazione integrale del contratto di lavoro; e quali provvedimenti intenda adottare a carico di quegli agenti della forza pubblica che, non contenti di piantare l'esterno dello stabilimento, sono arbitrariamente penetrati nella fabbrica, raggiungendo alcuni lavoratori negli spogliatoi e procedendo al sequestro di copie del contratto di lavoro distribuito in precedenza dalle organizzazioni sindacali. (12361).

RISPOSTA. — Il 17 maggio 1960 a Vigevano, ebbe luogo uno sciopero dei dipendenti dei calzaturifici Pupa e Ursus Gomma, per rivendicazioni di carattere economico.

Nella circostanza furono intensificati da parte delle forze di polizia i servizi di vigilanza nei pressi delle suddette industrie allo scopo di tutelare la libertà di lavoro che appariva minacciata dagli attivisti più accesi di cui uno venne anche denunciato per oltraggio ad un sottufficiale dei carabinieri.

Perdurando l'agitazione, tali servizi vennero mantenuti nei giorni successivi ed il 19 maggio, avuto notizia che nello stabilimento Pupa erano stati distribuiti agli operai degli stampati, un appuntato dell'arma, che

con un carabiniere prestava servizio all'esterno della fabbrica medesima, su incarico del comandante della compagnia, chiese ad uno dei portieri se poteva avere una copia dei predetti stampati allo scopo di prendere visione del contenuto. Il portiere rivolse la richiesta ad un operaio che, senza alcuna difficoltà, gli consegnò l'esemplare.

Lo stampato che, per altro, non aveva carattere riservato, e riportava il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria della calzatura, venne quindi consegnato ai militari dell'arma.

Da quanto sopra emerge che nessun sequestro di copie del contratto di lavoro venne operato e nessuna violenza venne commessa nei confronti dei lavoratori, da parte dei militari dell'arma, che contennero nei limiti consentiti la loro azione, diretta esclusivamente sia ad assicurare l'ordine pubblico e la libertà di lavoro sia a prevenire eventuali azioni delittuose o comunque illegali.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

SPADAZZI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione in cui versa il personale dell'intendenza di finanza, della ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio provinciale del tesoro di Potenza, escluso dal beneficio dell'assegno personale.

L'interrogante fa presente che il provvedimento di rivalutazione dell'assegno personale a decorrere dal 1° agosto 1954 ha creato una sperequazione ai danni del personale entrato in servizio dopo quella data. Con il suddetto provvedimento si è garantito un nuovo miglioramento al personale già in possesso di assegno e non si è trovata alcuna soluzione per quello escluso.

Visto che la categoria vastissima di quei dipendenti si va organizzando al fine di promuovere dimostrazioni di protesta, a discapito del buon nome dell'amministrazione dello Stato, l'interrogante chiede di conoscere se i ministri interrogati non ritengano opportuno provvedere con una immediata risoluzione di carattere amministrativo a favore del personale escluso dal godimento dell'assegno in oggetto. (11372).

RISPOSTA. — La questione prospettata non concerne soltanto il personale finanziario in servizio a Potenza, ma riveste carattere di generalità per il personale, in analoga situazione, di tutti gli uffici finanziari.

La diversità di trattamento economico del personale in servizio da data anteriore o po-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

steriore al 1° agosto 1954, presso i Ministeri finanziari e la Corte dei conti, in ordine all'assegno personale sostitutivo dei soppressi diritti casuali, non scaturisce dal provvedimento amministrativo citato in quanto con il provvedimento stesso è stata, soltanto, rettificata la misura dell'assegno, a suo tempo liquidata, in base alle effettive situazioni di fatto e di diritto sancite dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 — bensì dalla circostanza che gli interessati, essendo stati assunti posteriormente alla soppressione dei diritti casuali, non potevano essere compresi tra i destinatari di una disposizione — legge del 1954, n. 869 — intesa unicamente a salvaguardare la conservazione di un trattamento economico già acquisito appunto alla data del 31 luglio 1954.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

**SPADAZZI.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della incresciosa situazione in cui versano i vigili urbani di Lavello (Potenza).

L'interrogante fa presente che in questo comune i vigili urbani con delibera del 10 agosto 1951, n. 74, furono inquadrati economicamente come uscieri.

Il 3 dicembre 1958 l'amministrazione comunale apportava delle modifiche al regolamento, e la classificazione dei vigili urbani passava da uscieri ad inservienti generici, ad eccezione del comandante, che acquistò il trattamento economico di un impiegato.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti ritengano opportuno adottare, per porre rimedio ad una così anacronistica situazione, venendo incontro ai giusti desideri della benemerita categoria interessata. (12149).

**RISPOSTA.** — Con deliberazione 10 agosto 1951, n. 74, il comune di Lavello adottava un nuovo regolamento sul trattamento economico e giuridico del proprio personale, in virtù del quale veniva attribuito ai vigili urbani il trattamento economico corrispondente alla qualifica di uscieri dello Stato.

Il provvedimento suddetto è stato successivamente modificato dal comune, al fine di consentire a tali dipendenti uno sviluppo di carriera.

Secondo quanto disposto dal provvedimento anzidetto, infatti, ai vigili urbani è attribuito, inizialmente, lo stipendio corrispondente alla qualifica di inserviente dello Stato, ma, dopo 10 e 20 anni di servizio, compete ad essi il trattamento economico

previsto, rispettivamente, per gli uscieri e gli uscieri-capo dello Stato.

La posizione giuridica ed economica dei dipendenti suddetti risulta, quindi, sostanzialmente migliorata; né può dirsi che essa sia deteriorata rispetto a quella che viene normalmente attribuita ai vigili urbani, dai comuni di pari importanza di quello di Lavello.

Questo Ministero, pertanto, non ritiene di poter intervenire, per la questione di che trattasi, presso l'amministrazione comunale interessata, tenuto conto che il trattamento giuridico-economico del personale rientra nella facoltà regolamentare degli enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
SCALFARO.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e doveroso procedere ad una severa inchiesta diretta ad eliminare il fenomeno degli abusivi nella professione delle guide turistiche.

L'interrogante fa presente la particolare importanza del problema, non solo in ordine al danno che le guide turistiche provviste di regolare licenza vengono a soffrire quotidianamente, ma anche per l'avvicinarsi delle olimpiadi, durante le quali si avrà senz'altro un accentuato movimento turistico.

L'interrogante desidera, infine, far rilevare il pericolo che corre il buon nome del turismo in Italia ad opera di guide turistiche abusive, come un recente scandalo dimostra ampiamente. (12150).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha rivolto particolare attenzione al problema dell'abusiva attività svolta da alcune persone nel settore delle guide turistiche e non ha mancato di impartire, anche in data recente, istruzioni ai dipendenti organi di pubblica sicurezza allo scopo di reprimere detta attività.

L'azione di controllo esercitato, soprattutto, nelle province che costituiscono mete turistiche di particolare interesse, ha portato alla denuncia all'autorità giudiziaria di elementi sorpresi a svolgere abusivamente l'attività di guide turistiche. È stato però rilevato che, nella maggior parte dei casi, si trattava di infrazioni occasionali, compiute anche da stranieri e non a scopo di lucro.

Comunque, in ordine a quanto rappresentato nell'interrogazione, si è ritenuto di interessare i prefetti di talune province, ove in special modo si verifica l'affluenza turistica.

Dai rapporti pervenuti è risultato che gli inconvenienti lamentati non appaiono rilevanti.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

Per la città di Roma sempre al fine di assicurare la completa osservanza delle disposizioni che disciplinano l'attività delle guide anzidette, anche in vista del maggiore afflusso di turisti in occasione delle prossime olimpiadi, si è provveduto a diffidare i titolari di agenzie di viaggi e i direttori di alberghi e pensioni a non servirsi dell'opera di guide non autorizzate.

La prefettura di Roma, quindi, con recente decreto, ha disposto l'aumento dell'organico delle guide turistiche di dieci unità ed ha bandito un concorso per l'abilitazione di altrettanti candidati.

Ciò premesso, in considerazione che l'assidua vigilanza degli organi di polizia ha dato finora risultati soddisfacenti e costituisce efficace remora nei confronti di coloro che, sprovvisti di autorizzazione, avrebbero in animo di svolgere abusivamente l'attività di guida turistica, questo Ministero non ritiene che, per quanto riguarda detto settore, debbano essere adottati ulteriori provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

TANTALO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando verranno indette le elezioni amministrative in Matera tenuto conto del fatto che la gestione commissariale dura ormai dal gennaio 1958 ed è vivamente, nonché unanimemente sentita la esigenza di un ripristino degli organi normali di amministrazione. (12125).

RISPOSTA. — I motivi che hanno impedito l'attuazione, nella primavera in corso, delle consultazioni popolari nei comuni retti a gestione straordinaria e di quelle per la rinnovazione dei consigli comunali e provinciali che stanno per scadere per decorso quadriennio, sono stati ampiamente illustrati alla Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1960, in sede di discussione della mozione e di svolgimento delle interpellanze relative alle elezioni amministrative.

Nel comune di Matera le elezioni per il consiglio comunale saranno svolte entro il prossimo ottobre 1960 in conformità dell'ordine del giorno approvato dalla Camera nella predetta seduta.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.*

TREBBI, BORELLINI GINA, ROMAGNOLI, IOTTI LEONILDE, BIGI, BOTTONELLI, DEGLI ESPOSTI, GORRERI, MONTANARI OTELLO E NANNI. — *Al Ministro*

*dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che in diverse province dell'Emilia, quali Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, la società emiliana esercizi elettrici (gruppo Edison) ha finora imposto, e le pretende tuttora, tariffe per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, che risultano in aperto contrasto e violazione con il blocco dei prezzi stabiliti delle disposizioni del C.I.P.

A ciò aggiungasi la pretesa di illegali privilegi cui finora i comuni hanno dovuto accondiscendere, data la situazione monopolistica del settore; ci si riferisce in particolare al fatto che si prevede in contratto: la esenzione totale a favore della società distributrice della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche; la clausola pretesa dalla società distributrice di trattenere, in caso di morosità del comune, quanto riscosso dagli utenti privati a titolo di imposte comunali di consumo, nonché il privilegio di non versare alcun deposito sulle imposte di consumo dovute sull'energia elettrica, come dal regolamento per le imposte di consumo.

Di fronte a questa situazione non più sostenibile perché oltre a violare palesemente precise disposizioni legislative, provoca notevole danno economico, le amministrazioni comunali di cui sopra hanno denunciato i contratti cercando, tramite idonea assistenza tecnico-legale, di porre termine alle illecite pretese della società erogatrice.

Gli interroganti chiedono se risulti al ministro se qualcuno dei prefetti delle province citate, che tra l'altro presiedono i C.I.P. provinciali, sia mai intervenuto per porre termine agli abusi sopra lamentati; se conosce le ragioni per le quali gli organi di tutela delle province in questione hanno ostacolato in ogni modo l'azione delle amministrazioni interessate, non approvando le deliberazioni d'incarico a legali che sostenessero le ragioni di questi o ritardando, come nel caso dei comuni di Castelfranco Emilia e Camposanto (Modena), l'autorizzazione a citare in giudizio la società Emiliana.

Gli interroganti, pertanto, chiedono al ministro quali provvedimenti intenda adottare per porre termine a questa grave situazione di illegalità, di cui sono vittime le amministrazioni comunali, e per imporre ai funzionari governativi, preposti alla tutela degli interessi dell'ente locale, l'adempimento dei loro obblighi. (7631).

RISPOSTA. — Dalle indagini disposte dal C.I.P., per il tramite dei competenti comitati

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

provinciali, è risultato che le tariffe per la pubblica illuminazione, applicate dalla società Emiliana esercizi elettrici nelle province indicate, rispondono a criteri di legittimità.

In merito al secondo punto dell'interrogazione, premesso che le clausole di asserito privilegio in favore della società erogatrice sono state liberamente accettate, si osserva che:

a) la legittimità della esenzione dalla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è stata riconosciuta in diverse occasioni dall'autorità giudiziaria e, pertanto, non potrebbe considerarsi come un illegittimo privilegio;

b) la facoltà concessa alla società distributrice, di trattenere, in caso di morosità del comune, quanto riscosso dagli utenti a titolo di imposta di consumo, costituisce il corrispettivo della rinuncia della società stessa all'indennità di mora;

c) la clausola, infine, di non versare alcun deposito sulle imposte di consumo sull'energia elettrica si ricollega alla rinuncia della società all'anticipo cauzionale, che essa potrebbe pretendere dal comune, a garanzia degli obblighi che il comune stesso si è assunto.

In ordine all'ultima parte della interrogazione, si precisa che le prefetture non hanno mai avuto nulla da eccepire allorché i comuni interessati hanno deciso di disdire e di allacciare trattative con la società per nuove e più favorevoli condizioni.

Viceversa, allorché le amministrazioni hanno stabilito di dare incarico a legali di svolgere tali trattative, le deliberazioni non sono state approvate dalla giunta provinciale amministrativa per un motivo generale di merito.

Agli organi di controllo, invero, non è sembrato necessario il ricorso, per tali questioni, all'assistenza di apposito legale, sia pure particolarmente specializzato, con l'accollo del relativo onere, facoltativo, a carico del comune, dovendosi ritenere che, per l'esame e la definizione della parte giuridica di un contratto, possano provvedere direttamente gli amministratori, con l'assistenza del segretario del comune. E ciò tanto più, ove si tenga presente che le nuove condizioni contrattuali, in sede di approvazione degli organi tutori, debbono prima formare oggetto di esame da parte di organi consultivi qualificati (ufficio tecnico erariale, comitato provinciale prezzi).

A tale motivo di merito, in qualche caso, se ne sono aggiunti altri di legittimità (deli-

berazioni adottate dalla giunta municipale anziché dal consiglio comunale, mancata indicazione dell'ammontare delle spese conseguenti e dei mezzi con i quali farvi fronte).

Per quanto concerne, in particolare, l'asserito ritardo nel concedere ad alcuni comuni l'autorizzazione a stare in giudizio, si riferisce che l'organo di tutela ha atteso, prima di concedere detta autorizzazione al comune di Camposanto, che il C.I.P. si pronunciasse sulla delicata questione, per avere i necessari elementi per l'adozione di un motivato provvedimento. Senonché, non venendo da parte del predetto organo l'attesa pronuncia, la giunta provinciale amministrativa non ha voluto ritardare le proprie decisioni ed ha concesso la richiesta autorizzazione. Tale provvedimento, per altro, rimonta al 4 ottobre 1958.

Per il comune di Castelfranco Emilia, l'organo di tutela ha dovuto, come sempre in casi del genere, esaminare attentamente la questione per accertare se la lite presentava, o meno, buone probabilità di esito favorevole; con provvedimento, quindi, in data 4 giugno 1959, ha autorizzato il comune ad affidare al legale l'incarico di tutelare gli interessi civici.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

TRIPODI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che le competenti autorità militari della provincia di Sassari hanno recentemente abolito il picchetto d'onore che montava la guardia in Caprera alla tomba di Giuseppe Garibaldi, motivando l'insano provvedimento « per ragioni di economia ». La stessa casa dell'eroe — dopo la morte della figlia Clelia avvenuta nel febbraio 1959 — è lasciata priva delle manutenzioni necessarie a conservarne integre le gloriose memorie. E ciò non certo a edificazione di quanti si apprestano a celebrare nel 1960 il primo centenario della spedizione dei Mille (2271, già orale).

RISPOSTA. — L'amministrazione della difesa ha sempre posto e pone tuttora ogni cura affinché la tomba ed i cimeli del generale Garibaldi, a Caprera, vengano custoditi con tutto il rispetto dovuto alla memoria dell'eroe. In particolare, la guardia d'onore, fornita da personale della marina militare, non ha mai cessato di prestare servizio.

Si precisa inoltre che recentemente, oltre alla consueta cura delle aiuole e dei vialetti,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

è stato provveduto a rimettere a nuovo il corpo di guardia e ad eseguire lavori di piccola e grande manutenzione.

Il museo esistente nell'isola viene aperto all'arrivo dei visitatori, sempre numerosi, i quali vengono accompagnati nelle varie sale dai militari del locale distaccamento della marina. Il museo non è mai stato fornito di luce elettrica per espressa volontà di donna Clelia, che non desiderava fosse apportata alcuna modifica a quanto era stato lasciato dall'eroe.

In occasione della ricorrenza del centenario, quest'anno sono previste numerose ed autorevoli visite a Caprera di esponenti politici e parlamentari e, in particolare, dei componenti le Commissioni difesa della Camera e del Senato.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

TRIPODI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di grave disfunzione dell'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza), dove la nuova maggioranza consiliare democristiana diserta metodicamente l'aula per protesta contro il mancato provvedimento di revoca del sindaco comunista e minaccia persino dimissioni dall'incarico rappresentativo e dal partito; poiché questo riprovevole stato di cose immobilizza l'amministrazione cittadina e lascia dannosamente insoluti tutti i problemi locali, l'interrogante chiede di sapere quali urgenti decisioni si intendano prendere per risolvere definitivamente la lamentata crisi. (2312, già orale).

RISPOSTA. — Il sindaco di San Giovanni in Fiore è stato revocato dalla carica con provvedimento governativo ai sensi dell'articolo 149, comma quarto, del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* SCALFARO.

VIDALI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali misure intenda adottare a tutela dei pescatori di Santa Croce (Trieste), al fine di evitare loro il grave danno che deriverebbe dalla concessione della costa in quella zona ad un privato, certo Guerrino Pelliccetti, che intenderebbe installarvi impianti per la coltura dei mitili.

L'interrogante rileva che la zona costiera in questione è l'unica del territorio di Trieste

dove ancora si effettua la pesca del tonno, alla quale partecipano quasi tutti gli abitanti di Santa Croce e per la quale parecchie decine di famiglie del villaggio hanno investito tutti i loro risparmi nell'acquisto delle apposite imbarcazioni, che costano ciascuna 12 milioni. Al cospicuo danno che deriverebbe agli abitanti di Santa Croce, con l'installazione dell'impianto per la coltura dei mitili si aggiungerebbe anche un danno alla bellezza della zona costiera ed alla sua utilizzazione turistica.

Gli interessati si sono rivolti alla capitaneria del porto ed ad altre autorità competenti locali, ma finora non hanno avuto alcuna notizia in merito all'allestimento dei lavori in corso da parte del concessionario degli impianti, che, a quanto risulta, è un commerciante all'ingrosso che si propone di trarre cospicui utili personali. (11960).

RISPOSTA. — Premesso che nella circoscrizione del compartimento marittimo di Trieste non vi sono pescherecci, attrezzati per la pesca del tonno, del valore di 12 milioni, si informa che con licenza annuale in data 31 dicembre 1959, n. 188, sono stati assentiti a Pelliccetti Guerrino un tratto di spiaggia lungo metri lineari 20 e due specchi acquei antistanti il terreno di sua proprietà situato in località Santa Croce, allo scopo di adibirli alla coltivazione di mitili. Gli specchi acquei hanno un fronte a mare della lunghezza di metri lineari 50 e distano dalla battigia metri lineari 85.

Nel corso dell'istruttoria, a suo tempo svolta, non è risultato che detta concessione possa pregiudicare l'attività degli abitanti di Santa Croce che, tra l'altro, sono dediti in prevalenza all'agricoltura e che, comunque, possono sempre operare nelle acque costiere libere.

Non sembra, pertanto, che sussistano i presupposti necessari per poter far luogo alla revoca della concessione regolarmente assentita al Pelliccetti il quale, per l'esercizio dell'impianto in questione, impiega quattro pescatori di Santa Croce.

*Il Ministro:* JERVOLINO.

ZANIBELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali la gestione I.N.A.-Casa non ha consegnato i 162 alloggi costruiti in Cremona città, a seguito del bando n. 14941.

In particolare l'interrogante fa presente che i lavori di costruzione sono ultimati dal novembre 1959; che la graduatoria definitiva

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1960

è stata pubblicata in data 31 ottobre 1959 e che gli assegnatari hanno dovuto in gran parte provvedersi, da tale data, di alloggi di fortuna, con disagio, dispendio di mezzi e sopportando oneri totalmente gravanti a loro carico.

L'interrogante chiede, quindi, di conoscere a chi si debbono attribuire le relative responsabilità e se in base a tale esperienza non è consigliabile che in futuro vengano prescritti precisi termini per l'esecuzione di tutte quelle opere, il cui completamento consente l'occupazione effettiva degli alloggi, ad evitare danni ed oneri che tornano a carico delle famiglie degli assegnatari. (11252).

**RISPOSTA.** — La consegna degli alloggi I.N.A.-Casa non ha potuto ancora essere effettuata, non essendo state realizzate le opere attinenti agli indispensabili servizi pubblici che, come è noto, sono di pertinenza dell'amministrazione comunale.

Al riguardo si precisa che la gestione I.N.A.-Casa, prima di definire l'acquisizione del terreno, prescelto d'accordo con il comune di Cremona che tenne conto dello sviluppo previsto dal piano regolatore della città, ottenne dall'amministrazione comunale (delibera 2 marzo 1956 della giunta comunale) l'impegno di provvedere alle predette opere.

Inoltre, mentre la costruzione dei nuovi fabbricati procedeva regolarmente, l'amministrazione comunale, malgrado ripetuti interventi degli organi della gestione I.N.A.-Casa, non dava inizio alla esecuzione delle opere che si era impegnato a realizzare.

Soltanto nel marzo 1959, il comune di Cremona si rivolse alla gestione I.N.A.-Casa per richiedere un finanziamento per la realizzazione dei servizi attinenti ai fabbricati, affermando di non avere i fondi necessari.

Gli organi direttivi della gestione, al fine di agevolare la esecuzione delle opere pubbliche indispensabili alla vita del quartiere, deliberarono sollecitamente di accordare al comune di Cremona un finanziamento di lire 150 milioni da restituire in dieci annualità. Di ciò fu data comunicazione al comune con nota del 29 aprile 1959.

Tuttavia, solo nel febbraio del corrente anno, dopo ulteriori interventi della gestione, il comune ha iniziato l'esecuzione dei servizi (fogne, acqua, gas, strada, ecc.) la cui ultimazione, in base alle dichiarazioni rilasciate dal comune stesso alla stazione appaltante, I.A.C.P. di Cremona, dovrebbe giungere a compimento nell'entrante mese di giugno. In questo stesso periodo l'I.A.C.P. di Cremona porterà a compimento i lavori per le sistemazioni esterne (recinzioni, strade interne, ecc.) e gli allacciamenti ai pubblici servizi di competenza della gestione, opere subordinate alla esecuzione delle condotte principali a carico del comune.

Si ritiene pertanto che la consegna degli alloggi potrà avvenire nei primi giorni del prossimo luglio 1960.

*Il Ministro: ZACCAGNINI.*